

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

167^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* PERUZZA (Sin. Dem.)	Pag. 6
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		RONCHI (Progr.-Verdi-La Rete)	7
Variazioni	3	SURIAN (Forza Italia)	11
SUL TERZO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI		FABRIS (Lega Nord)	12
PRESIDENTE	3	* SPECCHIA (AN)	13
BERTONI (Progr. Feder.)	3	SALUTO ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI E PER IL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO TEDESCO	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	15
Discussione:		DISEGNI DI LEGGE	
(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1685:	
FANTE (Lega Nord), relatore	4	PRESIDENTE	16 e passim
		* MANFROI (Lega Nord)	16
		FANTE (Lega Nord), relatore	17 e passim
		GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	18 e passim
		RONCHI (Progr.-Verdi-La Rete)	27 e passim
		* GUGLIERI (Lega Feder. Ital.)	32
		TABLADINI (Lega Nord)	34, 47
		CASADEI MONTI (Progr. Feder.)	35

CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	Pag. 36, 52, 56
BACCARINI (PPI)	37
FALQUI (Progr.-Verdi-La Rete)	38
* CRESCENZIO (Progr. Feder.)	39
* GIOVANELLI (Progr. Feder.)	42
* SPECCHIA (AN)	44, 55
DONISE (Progr. Feder.)	45
LASAGNA (Forza Italia)	46
PERUZZA (Sin. Dem.)	53
FABRIS (Lega Nord)	53
SURIAN (Forza Italia)	54

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	61
------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1995

62

ALLEGATO**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione	63
-------------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	Pag. 63
Annunzio di presentazione	63
Apposizione di nuove firme	63
Assegnazione	64
Presentazione di relazioni	64

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni ed interrogazioni	65
Annunzio	65, 68, 72
Interrogazioni da svolgere in Commissione	102

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,30).
Si dà lettura del processo verbale.

DELFINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreoli, Andreotti, Bo, Bobbio, Brugnattini, Brutti, Gubbino, De Luca, Gregorelli, Campo, Leone, Manieri, Modolo, Pappalardo, Scivoletto, Stajano, Thaler Ausserhofer, Valiani, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti e Speroni, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che il previsto dibattito sui problemi della giustizia abbia luogo nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio. Venerdì prossimo, nella mattinata, si procederà allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari resta convocata per giovedì prossimo alle ore 16.

Sul terzo anniversario della strage di Capaci

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, considerato che oggi ricorre il terzo anniversario della strage di Capaci e dell'assassinio di Giovanni Falcone, chiedo se è possibile che io lo ricordi in un breve intervento.

PRESIDENTE. Io non ho alcuna difficoltà, ma in questo modo si instaurerebbe una prassi. Se fosse stato ricordato al Presidente del Senato, l'avremmo inserito nell'ordine del giorno e si sarebbe proceduto con l'intervento da parte del Presidente.

BERTONI. Signor Presidente, mi posso anche limitare a chiedere che il Senato ricordi che oggi ricorre il terzo anniversario di un evento che turbò e continua a turbare (per ragioni che avrei detto se avessi potuto intervenire) la coscienza degli italiani. Se il Presidente ritiene di fare ciò, gli sarei ugualmente grato.

PRESIDENTE. Sono io grato a lei, senatore Bertoni. In effetti lei ha raggiunto il nobilissimo scopo che si prefiggeva: il ricordo di questo evento; l'Assemblea ha preso atto anche delle sue parole.

Ovviamente riferirò al Presidente affinché dedichi, se è opportuno, una parte della seduta odierna o di un altro giorno a questo essenziale ricordo.

Discussione del disegno di legge:

(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il senatore Fante.

FANTE, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, mi offre l'opportunità di svolgere alcune brevi considerazioni.

Le otto reiterazioni, conseguite alla mancata convergenza politica sia alla Camera dei deputati sia al Senato, soprattutto su alcune questioni e problematiche di interesse non strettamente attinente al titolo del provvedimento - «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igie-

nico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia» - dimostrano quanto sia inopportuno e generatore di spreco di tempo parlamentare l'inserimento nel decreto originale di emendamenti di tutt'altra natura e portata, che ne aumentano il rischio di decadimento e la conseguente necessità di nuova reiterazione.

Ne deriva chiaramente la constatazione che il presente decreto-legge sarebbe già da tempo legge definitiva dello Stato se fosse stato rigorosamente mantenuto nei binari della tematica iniziale in titolo, per cui avremmo dovuto approvare solo i primi due articoli.

Questo preambolo mi permette pertanto di affermare la mia personale contrarietà - credo condivisa da altri colleghi - a decreti-legge che, pur presentando la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, si «ingrossano» a dismisura strada facendo, aumentando la difficoltà di convertirli in legge nei tempi previsti, per ciò ritenendo 60 giorni insufficienti al tragitto Commissione Camera-Aula-Commissione Senato-Aula.

In secondo luogo, quando si tratta di disposizioni legislative speciali, si dovrebbe valutare l'opportunità di approvare un disegno di legge volto a realizzare un testo unico nel quale siano raccolte, coordinate ed integrate tutte queste norme apparentemente eterogenee ma aventi un filo logico, come in questo caso diretto alla salvaguardia della laguna di Venezia. Ed infatti, in questa direzione sono stati approvati analoghi ordini del giorno sia al Senato sia alla Camera dei deputati.

Ricordo comunque ai colleghi senatori che il 23 marzo scorso abbiamo votato in quest'Aula la conversione di questo decreto-legge con 152 voti favorevoli e 4 astenuti. In sede di reiterazione, il Governo non ha recepito le numerose modifiche introdotte dal Senato, riproponendo un testo identico al precedente decreto-legge, con la sola modifica concernente il termine per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, che è slittata al 31 dicembre 1995.

Ricordo anche che la Camera dei deputati ha tenuto conto dei punti fondamentali più volte discussi ed approvati dal Senato e con voto nominale il 9 maggio ce lo ha riproposto con 337 voti favorevoli, 3 contrari e 12 astenuti.

La Commissione ambiente del Senato, recependo i numerosi e pressanti inviti delle amministrazioni locali di Venezia e Chioggia e della regione Veneto, ha approvato all'unanimità una serie di emendamenti con la chiara volontà di sottoporre a tutti i Gruppi politici la necessità di una rapida approvazione per poi trasmettere il disegno di legge di conversione domani mattina alla Camera dei deputati per l'ulteriore e definitiva conversione in legge. Ricordo a tal proposito che il termine per la conversione in legge scade il prossimo 30 maggio.

Risparmio all'Assemblea, se è d'accordo, l'esame dell'articolato, ricordando tuttavia che all'articolo 1 del decreto-legge sono state meglio precisate le competenze della commissione per la salvaguardia di Venezia, in relazione alla realizzazione delle opere, sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare.

È stata reintrodotta la disciplina del silenzio-assenso qualora il parere sugli interventi non venga espresso entro 90 giorni.

All'articolo 2 è stato inserito un emendamento riguardante le attività di coltivazione di idrocarburi, votato peraltro all'unanimità, dalla

Commissione 13*, sul quale mi riservo di ritornare eventualmente in sede di replica alla discussione generale o in sede di emendamenti.

La ringrazio, signor Presidente, ma ringrazio anche tutti i colleghi della Commissione ambiente del Senato il cui sforzo per giungere ad una formulazione che tenga conto dei punti fondamentali più volte discussi e approvati dal Senato risulta palese dagli emendamenti sottoscritti dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Peruzza. Ne ha facoltà.

* **PERUZZA.** Signor Presidente, interverrò brevemente in discussione generale riservandomi poi in sede di esame degli emendamenti e di dichiarazione di voto di ritornare su aspetti specifici.

In esordio, vorrei dire che sono convinto, al termine del lungo dibattito intorno a questo decreto, che vi è la possibilità che il Senato della Repubblica licenzi un testo corretto, serio, buono, e che finalmente, rispetto ad una serie di problematiche che sono venute emergendo, si addivenga ad una buona legge. Ne sono convinto, ancorchè rimangano aperti due problemi dei quali già abbiamo parlato, sui quali il Senato in parte già si è espresso positivamente, e che sono vitali per le città di Venezia e di Chioggia.

Credo che le giuste considerazioni del relatore, senatore Fante, facciano emergere con forza l'esigenza già richiamata nell'ordine del giorno presentato in Senato e poi alla Camera che si giunga presto ad un testo unico sulla legislazione speciale.

Aggiungo che da tutto il dibattito emerge con forza che il concetto stesso di specialità deve essere superato per approdare ad un concetto di legislazione ordinaria che sappia dare ai grandi problemi di Venezia delle risposte corrette, senza che si debba ricorrere costantemente a provvedimenti più o meno urgenti.

Se da un lato c'è un problema di elaborazione di un testo unico, dall'altro non dobbiamo meravigliarci che nel corso del dibattito si sono aggiunte determinate materie. I problemi di Venezia sono urgenti e, mi sia consentita questa riflessione, se tante volte nel passato di Venezia si è parlato come di un laboratorio politico, si deve dire anche che su Venezia si è tentato di avviare qualche manovra speculativa eccessiva. A queste manovre speculative la città di Venezia, il Parlamento nazionale e gli organismi internazionali hanno dato risposte dure e precise. Voglio ricordare solo per nostra memoria tutta la vicenda dell'Expò, che sembrava destinare Venezia ad un destino tragico ed irreparabile. Invece, la mobilitazione delle forze politiche, culturali e scientifiche in quell'occasione ha saputo far sì che a Venezia fosse risparmiata una tragica pagina.

Quando affrontiamo le problematiche di Venezia emergono problemi a volte marginali ma a volte centrali e fondamentali; è per questo che nel licenziare il decreto-legge al Senato, spero per l'ultima volta (se faremo un buon lavoro la Camera si sentirà obbligata a vararlo nel testo da noi approvato), dovremo dare delle risposte positive almeno su altri due problemi centrali. Sono i problemi relativi a quella che è stata chiamata l'attività di estrazione del metano nell'alto Adriatico e alla disci-

plina degli sfratti che potrebbe risultare molto pericolosa, per la città di Venezia se non viene posta in termini corretti.

Ritornero su quest'ultimo aspetto in sede di illustrazione degli emendamenti. Mi voglio invece soffermare brevissimamente, in sede di discussione generale, sul primo problema.

Poco più di un mese fa, il Senato della Repubblica ha affrontato questo argomento. Ebbene, se allora qualcuno di noi in maniera più o meno energica ricordò che di fronte ad un tale pericolo bisognava avviare tutta una serie di procedure che garantissero la correttezza tecnico-scientifica di una qualsiasi operazione, oggi, a distanza di un mese e mezzo da quel dibattito, le notizie di fonte scientifica hanno trasformato quello che sembrava un timore in una certezza.

Oggi le notizie che ci vengono da fonti scientifiche ci dicono che è indispensabile che ogni attività di perforazione, trivellazione ed estrazione avvenga solo dopo che si sia data una risposta positiva dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale.

A questo proposito, voglio fare una considerazione. Si parla di un giacimento metanifero di circa 5.000 miliardi di metri cubi; il fabbisogno nazionale, per un anno, è dieci volte superiore. Questi dati sono di fonte Agip ed Esso e ci stanno ad indicare che, dal punto di vista delle dichiarazioni, la quantità di metano estratto, tutto sommato, rappresenta una piccolissima parte del fabbisogno nazionale. Se ciò fosse vero, tutto questo accanirsi attorno a questo problema risulterebbe assolutamente sproporzionato. Evidentemente, però, se si insiste su questo punto, allora vuol dire che le stime relative al giacimento sono di gran lunga inferiori a quella che è la sua reale capacità. Se questo è un sospetto legittimo, bisogna che, in sede scientifica, si dia una risposta definitiva in merito alla quantità del giacimento metanifero.

Basterebbe questa breve considerazione, con la quale voglio concludere il mio intervento in discussione generale, per far sì che il voto del Senato sia tale da creare le condizioni perchè anche questa legge contenga un provvedimento che nasce alla luce della salvaguardia di Venezia. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e della Sinistra Democratica).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaccagna. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Napoli.

Stante la sua assenza, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Ronchi. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, colleghi, sul decreto-legge al nostro esame ci sarebbero alcune osservazioni da fare, ma vorrei utilizzare il mio tempo per approfondire un argomento che mi pare decisivo per l'approvazione di questo provvedimento: quello dell'estrazione di idrocarburi nella zona prospiciente la laguna veneta e il Delta del Po.

Credo che questo approfondimento sia necessario perchè di tale questione abbiamo già discusso in quest'Aula nella seduta del 22 marzo scorso, anche se in relazione ad un emendamento diverso da quello oggi in discussione.

Vorrei rispondere ad alcune osservazioni fatte allora dal Ministro dell'Industria e da alcuni colleghi intervenuti nel dibattito. Provo a riassumere le obiezioni.

La prima era che l'estrazione di metano a mare non avrebbe avuto conseguenze sulla subsidenza nel territorio circostante i pozzi di estrazione. Rispetto a questa obiezione c'è una documentazione tecnica molto ampia; citerò non una fonte ambientalista, ma il terzo numero della rivista «Industria mineraria» del 1992. Trattasi di un bollettino specializzato su cui il professor Pier Federico Barnaba, docente presso il Dipartimento delle scienze della terra dell'Università degli studi di Milano, scrive: «Un tasso medio annuo di subsidenza di ben 35 centimetri è stato misurato nel Delta del Po nel periodo dello sfruttamento delle acque metanifere '51-'61, successivamente sospeso per i dissesti conseguenti a tali operazioni. Con queste venivano sottratte al sottosuolo notevolissime quantità di acqua, dato che il recupero di un solo metro cubo di gas a pressione atmosferica comportava l'estrazione di un eguale volume di acqua da terreni superficiali non costipati e quindi maggiormente soggetti a compattazione».

Si è ribadito anche che l'Agip avrebbe già realizzato le verifiche che escluderebbero come conseguenza fenomeni di subsidenza in relazione al campo che si trova a circa 7 chilometri da Chioggia. Cito a questo proposito un documento dell'ordine dei geologi della regione Veneto (ed è raro che detto ordine prenda posizione): attraverso un documento del professor Paolo Baggio e del geologo dottor Cesare Rizzetto, che avevano analizzato le affermazioni dell'Agip sottoponendole ad esame scientifico, hanno assunto la seguente posizione. Si legge nel documento: «Concludendo non è verosimile che si dia corso allo sfruttamento di un campo di idrocarburi disponendo soltanto delle notizie finora fornite. Sarebbe una operazione avventata che l'Agip non può permettersi». Questo documento reca la data del 6 marzo 1995.

Si è detto anche che le conseguenze sarebbero scarsamente significative in relazione alla città di Venezia. A questo proposito cito una relazione tecnica del professor Mario Zanbon in ordine agli effetti della subsidenza dei tre giacimenti di Alfonsine, Ravenna e Cotignoli. Attraverso un'analisi comparata il relatore è giunto a queste conclusioni: «Per avere un ordine di grandezza delle disastrose conseguenze che potranno verificarsi nel caso in cui ci sia una estrazione di metano ad una distanza di 25 chilometri da Piazza San Marco, l'abbassamento anche soltanto di 20 centimetri in Piazza San Marco come effetto radiale degli abbassamenti principali in corrispondenza ai giacimenti davanti alla laguna è tutt'altro che pessimistico. Del resto è proprio quello che si è verificato a Porto Garibaldi, a 25 chilometri dal giacimento di Alfonsine nell'arco di 10 anni circa. Questo abbassamento comporterebbe l'acqua alta a Piazza San Marco 240 volte su 730 maree». Sarebbe dunque la fine di Venezia.

Stiamo parlando di una questione di tale rilievo che non può essere affrontata in alcun caso con leggerezza da parte del Parlamento. La

stessa regione Veneto ha approvato l'8 marzo scorso una proposta di legge presentata al Parlamento dai contenuti ben chiari. Sottolineo: presenti 38 consiglieri regionali, votanti 38 consiglieri regionali, favorevoli 38 voti; quindi è stata votata dall'unanimità del Consiglio regionale del Veneto. Con tale iniziativa legislativa si propone l'interruzione di ogni operazione di perforazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella fascia di 12 miglia marine davanti alla laguna veneta e al Delta del Po.

Sono state sollevate, anche da parte di autorevoli colleghi, due osservazioni metodologiche: prima di tutto, se possa intervenire in questa materia una regione; in secondo luogo, se sia corretto intervenire in via legislativa, sostenendo per un verso un'esclusiva competenza statale e per un altro il carattere improprio dello strumento legislativo per casi simili. Per quanto riguarda la competenza delle regioni, vorrei citare - e spero che il Governo ne prenda nota - la sentenza n. 117 del 13 marzo 1987 del TAR della Campania. Il TAR afferma che non può certo negarsi la legittimità di un'iniziativa di salvaguardia del territorio regionale, qualora sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale. È inutile richiamare l'articolo 117 della Costituzione che, in relazione alla tutela di materia urbanistica, di paesaggio e di territorio riconosce una competenza primaria delle regioni.

Per quanto riguarda la presunta improprietà dello strumento di legge, c'è addirittura un precedente, cari colleghi. Mi riferisco alle norme per l'attuazione del piano energetico nazionale (legge 9 gennaio 1991, n. 9); l'articolo 4 stabilisce esattamente il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - non nella laguna veneta, ovviamente - nelle acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi. Esiste quindi un precedente legislativo esattamente nella stessa materia, già approvato e già in vigore.

Sostenere che solo con un provvedimento amministrativo si possa regolare questa vicenda contraddice una legge già in vigore su uguale materia. A meno che si voglia sostenere che il golfo di Napoli sia un bene diverso e più importante da tutelare. Non voglio disconoscere certo l'importanza del golfo di Napoli, ma non è di natura diversa rispetto alla laguna di Venezia e al Delta del Po.

Il Ministro dell'industria ha sostenuto inoltre che è già prevista una procedura di valutazione di compatibilità ambientale per quanto riguarda lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi. Il Ministro ha citato nella sua replica il decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1994, affermando che è inutile prevedere un'ulteriore procedura proprio perchè c'è già il decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1994. Si dà il caso che questo decreto, tuttavia, non prevede di sottoporre alla valutazione di impatto ambientale titoli minerari, permessi o concessioni di coltivazione, già rilasciati. Si esclude che le concessioni e i permessi già rilasciati siano sottoposti a quella procedura. C'è un ulteriore elemento: il campo di Chioggia, che si sviluppa su una superficie di 55 chilometri quadrati, secondo le notizie dell'Agip dista 5 chilometri dalla spiaggia di Sottomarina. Ricade nella fascia marina di 15 chilometri dalla costa riservata all'Eni, entro la quale l'Eni può svolgere attività di ricerca e coltivazione senza richiesta di concessione. Sono sufficienti solo autorizzazioni per le

single operazioni (perforazioni, installazioni, piattaforme), in ossequio alle vigenti norme di sicurezza.

Se i colleghi avessero la pazienza e la costanza di leggere il decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 18 aprile 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1994, che regola la valutazione di compatibilità ambientale sugli idrocarburi, esso per quanto riguarda le concessioni di coltivazione rimanda agli allegati 4A e 4B. In relazione a questo tipo di giacimenti per la valutazione dell'impatto ambientale il termine «subsidenza» non figura. Si può prevedere una valutazione generale e ricondurlo all'interno di essa, tuttavia non è prevista negli allegati a quel decreto una specifica indagine in ordine alla subsidenza.

Infine, in relazione anche alle osservazioni circa la competenza della regione Veneto, ritengo di dover aggiungere una notazione di natura politico-istituzionale. Su un tema come questo, che riguarda un patrimonio considerevole, quello della città di Venezia - ed anche della città di Chioggia, pur se di valore artistico diverso, nonchè del Delta del Po - è pensabile che si possa prescindere dalla concertazione con un'intera regione? Ritengo proprio di no. Non credo che lo Stato possa procedere in maniera autoritativa, semplicemente sentendo il parere della regione. La questione è di rilevanza tale che non può che essere affrontata dallo Stato unitamente alla regione Veneto. Le segnalazioni unanimi che ci vengono dalla regione, dal comune di Venezia, i cui rappresentanti sono stati ascoltati dall'ufficio di Presidenza della Commissione ambiente, sono tali da suscitare uno stato di forte preoccupazione da parte del Parlamento; prova ne è la posizione unanime assunta da tutti i Gruppi in sede di Commissione territorio e ambiente, fatto che si verifica assai raramente, proprio per la straordinaria preoccupazione indotta dal problema in esame.

Per questo motivo ritengo che la questione vada affrontata da quest'Aula con la dovuta attenzione, superando le obiezioni scaturite dal dibattito che si è tenuto in questa sede il 22 marzo e che si sono rivelate infondate; auspico altresì che la posizione del Governo si sia nel frattempo modificata, dal momento che le principali obiezioni portate dal Governo in questo dibattito risultano, a meno che non si intendano contestare le affermazioni da me fatte, sostanzialmente infondate dal punto di vista legislativo.

Ritengo inoltre sia necessario che il Governo puntualizzi l'esatta situazione dello stato concessorio e quali siano le attività che l'Agip è autorizzata a svolgere, se siano stati messi in opera i tubi di raccolta per l'estrazione degli idrocarburi e se essi verranno attivati anche in mancanza di una verifica seria di compatibilità ambientale in relazione al fenomeno della subsidenza.

Non ritengo infine che si possa proseguire «sparando» percentuali a caso. Siamo il Parlamento della Repubblica italiana e quindi non si possono sparare numeri che non hanno alcun fondamento; non si può venire in Parlamento affermando che si mette in discussione il 60 per cento dell'approvvigionamento di metano e che di conseguenza si rischia un razionamento. Non è serio. (*Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete e dei senatori Lasagna e Scopelliti*). Il Ministro deve fornire i dati, di quanti miliardi di metri cubi si sta trattando, quali sono i confini di questo giacimento, non stime generiche. Un simile comporta-

mento non sarebbe serio da parte di alcun Governo. Pertanto da parte di un Gruppo come il mio, che sostiene questo Governo, è doverosa una richiesta di serietà anche in relazione ai dati per non creare una situazione di allarme che non è giustificata sulla base dei dati forniti dal collega Peruzza e che anch'io confermo, cioè 5,3 miliardi di metri cubi, pari a poco più del consumo di un anno, non del 60 per cento del fabbisogno. Se questo dato non è reale se ne fornisca un altro ma lo si documenti e ci si documenti soprattutto in relazione a numerose informazioni infondate dal punto di vista legislativo che sono state con troppa leggerezza proposte a questo ramo del Parlamento.

Esiste una proposta emendativa che concerne in maniera organica il presente provvedimento, giacchè non si comprende come noi possiamo preoccuparci soltanto degli scarichi nelle acque e non dell'acqua che potrebbe sommergere Venezia: sarebbe un controsenso, laddove il buon senso è la prima regola che il legislatore deve seguire, oltre alla coerenza delle regole e delle forme. Quindi su tale questione deve intervenire un chiarimento ed una presa di posizione netta del Parlamento, in sintonia spero con il comune di Venezia e con l'intera regione Veneto. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Laburista-Socialista-Progressista, Progressisti-Federativo, Lega Nord e Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Surian. Ne ha facoltà.

SURIAN. Signor Presidente, colleghi, questo decreto è ormai all'ottava reiterazione e io credo sia opportuno procedere ad una rapida approvazione di esso, in modo che, se modificato da noi, possa essere affidato all'esame della Camera dei deputati e quindi essere approvato prima della sua decadenza, prevista per il 30 maggio.

Vorrei attirare l'attenzione dell'Aula su un problema molto importante quale quello dell'estrazione di metano al largo del Delta del Po e nella laguna di Venezia e di Chioggia.

Come ha detto prima il collega Ronchi, abbiamo avuto moltissimo tempo per studiare questi fenomeni e questi fatti. Al riguardo, sono stati organizzati dei convegni con la partecipazione di luminari di varie università. Peraltro, abbiamo dalla nostra l'appoggio di chi ha avuto grandi esperienze nelle estrazioni minerarie, di chi ha già lavorato in questo comparto in altre province e che ha constatato come queste attività provocano fenomeni di subsidenza.

È noto a tutti quanto siano a rischio idrogeologico Venezia, la laguna e il Delta del Po. Vorrei ricordare a tutta l'Aula che, per il fenomeno della subsidenza, nelle province di Rovigo e Ferrara, dove quindi era stato riconosciuto esistere il fenomeno, nell'ambito della legge finanziaria 1994 (nella quale non esisteva copertura, che però è stata cercata), erano stati previsti 20 miliardi proprio per far fronte a questi fenomeni naturali.

Dopo l'alluvione del 1966, a Venezia sono state proibite tutte le perforazioni e le estrazioni da pozzi artesiani. Nel Polesine fino al 1963 si verificavano estrazioni di metano, che sono state bloccate perchè realmente provocavano l'abbassamento del terreno. Occorre considerare che

vi è un grande rischio idrogeologico in queste province e nella laguna davanti a Venezia.

Mi viene allora da chiedere: è mai possibile che un patrimonio quale quello rappresentato da Venezia e dal Delta del Po possa essere messo a rischio per un giacimento che non si sa quale estensione abbia e cosa possa determinare economicamente per la nostra nazione, visto che noi non usufruiamo neanche di tutto il metano per il quale abbiamo dei contratti con l'Algeria e con la Russia? È mai possibile che possa essere messo a rischio un patrimonio di siffatta grandezza (facendoci ridere dietro dal mondo intero) per estrarre metano dove non è necessario e dove non si deve fare?

Questa è la cosa su cui vorrei richiamare l'attenzione generale. Abbiamo degli studi approfonditi dell'ordine dei geologi veneti - come ha prima ricordato un collega - che affermano che questa estrazione provocherà necessariamente fenomeni di subsidenza. Abbiamo illustri personaggi che hanno lavorato all'epoca per l'ente di Stato, nei giacimenti davanti a Porto Garibaldi e davanti a Ravenna, giacimenti che hanno provocato una moria di frutteti appunto per i fenomeni di subsidenza.

Deve allora richiamarsi l'attenzione su questo fatto, cioè che, per quanto si cerchi di realizzare dei monitoraggi durante l'estrazione, può succedere che i fenomeni di abbassamento del terreno non si verifichino durante l'estrazione, ma sei mesi, un anno o tre anni dopo. Questi sono rischi che non possiamo certamente permetterci di correre.

Ecco perchè raccomando che, al momento del voto, si presti particolare attenzione all'emendamento riguardante questa materia, che è stato fatto proprio dall'intera Commissione, dopo che tutti hanno apportato, insieme al consiglio comunale di Venezia, il proprio contributo di studi fatti al riguardo. Vorrei che si facesse attenzione a che non passasse qualcosa di industrialistico, comunque di industrialistico.

Noi non abbiamo bisogno del metano e soprattutto non abbiamo bisogno di correre il rischio enorme che fenomeni di abbassamento del terreno provochino danni a Venezia, al Delta del Po e alla regione Veneto. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falqui. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento; mi riservo di prendere la parola in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

FABRIS. Lustrissimo Presidente, lustrissimo rappresentante del Governo, lustrissimi colleghi, non voglio ripetere ciò che è stato già detto su questo argomento; desidero, però, svolgere alcune considerazioni.

Ciò che ha spaventato soprattutto il sottoscritto che abita, vive e lavora a Venezia, è il fatto che, se in questa Aula non fosse stato sollevato il problema dell'emungimento del metano, l'Agip avrebbe proceduto alla coltivazione dei giacimenti senza aver fatto prima alcun serio studio

sull'argomento. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Oggi noi ci troviamo di fronte all'ente petrolifero che è disposto invece ad effettuare delle ricerche e a sottoporre il progetto alla verifica di impatto ambientale. Ma se noi non avessimo sollevato il problema in quest'Aula tali studi non sarebbero mai stati compiuti.

Questo a mio giudizio è barare al gioco; questo è un atteggiamento di estrema gravità; questo è l'atteggiamento di coloro che vogliono passare sopra la testa dei cittadini, cercando di fare esclusivamente il proprio interesse; questo è un atteggiamento che in un paese democratico non può essere tollerato. E non può essere tollerato neanche il fatto che l'Agip, quando le vengono prospettati i pericoli, minimizza la vastità dei giacimenti; ma quando invece si cerca di dimostrare l'entità del danno economico, massimizza la grandezza stessa dei giacimenti. Allora delle due l'una: o è vera la prima ipotesi o la seconda; di sicuro l'Agip su quest'argomento non dice la verità. E anche è intollerabile che ciò sussista e avvenga in un paese democratico, in cui i cittadini hanno il diritto di sapere che cosa avviene sopra e sotto - in questo caso - le loro teste.

Signor Presidente, non ho altre considerazioni da fare. Mi auguro solamente che atteggiamenti del genere non si ripetano mai più, anche perchè non tanti anni fa si è verificato un fenomeno analogo (anche se spero che questo non sia della stessa gravità). Mi riferisco a quanto si è verificato al Vajont, dove, sempre per interessi di carattere economico, si è permessa la catastrofe che ha portato alla morte di più di 5.000 persone. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Pieroni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

* **SPECCHIA.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, come è stato già sottolineato il decreto-legge in esame è uno dei tanti provvedimenti che purtroppo si trascinano (è proprio il caso di usare questo verbo) da diversi mesi, addirittura da anni. Ci troviamo in presenza di un decreto-legge già emanato nella passata legislatura, che è giunto oggi all'ottava reiterazione, un provvedimento che rispetto alla prima stesura ha subito delle modifiche. Inoltre, come accade in tutti i casi di questo tipo, si è creata una situazione di incertezza: coloro che dovevano trarre vantaggi dalle norme contenute in questo provvedimento non hanno avuto quelle certezze necessarie per poter operare in tempi brevi. Quindi, anche riguardo alla misure valide, ai vari benefici, che pure vi erano e vi sono tuttora nel provvedimento, non vi è stata sicurezza di utilizzazione, per cui oggi il Senato si trova dinanzi ad una scelta: chiudere finalmente il discorso con questo provvedimento e licenziarlo, anche se lo stesso potrebbe essere certamente migliorato, oppure farlo decadere e andare ad una nuova reiterazione, magari con ulteriori modifiche sia pure migliorative.

Questo dilemma è stato sempre tenuto presente nella coscienza e nella riflessione della Commissione ambiente durante la scorsa settimana, e tutti quanti - debbo dare pubblicamente atto di questo ai colleghi della 13ª Commissione - abbiamo ritenuto che fosse il caso - e lo è - di cercare di completare l'iter del provvedimento, apportando solo al-

cune modifiche davvero necessarie. In altre parole, vi è stata un'autodisciplina ed un'autolimitazione da parte dei colleghi della Commissione, che già in quella sede avevano presentato - e anch'io l'ho fatto - solo alcuni emendamenti necessari per migliorare il testo del decreto licenziato dalla Camera dei deputati.

Conseguentemente, la Commissione ha approvato quasi all'unanimità tutti quegli emendamenti che recano in calce la firma della stessa Commissione e che vengono presentati in Aula alla nostra attenzione insieme ad altre proposte modificative avanzate da alcuni senatori. Debbo aggiungere che, rispetto all'autolimitazione tenuta presente da ognuno di noi in 13ª Commissione e che ci siamo imposti, ritengo inopportuna la presentazione di molti emendamenti. Infatti, più emendamenti vengono presentati, più vi è il pericolo che se passano modifiche non previste la Camera dei deputati possa ritenerle poi non congrue e non giuste, perdendo quindi del tempo prezioso che farebbe decadere ancora una volta il decreto-legge.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale è per questi motivi quella di chi responsabilmente, pur in presenza di alcune imperfezioni e pur ritenendo che il testo del provvedimento poteva essere migliore rispetto all'attuale, reputa comunque necessario dare certezza agli abitanti di Venezia e agli amici delle aree ad essa limitrofe, nonché al mondo intero. D'altra parte, vorrei ricordare ai colleghi, ma in primo luogo a me stesso, che quando parliamo di Venezia non ci riferiamo soltanto ad una parte del territorio nazionale, bensì ad un bene di inestimabile valore che ci è invidiato da tutto il mondo e che abbiamo il doppio dovere di difendere, tutelare e valorizzare. Ed è questo l'obiettivo del decreto-legge al nostro esame.

Vi sono alcune questioni che dovranno essere riprese in altre occasioni con altri provvedimenti; mi riferisco ad una maggiore puntualizzazione della materia degli sfratti, ad una precisazione del discorso relativo all'autorizzazione dell'area portuale - sulla cui utilizzazione vi sono discordanti opinioni all'interno dello stesso consiglio comunale di Venezia -, all'utilizzazione della manifattura tabacchi, a più congrue e precise misure di salvaguardia e anche a una più esatta definizione della conterminazione lagunare.

Queste sono tutte le questioni rimaste in sospeso, anche dopo i passi avanti compiuti dal Senato rispetto al precedente decreto-legge. Sia il Governo, nella reiterazione del provvedimento, che la Camera dei deputati, non hanno saputo sciogliere tutti i nodi e non hanno saputo dare tutte quelle risposte che ci attendevamo. Comunque, a nostro avviso, il provvedimento deve essere licenziato e quindi voteremo a favore di alcuni emendamenti e, in particolare, degli emendamenti che figurano come emendamenti della Commissione.

Vi è poi una questione sulla quale alcuni colleghi si sono soffermati in maniera particolare; mi riferisco al problema dell'estrazione di idrocarburi in un'area ben delimitata di mare nei pressi della città di Venezia e non solo di essa. Secondo quanto ci è stato detto, dalle informazioni che abbiamo potuto raccogliere nonché dalle relazioni tecniche che abbiamo esaminato, dai voti unanimi espressi dalla regione Veneto e dal consiglio comunale di Venezia, sulla base delle audizioni che ab-

biamo fatto e di quanto ci è stato riferito, abbiamo dovuto necessariamente prendere atto di una situazione che non poteva passare inosservata.

Alla Camera è accaduto che un emendamento che imponeva la sospensione di queste attività sia stato dichiarato inammissibile. Non so per quale motivo; forse nel Regolamento della Camera è prevista una procedura parlamentare diversa. In ogni caso il discorso doveva essere ripreso e ciò è stato fatto nella Commissione ambiente del Senato da tutti i colleghi; tutti ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di approvare un emendamento che trattasse questa materia.

Vi erano posizioni oltranziste, quelle che figurano in alcuni emendamenti che non rappresentano il pensiero della maggioranza della Commissione; erano le posizioni di chi riteneva di vietare *tout court* questo tipo di attività. È passata invece una linea più responsabile sulla quale il mio Gruppo sin dall'inizio ha preso posizione favorevole e si è battuto perchè passasse: si chiedeva cioè la sospensione di questa attività affidando alla regione Veneto e al Ministero dell'ambiente il compito di una valutazione e di un esame dell'impatto ambientale per verificare se l'attività estrattiva può successivamente portare o meno, in quale misura e in quali tempi a conseguenze soprattutto per quanto riguarda il problema della subsidenza, vale a dire dell'abbassamento del terreno rispetto al livello del mare.

Ritengo che questa sia una posizione veramente responsabile perchè in seguito a tali verifiche tecniche e a tali valutazioni potremo consentire, nel caso in cui non vi siano problemi o rischi, all'Agip di riprendere la sua attività. Se così invece non sarà, se le valutazioni dimostreranno senza ombra di dubbio che vi saranno certamente danni per Venezia entro un certo numero di anni, di fronte ad una valutazione di un'attività estrattiva sia pure importante da un lato e del pericolo della fine di un bene inestimabile quale è Venezia dall'altro, credo che sul piatto della bilancia debba pesare di più il secondo valore.

Questo però sarà oggetto di ulteriori valutazioni. Al momento vogliamo soltanto ribadire responsabilmente, insieme agli altri colleghi della Commissione, che ci deve essere una sospensione, una verifica, e poi, a seconda dei risultati tecnici che emergeranno, si deciderà il da farsi.

Abbiamo visto che è stato presentato anche un emendamento, a firma del senatore Tabladini e di altri colleghi, che fissa un limite temporale per queste valutazioni di impatto ambientale. Ebbene, noi riteniamo che tale emendamento sia opportuno; in proposito ci esprimeremo in maniera più compiuta nel corso dell'esame delle singole proposte di modifica, ma, fin da ora, esprimiamo, in linea di massima, il nostro parere favorevole. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

Saluto alla Giunta delle elezioni, delle immunità parlamentari e per il Regolamento del Parlamento tedesco

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente, nelle tribune del Senato, la Giunta, con il suo Presidente, delle elezioni, delle immunità parlamentari e per il Regolamento del Parlamento tedesco. Desidero rivol-

gere, anche a nome vostro, un cordiale saluto, grato dell'interesse che la Giunta mostra nei confronti dei nostri lavori. *(Generali applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1685

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfroi. Ne ha facoltà.

* **MANFROI.** Signor Presidente, non vorrei fare, in questa discussione, la parte del diavolo perchè ho ascoltato interventi uniformemente contrari al proseguimento dell'estrazione dei prodotti petroliferi dalla zona della laguna veneta. Ora, poichè si tratta di un argomento eminentemente tecnico, ho sentito anch'io - come credo gli altri colleghi - la necessità di assumere qualche informazione in proposito.

Ebbene, debbo dire che le notizie che sono riuscito a raccogliere non sono così univocamente contrarie alla possibilità di queste estrazioni. La fonte che mi permetto di citare è la stessa che ha testè menzionato il collega Ronchi e cioè il professor Barnaba che, in data 22 maggio, quindi appena ieri, mi informa di quanto mi permetto di leggere: « Per quanto riguarda il progetto di messa in produzione dei giacimenti a gas dell'*off shore* dell'Alto Adriatico, si può osservare come le caratteristiche dei singoli giacimenti (profondità, spessore dei livelli a gas e valori di depressurizzazione previsti) unitamente alla distanza dalla costa, consentano di escludere una diretta influenza sulla stabilità della linea di costa che, peraltro, è interessata da evidenti fenomeni naturali di lento abbassamento».

Quindi il fenomeno della subsidenza sicuramente esiste, ma - secondo questo tecnico - non sarebbe causato dall'estrazione dei prodotti petroliferi.

«In ogni caso, mi consta», è così che continua il documento, «che, allo scopo di prevenire qualsiasi problema relativo al fenomeno citato e di garantire un controllo dell'intera area, l'Agip ha concordato con la regione Veneto una serie di controlli per il giacimento di Chioggia mare, quale giacimento più vicino alla costa e di maggiori dimensioni.

I controlli saranno effettuati sul territorio e sul campo. I controlli diretti sul territorio prevedono una rete di livellazioni geometriche di alta precisione, già impostata e rilevata dall'Agip con la supervisione del CNR, che si estende da Pesaro a Treviso». Mi permetto di sottolineare questo dato. Nel nostro emendamento, invece, i controlli dovrebbero essere limitati al tratto di mare compreso fra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. Ancora si legge nel documento sommato, si tratterebbe di un restringimento dell'area controllata, con vari bracci lungo il Delta del Po, affiancata e in parte sovrapposta ad una rete già progettata di misure satellitari che, oltre i capisaldi della terraferma, si estenderà verso i giacimenti fino alle piattaforme più vicine alla costa.

La compactazione del giacimento di Chioggia mare sarà inoltre misurata direttamente in sito con appositi indicatori infissi lungo le pareti del foro di un pozzo che sarà perforato all'uopo, tramite i quali una sonda speciale, progettata in Olanda e noleggiata dall'Agip, rileverà con

grande precisione l'entità della compattazione nel tempo. Con i dati dei controlli altimetrici e di compattazione sarà possibile infine calibrare i modelli previsti dell'eventuale subsidenza. L'Agip, su richiesta, di concerto con la regione Veneto, individuerà fra i più accreditati a livello internazionale un modello di previsione adeguato alle tematiche in gioco.

I risultati delle previsioni del modello ufficiale saranno poi confrontati con quelli del modello che l'Agip utilizza normalmente per le previsioni geodinamiche, universalmente conosciuto dagli addetti come modello di Geertsma. Con tale modello, illustrato a grandi linee, sono già state elaborate ed esposte alcune previsioni di massima che stimano in pochi centimetri l'eventuale abbassamento massimo sul giacimento di Chioggia mare, con attenuazione tale da annullarsi a largo della costa.

Per il problema Venezia, l'Agip dalle elaborazioni effettuate sui dati delle linee sismiche ha rilevato chiaramente come i livelli sabbiosi del *reservoir* vadano a chiudersi e sigillarsi in direzione della città di Venezia su una potente formazione argillosa; situazione geologica che impedisce ogni influenza sotterranea connessa con l'attività estrattiva.

Vi è da osservare inoltre che è comunque possibile ricorrere ad interventi di pressurizzazione dei giacimenti in caso di manifestati fenomeni di abbassamento del suolo connessi con la coltivazione dei giacimenti. Questo tipo di interventi è stato impiegato con successo in varie situazioni, in particolare in aree urbanizzate sovrastanti giacimenti petroliferi in sfruttamento». Il documento è a firma del professor Barnaba, già citato dal collega Ronchi.

Di fronte a queste affermazioni è quanto mai opportuna una attenta riflessione prima di decidere se sospendere in maniera drastica questa attività di perforazione e sfruttamento dei giacimenti.

Tutto sommato questo provvedimento assunto dall'Agip, può darsi anche su pressione del Parlamento (e a tal proposito posso essere d'accordo con il collega Fabris; una volta tanto, al di là delle demonizzazioni, il Parlamento potrebbe essere stato utile), in accordo con la regione Veneto, dimostra l'adozione di misure serie e rigorose per il controllo della situazione. A fronte di tutto questo, di seri controlli da parte dell'Agip e in prima persona della regione Veneto nonché del Consiglio nazionale delle ricerche, di fronte all'affermazione che, tutto sommato, la città di Venezia verrebbe sottratta a qualsiasi problema, non credo sia opportuno insistere per l'approvazione di un emendamento che costituirebbe nella sostanza un passo indietro rispetto a quanto si sta facendo e che comporterebbe in ogni caso un rilevante danno all'economia nazionale; senza contare che esso farebbe ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento in esame, del quale c'è estremo bisogno. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FANTE, relatore. Signor Presidente, l'andamento della discussione generale dà ragione alla osservazione che facevo all'inizio: se avessimo considerato soltanto gli articoli ai quali si fa richiamo nel titolo del provvedimento, vale a dire i primi due articoli relativi alle fognature e al

risanamento della laguna di Venezia, non avremmo registrato alcun problema. La discussione ha messo altresì in rilievo come da tutti i Gruppi politici – tranne qualche lieve stonatura – sia venuto il consenso a valutare il problema dell'estrazione degli idrocarburi al largo della conterminazione lagunare, non certo in senso emotivo; del resto questo era risultato dalla discussione di un mese e mezzo fa con il ministro Clò (e non voglio risollevare la polemica che abbiamo dovuto subire).

Di fronte al ragionamento che il problema energetico va tenuto in grande considerazione e che l'azienda Agip ha condotto studi seri e determinati, dobbiamo valutare anche il fatto che i tecnici dell'Agip hanno detto di non avere il minimo dubbio sul problema della subsidenza ma solo sulla verticale del pozzo. Ai margini, pertanto, gli stessi tecnici dell'Agip ammettono l'esistenza di un problema di subsidenza. Se in alcune regioni, dove si coltivano questi idrocarburi, come al largo di Ravenna, il problema della subsidenza – che ci può essere ed è stato dimostrato – può anche non determinare gravi danni, al largo della conterminazione della laguna di Chioggia e Venezia, invece, il discorso è molto diverso poichè in questo caso non si tratta di metri ma di centimetri. È stato sottolineato che il monitoraggio con sistemi innovativi dal punto di vista tecnologico, come il rilevamento satellitare GPS, può determinare la possibilità di valutare anche questi centimetri. Il monitoraggio allora può mettere in rilievo una subsidenza, ma quando si sospende l'estrazione non si sospende la subsidenza che può protrarsi per gli anni successivi con un danno – come è stato rilevato con chiarezza – che può ripercuotersi sulle acque alte della laguna di Venezia.

Siamo di fronte ad un problema di salvaguardia, tanto è vero che agli articoli 1 e 2 del provvedimento si affronta il problema delle competenze per la salvaguardia della laguna di Venezia. Non vedo perchè non dovremmo tener conto di entrambi i problemi. Quello energetico, che è importantissimo, è stato emotivamente stralciato dalla sua reale obiettività: se esiste una piattaforma *off shore* chiamata Chioggia mare e il baricentro di questo pozzo di estrazione è a 15 chilometri, i suoi margini, come è stato rilevato anche da altri colleghi, sono a 5 o 7 chilometri dalla spiaggia di Sottomarina Chioggia. La portata totale di questo pozzo è di 5,3 miliardi di metri cubi annui, di fronte ad un consumo annuo nazionale di 50 miliardi di metri cubi.

Presso la 13ª Commissione questo problema è stato valutato accuratamente sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista ambientale. Dopo tali valutazioni, abbiamo redatto un emendamento, sottoscritto dalla Commissione all'unanimità, sul quale mi soffermerò nel momento in cui lo illustrerò.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli senatori, intendo anzitutto ringraziare per il dibattito che è stato indubbiamente assai ricco ed utile. Il provvedimento in esame è molto importante dal punto di vista del raggiungimento di un regime accettabile per quanto riguarda la questione delle fognature e della depurazione delle acque per l'area di Venezia e Chioggia. Si tratta di un

testo che è stato già discusso varie volte; il Governo auspica quindi la sua immediata approvazione nella formulazione pervenuta dalla Camera, senza ulteriori modifiche che metterebbero a rischio la definitiva conversione in legge del decreto entro il breve termine che purtroppo ci separa dalla sua scadenza.

In subordine a questa posizione del Governo, favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento, l'Esecutivo stesso ha presentato due emendamenti il più rilevante dei quali, l'emendamento 2.0.150, concerne la *vexata quaestio* qui più volte sollevata del prelievo di idrocarburi nell'area considerata e dei possibili effetti sulla subsidenza. Mi riservo di illustrare al momento opportuno questo emendamento limitandomi per ora a sottolineare che esso a nostro avviso appare particolarmente bilanciato nel tenere conto sia delle esigenze di carattere ambientale sia delle esigenze della produzione ai fini dell'economia nazionale e della zona considerata.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente, programmazione economica, bilancio:

DELFINO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'articolo 1, comma 1, capoverso 4-*bis*, sull'articolo 3, comma 6-*bis*, sull'articolo 5-*bis* e sull'articolo 5, comma 2-*quater*, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, a modifica del precedente parere espresso, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'articolo 3, comma 6-*bis*.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, eccetto che su quelli n. 5.4 e 6.100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Signori senatori, come avete inteso, il parere espresso dalla 5ª Commissione è negativo su alcuni commi ed emendamenti, e pertanto potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Decorre quindi da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento per l'inizio di dette votazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96:

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « , ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", » sono soppresse; le parole: «progetti di fognatura e di depurazione delle acque» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque»; e le parole: «dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «I progetti» sono sostituite dalle seguenti: «I progetti di massima di cui al comma 1»; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonchè variante agli strumenti urbanistici generali»;

al comma 1, capoverso 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia»; e all'ultimo periodo, le parole: « , salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità» sono sostituite dalle seguenti: « , fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti»;

al comma 1, dopo il capoverso 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato

alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139»;

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «o presentino» sono soppresse e le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole: «anche alle aziende artigiane produttive» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti» e le parole: «o presentino» sono soppresse.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonchè le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali”.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: “Per le finalità” sono sostituite dalle seguenti: “Solo per le finalità”.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole”.

4. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

5. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

"Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni".

6. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

7. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti e di Punta Sabbioni".

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1995»; e le parole: «ad eccezione del Lido» sono sostituite dalle seguenti: «al Lido»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisce all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco"»;

al comma 3, all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; al medesimo comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente ur-

bano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «sono formate»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Bron-dolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.

2-quinquies. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il compendio demaniale denominato 'Ex scalo di S. Marta e di S. Basilio' individuato al foglio 14 con i mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 2747, 2741, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito, parte in proprietà al comune di Venezia per essere destinato anche alle finalità di cui al comma 2 e alle funzioni urbane di residenza e servizi, verso un corrispettivo fissato dall'ufficio tecnico erariale per il cui pagamento potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità; parte alle università veneziane, in concessione perpetua ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4. Con successiva convenzione lo Stato, l'università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto universitario di architettura di Venezia e il comune di Venezia determinano entro tre mesi i mappali

da assegnare a ciascuno dei destinatari e il prezzo del trasferimento in proprietà».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

“3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta”.

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.

2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - (*Venezia e Chioggia*). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonchè variante agli strumenti urbanistici generali.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti indi-

viduali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1º gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai soggetti, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, nell'articolo 10 richiamato, sopprimere il comma 6.

1.100

RONCHI, FALQUI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RONCHI. Do per illustrato l'emendamento 1.100 e do per illustrato anche il successivo emendamento 1-bis.100, presentato al successivo articolo 1-bis.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Solo per le finalità».

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole».

4. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

5. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni».

6. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

7. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti e di Punta Sabbioni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza».

1bis.1

LA COMMISSIONE

Al comma 5, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da «situati» fino alla fine del periodo con le altre: «del comprensorio il cui ambito è definito dal comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale del Veneto 27 febbraio 1990, n. 17».

1bis.100

RONCHI, FALOUT

Al comma 5, primo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «novanta giorni».

1bis.3

LA COMMISSIONE

Al comma 7, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Sant'Erasmo».

1bis.4

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FANTE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1-bis si illustra da sé: la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il parere sui progetti delle opere dello Stato oltre che sulle opere dei privati.

L'emendamento 1-bis.3 eleva a 90 giorni la proroga del termine entro cui la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere. L'emendamento 1-bis.4, infine, estende la possibilità di irrigazione dei campi orticoli anche all'isola di Sant'Erasmo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge.

FANTE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1-bis.100.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1-bis.1. Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 1-bis.100 e 1-bis.3, mentre il parere del Governo è contrario sull'emendamento 1-bis.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Ronchi e Falqui.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.100, presentato dai senatori Ronchi e Falqui.

Non è approvato.

RONCHI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La provincia di Venezia conduce una campagna di ricerca volta ad appurare la presenza, la consistenza e la provenienza di inquinanti nelle acque e nei sedimenti della laguna veneta».

2.100

RONCHI, FALQUI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RONCHI. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FANTE, relatore. Esprimo parere contrario.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Ronchi e Falqui.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza è vietata l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi, nelle acque prospicienti la costa adriatica a nord della foce del Po di Goro».

2.0.100

ARMANI, BINAGHI, CAPPELLI, PODESTÀ,
ROSSO, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO, MASIERO, DELL'UOMO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini di evitare il ripetersi di fenomeni di subsidenza è vietata l'estrazione di idrocarburi o gas nel raggio di 12 miglia nautiche dalla costa della regione Veneto».

2.0.101

ARMANI, BINAGHI, CAPPELLI, PODESTÀ,
ROSSO, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO, MASIERO, DELL'UOMO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di perforazione e di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza».

2.0.16

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini di evitare il ripetersi di fenomeni di subsidenza, per procedere all'estrazione di idrocarburi e gas al largo della costa della regione Veneto, è necessario il preventivo parere favorevole rilasciato dal Ministero dell'ambiente, di concerto con la regione Veneto».

2.0.102

ARMANI, BINAGHI, CAPPELLI, PODESTÀ,
ROSSO, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO, MASIERO, DELL'UOMO

All'emendamento 2.0.16, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di perforazione e» e al secondo periodo dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «entro il termine di 180 giorni».

2.0.16/1

TABLADINI, VISENTIN, ROVEDA, PAINI, PEDRAZZINI, FONTANINI, BUSNELLI, BOSO,
TERZI, BACCARINI, ZACCAGNA, BEDIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I progetti e le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel sottosuolo del tratto di mare territoriale e della piattaforma continentale italiana compresi fra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po sono sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, anche al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. Fino alla conclusione di detta procedura le attività relative a concessioni già rilasciate non possono essere iniziate o proseguite. La Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è all'uopo integrata con 8 esperti designati, due ciascuno, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Università di Padova, dalla regione Veneto e dal Servizio geologico nazionale, in rappresentanza dei predetti enti, e senza diritto a compenso».

2.0.150

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GUGLIERI. Signor Presidente, vorrei illustrare, se lei consente, sia l'emendamento 2.0.100, sia l'emendamento 2.0.101, sia infine l'emendamento 2.0.102, che tendono tutti allo stesso fine pur proponendo misure

alternative. La motivazione è quindi unica, perchè si tende con questi emendamenti ad impedire il prelievo di idrocarburi nelle acque prospicienti la laguna di Venezia, in quanto si ritiene che il beneficio derivante dall'estrazione di questi idrocarburi sia irrilevante rispetto al danno che, viceversa, provocherebbe il prelievo, derivante dalla subsidenza, come già hanno evidenziato altri senatori.

In effetti con questi prelievi si verrebbero a vanificare gli interventi stabilizzatori che sono stati effettuati in vari decenni al fine di evitare ulteriori danneggiamenti, quindi, in sostanza, si provocherebbe un danno per l'attività portuale e per il turismo balneare.

Si è anche parlato di azione di monitoraggio da parte dell'Agip. Noi non siamo del tutto soddisfatti di questa attività di monitoraggio, perchè non dà assolutamente delle garanzie. Inoltre è stato detto che una volta che il fenomeno della subsidenza è innestato, è partito, difficilmente può essere fermato: in pratica ha un andamento irreversibile.

Per questi motivi, signor Presidente, chiedo l'approvazione degli emendamenti 2.0.100, 2.0.101 e 2.0.102.

FANTE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.16 si riferisce ad un tema di cui si è trattato anche nell'ambito della discussione generale. La Commissione di merito, all'unanimità, cioè con l'accordo dei rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, ha elaborato questa proposta emendativa che prevede innanzi tutto che il Ministro dell'ambiente sottoponga i progetti ad una valutazione di compatibilità ambientale d'intesa con la regione Veneto, di cui non si può disconoscere assolutamente la capacità e anche il dovere di intervenire per quanto riguarda la salvaguardia di Venezia. Non capisco per quale motivo la regione Veneto non dovrebbe intervenire in proposito e non essere parte, d'intesa con il Governo, per valutare (e ciò l'emendamento lo stabilisce chiaramente) se esistano o meno problemi di subsidenza - è di questo che stiamo parlando -. Se questa valutazione, affidata ad esperti di tutte le parti (abbiamo visto che vi sono opinioni scientifiche diverse) porterà, nel senso specifico della subsidenza, alla conclusione che non c'è alcun pericolo, si continuerà a procedere alle perforazioni e anche all'estrazione. Ripeto che la 13ª Commissione permanente ha approvato all'unanimità questo emendamento.

Onorevoli colleghi, nel valutare questo emendamento non dobbiamo farci prendere dall'emotività per quanto riguarda la salvaguardia ambientale, che certamente ci coinvolge prima di tutto per essere senatori provenienti dalle città di Chioggia e Venezia; dobbiamo considerare nello stesso tempo l'importanza degli investimenti che ha realizzato l'Agip, che ammontano a circa 1.200 miliardi e il fatto che questa azienda rappresenta a livello internazionale l'efficienza dell'industria italiana (anche di ciò dobbiamo tener conto).

In sostanza, con questo emendamento la Commissione ha voluto evidenziare il problema energetico ed anche quello ambientale di sua più stretta competenza. Pertanto rivolgo una viva raccomandazione a tutti i senatori (rappresentati nell'ambito della Commissione che ha votato all'unanimità questa proposta emendativa) perchè approvino l'emendamento 2.0.16.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 2.0.150 risponde sostanzialmente, anche in via migliorativa (se mi è consentito dirlo), alle preoccupazioni che sono state manifestate. In esso si procede ad una precisazione e ad una migliore definizione dei rapporti istituzionali. Sostanzialmente, l'articolo che si vuole introdurre dopo l'articolo 2 con l'emendamento 2.0.150 si può dividere in tre punti. Il primo concerne la sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle attività di ricerca e di coltivazione anche in riferimento al fenomeno della subsidenza.

Al secondo capoverso di tale disposizione - e questo è il secondo punto - vorrei introdurre una modifica migliorativa e di chiarificazione, nel senso di sostituire le parole «le attività relative a concessioni già rilasciate» con le seguenti: «tutte le attività di coltivazione». Si tratta di una dizione più chiara e definitiva. Quindi, tale capoverso reciterebbe: «Fino alla conclusione di detta procedura tutte le attività di coltivazione non possono essere iniziate o proseguite».

Il terzo punto prevede l'allargamento della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, per includere esperti e rappresentanti della regione Veneto e dell'Università di Padova.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, per pura combinazione mi trovo ad essere anche un tecnico della materia, ma cercherò comunque di non affliggervi con una lezioncina di geotecnica: non sarebbe assolutamente il caso, tenendo conto del fatto che ne ho già sentite alcune non del tutto plausibili.

Io non sono in grado, ma credo non lo sia nessuno in questo momento, di dichiarare che a seguito dell'emulsione, vale a dire del prelevamento di gas o di liquido, può verificarsi il fenomeno della subsidenza. Questo è impossibile affermarlo perchè bisognerebbe conoscere esattamente la situazione del sottosuolo, e cioè se questo gas viene emunto da calcarei a cellette - cioè da rocce tanto per intenderci - o da sabbie o da ghiaie. Ciò posto, il concetto fondamentale è che finchè non avviene emulsione comunque non può avvenire subsidenza.

Quindi impedire che questa società possa esercitare la sua attività di prospezione ed anche di perforazione è secondo me qualcosa di pazzesco.

Viceversa, ritengo che questa società possa operare in tal senso, salvo - ed è questo appunto in sintesi il dettato dell'emendamento 2.0.16/1, da me presentato insieme ad altri senatori - istituire una commissione che stabilisca se si può emungere o meno; e vi spiego perchè. Nel Texas, ad esempio, giacimenti di qualsiasi dimensione vengono valutati per la loro capacità e poi vengono chiusi. Ciò accade perchè è evidente che oggi il petrolio viene comprato da altri paesi che lo cedono a prezzi sicuramente inferiori ai costi che gli Stati Uniti sopporterebbero per prelevare il proprio petrolio.

Ora, il giacimento di cui stiamo parlando è il più importante che è stato scoperto in Italia da quando si stanno facendo le prospezioni. Anche se l'Agip non lo ha dichiarato, in effetti è forse uno dei giacimenti più importanti d'Europa. Per fare degli studi in tal senso proponiamo un termine di 180 giorni; nessuno vuole che Venezia affondi: per carità, non deve abbassarsi neanche di un centimetro, perchè già questo sa-

rebbe estremamente dannoso per una città come Venezia. Stante questa situazione, prima di emungere, evidentemente una commissione dovrà stabilire se questo è possibile o meno. In quest'ultima ipotesi, tali giacimenti verrebbero chiusi e l'attività estrattiva potrebbe riprendere solo qualora dovessimo entrare, ad esempio, in un periodo di autarchia o in presenza di un immediato bisogno. Ciò posto, ripeto che, finchè non viene emunta alcuna parte di gas, non avviene il fenomeno della subsidenza. Questo è un concetto fondamentale e poichè il nostro emendamento si colloca in tale ordine di idee vi invito a votare a favore di esso. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).*

CASADEI MONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI MONTI. Intervengo in riferimento agli emendamenti del senatore Tabladini, del Governo e della Commissione, in quanto le tematiche sono tutte collegate tra loro.

Quale senatore eletto nel collegio di Ravenna, vorrei portare al Senato l'esperienza vissuta dalla mia città sui problemi della subsidenza e dell'estrazione per segnalare un'indicazione corretta alla soluzione del problema. Ricordo che le estrazioni *off shore* iniziarono a Ravenna nel 1974, in un primo momento senza discussioni; successivamente si manifestarono i primi fenomeni di subsidenza che si estesero durante gli anni Settanta fino a provocare un abbassamento del livello del suolo di circa 60-70 centimetri. Vivo fu l'allarme della città e fu logico operare una correlazione con l'emungimento del metano. La soluzione fu quella di affidarsi alla conoscenza e alla ricerca. Gli enti locali avviarono un notevole numero di ricerche, in seguito alle quali si raggiunse il convincimento che la causa della subsidenza non era legata all'estrazione del metano anche perchè in realtà quest'ultimo veniva prelevato a profondità superiori ai 2.000 metri sotto il livello del mare, quanto dal formidabile emungimento delle acque di falda freatica che venivano utilizzate sia dai nuovi insediamenti civili che dall'industria.

Nel 1980 venne varata un'importante legge per Ravenna, la prima legge nazionale sulla subsidenza, che impose un draconiano controllo delle acque, controllo che venne poi realizzato. Da quel momento, ormai sono passati quindici anni, non si sono più verificati fenomeni di subsidenza ma i controlli sulle acque continuano ogni tre mesi, mentre si seguita ancora ad estrarre metano. Dunque, pur continuando ad estrarre il metano, il fenomeno della subsidenza si è interrotto.

Questo lo dico non per sostenere che tutte le situazioni sono uguali, perchè ciò sarebbe contrario alla scienza, alla ricerca critica, ma soltanto per ricordare che la nostra soluzione si basò sulla ricerca. La mia opinione pertanto è favorevole al decreto-legge del Governo nella parte in cui propone, richiede ed impone una verifica di accertamento ambientale e quindi si propone di bloccare, per il tempo necessario a questa valutazione di impatto ambientale, l'emungimento di metano, le coltivazioni.

Per la stessa ragione credo che non si possa vietare la ricerca petrolifera, che anzi deve poter continuare perchè, insieme alle relative

perforazioni, non può in alcun modo ingenerare fenomeni di subsidenza.

Questo è il motivo per cui sono favorevole all'emendamento del Governo e lo sono meno all'emendamento della Commissione laddove quest'ultimo prevede che anche le attività di ricerca e di perforazione connesse alla ricerca debbano essere sospese; credo invece che la sospensione debba riguarda la coltivazione e l'impiego del metano.

In sostanza, lo stesso principio, lo stesso criterio della ricerca che presiede alla richiesta della valutazione di impatto ambientale, e quindi alle esigenze dell'ambiente, deve presiedere anche alle altre esigenze della produzione. Inoltre, ritengo che opportunamente si debba concordare una temporizzazione della sospensione. Su queste linee mi trovo concorde con l'emendamento del Governo e con quello del senatore Tabladini, nella speranza che, recependo anche l'emendamento della Commissione, si possa giungere ad un miglioramento complessivo del testo.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, spenderò qualche minuto in più perchè non sono intervenuto nella discussione generale. Questo infatti è - a mio avviso - uno dei punti nevralgici e strategici di tutto il decreto che stiamo discutendo.

Desidero, però, signor Presidente, innanzi tutto segnalare a quei colleghi che magari non lo sanno che il tema concernente l'estrazione di idrocarburi nel territorio lagunare è stato oggetto (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*), nel consiglio comunale di Venezia, di appassionati dibattiti alla presenza di gran parte della cittadinanza. Queste riunioni del consiglio comunale si sono concluse, signor Presidente, con tre ordini del giorno votati all'unanimità da tutti i gruppi consiliari; essi portano la data del 15 marzo, del 3 aprile e del 15 maggio 1995. A ciò si aggiunga che il consiglio regionale, nel marzo scorso, ha approvato all'unanimità un progetto di legge regionale che vieta la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, nel territorio della provincia di Rovigo e nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Noi, signor Presidente, questi atti li condividiamo tutti perchè il pericolo di effetti negativi che potrebbero derivare dall'estrazione degli idrocarburi al largo delle coste venete, e cioè nel tratto di mare che va dalla laguna veneta al Delta del Po, non è una tesi scioccamente difensivista, ma un problema serio che necessita della massima attenzione in quanto si mette a rischio il profilo altimetrico di dette zone, tra l'altro strettamente legato al futuro economico di preziose aree costiere.

È noto, al riguardo, che autorevoli studiosi dell'università di Padova sostengono l'esistenza di un collegamento diretto tra l'estrazione del metano al largo e il verificarsi di fenomeni di subsidenza in provincia di Rovigo e nel territorio del Delta del Po.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, siamo oggi tutti coscienti della straordinaria fragilità dell'equilibrio ambientale che connota i litorali di Venezia e di Chioggia e della necessità di salvaguardare un intero patrimonio artistico e storico che è un bene di rilevanza mondiale, non solo nazionale. L'abbassamento del suolo anche di pochi centimetri – e siamo convinti di quanto sto dicendo – significherebbe l'aumento del numero dei giorni di acqua alta in un anno, con conseguenze disastrose per Venezia. Inoltre, causerebbe un aumento del fenomeno di erosione delle spiagge, con pesanti effetti sull'economia turistica e balneare dei litorali. In sostanza, una volta innescato il fenomeno della subsidenza, a poco servirebbe l'arresto immediato delle trivellazioni.

Lo Stato ha speso ingenti somme di denaro per conservare questo grandissimo patrimonio che il mondo intero ci invidia. Non si può dunque rischiare con leggerezza di mettere ulteriormente in pericolo il futuro di Venezia e del Delta padano.

La nostra cultura e la nostra coscienza artistica e storica non possono tornare indietro di almeno 40 anni in cambio del discutibilissimo calcolo economico basato sulla estrazione di una quantità di idrocarburi non ben definita e che non potrebbe comunque giustificare il danno storico ed economico che potrebbe provocare.

Signor Presidente, per il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere questi elementi, la cultura e la storia, sono valori irrinunciabili, per cui dichiaro il nostro voto favorevole, in coerenza con il contributo offerto in Commissione, solo sull'emendamento 2.0.16, mentre voteremo contro tutti gli altri emendamenti, sia quelli presentati dal Governo sia quelli presentati da altri colleghi. Questo è un elemento di coerenza. In Commissione si è registrato il contributo di tutte le forze politiche: riteniamo quindi che questo emendamento, il più giusto ed il più consona, dovrebbe essere votato da tutti i parlamentari che lo hanno sostenuto in Commissione. (*Applausi del senatore Fabris*).

BACCARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, dopo l'intervento del senatore Casadei Monti, ritenevo che non fosse più necessaria questa dichiarazione di voto, ma l'ultimo intervento del senatore e amico Carcarino mi impone di prendere la parola per un chiarimento. Non credo che in quest'Aula ci sia alcuno che abbia minore sensibilità di quella espressa or ora dal senatore Carcarino in relazione ai problemi di Venezia ma anche di Ravenna.

La storia della subsidenza – lo ricordava prima il collega Casadei Monti – e delle analisi realizzate su tale fenomeno dimostra che esso è stato quasi esclusivamente determinato dall'emungimento delle falde freatiche, in gran parte dovuto all'industria chimica o all'industria agricola legata alla trasformazione alcolica (Forlimpopoli è uno di questi casi) nonché al prelievo di acque per ragioni agricole, nelle nostre zone assai elevato. Si tenga presente che in alcune zone di Ravenna il fenomeno della subsidenza ha superato i 60/70 centimetri e raggiunto addi-

rittura il metro; anche nell'entroterra forlivese si sono verificati abbassamenti del suolo compresi tra i 30 e i 40 centimetri, come nel caso di alcune zone del comune di Forlimpopoli, nei pressi di alcuni stabilimenti, determinando lesioni in molti fabbricati.

È stato altresì dimostrato con i nuovi sistemi satellitari che tale fenomeno è pressoché assente negli emungimenti da piattaforma. Se mi pare, quindi, un atto dovuto, necessario l'introduzione da parte del Senato, a differenza della Camera dei deputati, di una clausola di salvaguardia così come viene proposto con l'emendamento presentato dalla Commissione, è, però, altrettanto dovuto e necessario un confronto sereno sulla possibilità, oggi più che mai presente, di analizzare e verificare il fenomeno con sufficiente attendibilità e con rapidità, data la disponibilità di tecnologie di alta precisione.

Per queste ragioni penso che il subemendamento proposto dal collega Tabladini meriti il nostro voto favorevole. Da un lato è opportuno escludere dalla sospensione cautelativa le attività di perforazione, che di per sé non provocano il fenomeno della subsidenza, mentre dall'altro è necessario, una volta accertate le garanzie che abbiamo richiesto, che venga rispettato un termine di scadenza della sospensione che viene ora introdotta nell'articolo rispetto al testo Camera.

FALQUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento presentato dal collega Tabladini ed altri senatori nonché sull'emendamento presentato dal Governo.

Il senso dell'emendamento illustrato dal senatore Tabladini va nella direzione di una richiesta di verifica. Stando a quanto affermato dal collega Tabladini, infatti, non si esclude la necessità di una verifica ma quest'ultima - ed è qui il punto di dissenso - va fatta seriamente e secondo quei principi e quelle direttive che in Europa regolano la valutazione di compatibilità delle coltivazioni dei campi minerari o energetici. Non siamo quindi un'eccezione, non siamo il caso Italia ma siamo un paese che vive entro le regole proprie della Comunità europea.

Questa serietà di valutazione va oltre i centottanta giorni cui si riferisce l'emendamento presentato dal senatore Tabladini. Infatti, le relazioni che il collega Ronchi, sia pure sommariamente, ha illustrato, redatte da eminenti personalità del mondo scientifico italiano, sottolineano che la difficoltà maggiore nel rilasciare al buio queste concessioni e autorizzazioni riguarda proprio l'estensione del campo relativo alle prospezioni per l'estrazione del metano e quanto è attinente al campo di subsidenza potenzialmente inducibile dall'inizio di queste attività. Colleghi del Senato, dobbiamo quindi svolgere due attività di verifica ed ecco quindi l'incongruità del ragionamento pur legittimo del collega Tabladini. Se il Senato non avesse posto tali problemi, non sappiamo se l'Agip avrebbe presentato i suoi studi, così come giustamente qualche collega ha rilevato, diversamente da quello che si fa in tutti i paesi europei. Il collega Tabladini ha citato il caso del Texas che riguarda prospezioni in terraferma, ma anche nel caso dei numerosissimi campi di coltivazione

oceanica e marina dell'Inghilterra, che danno luogo ad una imponente fornitura di idrocarburi in Europa, tutte le ispezioni vengono effettuate dall'apposito servizio con ben tre anni di anticipo prima della concessione dell'autorizzazione per l'effettivo inizio della perforazione del campo.

Trattandosi nel nostro caso di una zona a rischio — il collega Baccarini giustamente ricordava Ravenna, ma esiste anche il litorale che collega Ravenna con l'imponente Delta del Po —, non dobbiamo scoprire se esiste o meno la subsidenza. Questa è una zona a rischio conclamato di subsidenza e quindi anche il ragionamento sulle perforazioni di ricerca risulta improprio. Se dovessimo appurare se in questa zona esiste il fenomeno di subsidenza, il ragionamento del collega Tabladini sarebbe ineccepibile. Mi domando quando il nostro paese accetterà l'idea, peraltro contemplata dalla disposizione comunitaria in merito alla valutazione di impatto ambientale, circa la necessità che ogni paese sia dotato di un censimento delle aree sensibili e mi domando altresì se il Delta del Po, se la zona della costa del mar Adriatico che arriva fino a Ravenna non siano già oggi zone sensibili, zone a rischio conclamato di subsidenza.

Per questi motivi voteremo in senso contrario all'emendamento del senatore Tabladini; anche l'emendamento del Governo non raccoglie questa preoccupazione, dal momento che viene tenuta fuori la competenza della regione Veneto che noi riteniamo invece debba essere primaria, e non sussidiaria, nella valutazione di compatibilità della attività di prospezione.

CRESCENZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CRESCENZIO. Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi, desidero fare alcune sottolineature in merito al problema che interessa in modo particolare il Delta del Po. Abbiamo vissuto la fase dell'abbassamento con una media di bradisismo negativo di un metro e mezzo, esteso a un terzo di tutto il territorio, con alcune punte di tre metri e mezzo. Il nostro caso non è il caso di Ravenna, che si trova a una media più alta rispetto al livello medio delle acque marine. In circa un terzo del nostro territorio si registra un abbassamento di circa due metri rispetto alla cresta media dell'acqua del mare; quindi abbiamo un fenomeno negativo profondo, che potrebbe coinvolgere con continui allagamenti un terzo del territorio polesano.

Nel caso vi fosse un abbassamento del terreno di circa 30 centimetri non saremmo più in grado con gli argini a mare di difenderci dal pericolo continuo di alluvioni. Infatti, sorgendo su sedimenti recenti, risalenti al quaternario, gli argini non possono essere sopraelevati rispetto alla situazione attuale. Il sistema torboso di fondamento degli argini non consente sopraelevature, per cui per noi l'estrazione del metano potrebbe essere causa di sopravvivenza fisica in negativo di tutto il territorio.

Vorrei sottoporre all'attenzione di quest'Aula il caso specifico del Delta del Po. Se è vero che esiste una letteratura scientifica che esclude

un rapporto diretto tra estrazione del gas secco e terraferma, per quanto concerne l'abbassamento del suolo, esiste anche una letteratura scientifica che conferma che laddove è stato estratto gas secco si è verificato un abbassamento assai rilevante. Basti far riferimento al lago Maracaibo in Venezuela: l'abbassamento della costa del lago è stato di 9 metri; basti far riferimento al fondale del Mare del Nord che si è abbassato di 4 metri; basti far riferimento alla California, ove in alcuni punti l'estrazione di gas secco ha comportato un abbassamento compreso tra i 4 ed i 9 metri. Bene, per noi basterebbero 30 centimetri a far allagare l'intero Polesine. Ci siamo accorti di questo fatto proprio con l'alluvione del 1957 quando, durante le estrazioni, peraltro a quel tempo minimali dal momento che si estraevano una media di 200.000 metri cubi con 1.500 pozzi in territorio polesano, è stato sufficiente un abbassamento medio di 20-25 centimetri in un anno per provocare l'allagamento e l'alluvione dell'intera isola di Ariano Polesine.

In conseguenza di quei fatti, di quel bradisismo negativo, abbiamo dovuto rifare i ponti, procedere ad un riassetto del sistema delle bonifiche, risistemare in sostanza tutto il sistema irriguo per quanto concerne l'agricoltura, nonché rifare il sistema fognario dei centri più importanti del Polesine.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue CRESCENZIO). Questo è un fatto di dimensioni gravi per il nostro territorio, e quindi sollecito una valutazione in questo senso in rapporto all'emendamento 2.0.16. Prendo atto che il Governo ha fatto una proposta positiva rispetto alla situazione precedente, quando ci ha fornito dei dati piuttosto discutibili; forse neanche il Governo in quella sede aveva valutato la gravità della situazione in rapporto a Venezia e al Polesine. Esprimo pertanto un giudizio positivo, anche se la mia preferenza sarebbe per l'approvazione dell'emendamento espresso dalla Commissione, la quale ha studiato adeguatamente il problema, dimostrando una certa sensibilità. Ritengo pertanto che in quella direzione debba andare la nostra scelta in questa sede. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo)*.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, intervengo in relazione all'emendamento 2.0.16, perchè sugli altri due è già intervenuto il mio collega di Gruppo; si tratta quindi di un altro emendamento, sempre sullo stesso argomento, quindi le nostre dichiarazioni diventeranno complessivamente un'unica presa di posizione sulla materia.

Vorrei evidenziare, signor Sottosegretario, la differenza fra l'emendamento proposto dalla Commissione e quello proposto dal Governo.

che è una e molto chiara. L'emendamento del Governo praticamente dice che deve decidere il Governo, avvalendosi del parere della commissione VIA, che è però un parere consultivo. Questa commissione è integrata peraltro con vari rappresentanti e non è un organismo decisionale, ovviamente, ma un organismo che esprime un parere tecnico. La decisione spetta al Ministero dell'ambiente; se c'è dissenso tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'industria, la decisione spetta al Consiglio dei ministri. Quindi, secondo questo emendamento, è il Governo a decidere. Il Governo ci propone che su tale questione decida il Governo!

Il nostro emendamento prevede invece che il Ministero dell'ambiente decida d'intesa con la regione Veneto. Voglio sostenere per ragioni di merito e anche per ragioni istituzionali la necessaria intesa con la regione Veneto.

Le ragioni di sostanza a me sembrano evidenti. Sulla questione il Governo (e anche quelli precedenti) è stato sostanzialmente carente, anzi è venuto continuamente a riproporre le ragioni dell'Agip. Che garanzie abbiamo allora noi, per quanto riguarda Venezia e il Delta del Po, che queste ragioni improvvisamente possano cambiare da domani? Invece, la regione Veneto ha difeso l'interesse del territorio regionale e ha presentato un disegno di legge che chiede il blocco delle attività estrattive. Ebbene, Governo e regione valutino allora insieme i dati tecnici: insieme, perchè non credo che, alla luce di quanto è accaduto fino ad oggi, si possa delegare la soluzione di questo problema solo al Governo. E questo era per stare al merito.

In secondo luogo, vi è la ragione politica. C'è qualcuno che può pensare - e mi stupisco che anche i colleghi vadano in questa direzione - che vi sia un'intera regione che dice di no al proseguimento di queste attività e che ciò nonostante si possa ridurre un'intera regione ad un ruolo consultivo (limitato all'individuazione di due tecnici da inserire in una commissione) su un problema così esplosivo che riguarda il Delta del Po e nientemeno la città di Venezia? Noi possiamo pensare che si possa dire alla regione Veneto che su questa cosa decide il Governo e che alla regione stessa spetta soltanto la possibilità di farsi rappresentare da due tecnici all'interno della commissione VIA? Io credo che una posizione di questo tipo non stia nè in cielo nè in terra!

La terza ragione si riferisce poi ai precedenti istituzionali. Voglio sapere perchè per la regione Campania, per il golfo di Salerno e per il golfo di Napoli, si è seguita una procedura basata su un pronunciamento del TAR che ho prima citato, cioè la sentenza del 13 marzo 1987, n. 117, che recita: «Non può certo negarsi la legittimità di un'iniziativa di salvaguardia di un territorio regionale qualora sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni particolari di valore ambientale, archeologico o monumentale». Non si può allora negare in questi casi una competenza primaria della regione, che non può limitarsi all'indicazione di due tecnici presso la commissione VIA.

Vengo infine al problema concreto. Supponiamo che il Ministero dell'ambiente e il Governo continuino a fare ciò che hanno fatto finora, cioè dare ragione all'Agip (diciamo le cose come stanno!). Pensate allora che sia possibile procedere in questi lavori avendo contro l'intero consiglio comunale di Venezia e l'intera regione Veneto? Cosa avrebbe risolto allora questa procedura? Assolutamente nulla. Siccome non credo che

sia irresponsabile un'intera regione e un intero consiglio comunale, poichè il dato tecnico è tale per tutti, è bene che la regione Veneto partecipi, passo per passo, a pari livello del Governo centrale, alla verifica di questa sicurezza; ripeto: passo per passo e con pari responsabilità e ruolo. Non si può eliminare la regione Veneto con un trucco, approvando questo emendamento.

Signor Presidente, infine, evidenzierò una ragione politica e mi rivolgo ai senatori di tutti i Gruppi parlamentari e soprattutto del PDS. Ricordo che in Commissione ho presentato un emendamento che recepiva la proposta della regione Veneto, cioè il blocco per legge entro 12 miglia. Tutti i Gruppi della Commissione hanno concordato su una posizione che possiamo definire più moderata: non più il blocco per legge, ma una sospensione con verifica. Allora chiedo a tutti i Gruppi parlamentari di rispettare gli accordi che abbiamo preso.

Desidero far presente che io non ho riproposto gli emendamenti che avevo presentato in Commissione perchè ritengo che quando si concludono degli accordi politici ragionevoli essi vadano difesi. I colleghi che non sono membri della 13^a Commissione hanno presentato degli emendamenti e a tale proposito non si può dire nulla; tuttavia ritengo che l'accordo politico sull'emendamento approvato dalla Commissione vada difeso altrimenti anche i rapporti all'interno della Commissione non funzioneranno più. Ovviamente ciascuno può orientarsi come meglio crede: ma ciò va anche a scapito delle relazioni politiche.

Per quanto riguarda la questione di merito, credo che essa non sia sostanzialmente superata dall'emendamento del Governo per le ragioni che già sono state ampiamente illustrate; esso non risolverebbe il problema, ma aprirebbe una conflittualità ed una diffidenza ulteriore tra la regione, le popolazioni del Veneto, il comune e il Governo centrale, che finora non ha dimostrato di rispondere in maniera adeguata a tale questione. Quindi ritengo che sia giusto, anche per questa ragione sostanziale, che l'intesa con la regione Veneto sia una condizione fondamentale di questa verifica. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti e Lega Nord).*

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, colleghi della 13^a Commissione, è ovvio ed evidente che discutiamo in presenza di un fatto nuovo e rilevante per la materia che stiamo affrontando. Credo che tutti ricordiate la seduta in cui il Ministro Clò (non era presente il sottosegretario all'ambiente, professor Gerelli, che è una persona dagli orientamenti ambientalistici) non accettò alcun confronto con l'Aula e nessuna proposta di mediazione sulla questione dell'estrazione del metano. La questione venne riproposta presso la Camera dei deputati, ma in quella sede venne dichiarata inammissibile.

Su questa base noi abbiamo proceduto alla discussione in Commissione e desidero far presente che i Gruppi parlamentari non hanno concluso un accordo politico: è stato approvato un emendamento della

Commissione, un emendamento valido. A fronte di questa situazione oggi si pone un fatto nuovo, che non esisteva prima, cioè la proposta del Governo che introduce la questione fondamentale richiesta con diverse formulazioni dai vari Gruppi parlamentari: la sospensione delle attività di coltivazione e una valutazione tecnico-scientifica, che è impropria per un'Aula parlamentare. Ho molto apprezzato i senatori che hanno richiamato le esperienze del Texas, del Venezuela, di Ravenna e del golfo di Napoli. Sono necessarie conoscenze scientifiche e tecnologiche che io non possiedo, quindi non mi avventurerò su questo terreno. Capisco comunque la drammatizzazione della discussione perchè tale questione non coinvolge soltanto i valori di Venezia, che sono di livello mondiale, ma anche la situazione fragile e delicatissima di questa città e di quella costa, non solo in relazione alla questione del metano, ma forse a maggior ragione in relazione all'innalzamento della temperatura e del livello dei mari. So benissimo che stiamo affrontando una questione delicatissima per cui alle cautele va applicato una moltiplicatore; condivido fino in fondo questa preoccupazione.

L'emendamento presentato dal Governo recepisce a mio parere il 90 per cento - se posso esprimermi in termini quantitativi - dell'emendamento proposto dalla Commissione, che consiste nella sospensione delle attività e nella sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale. Ritengo che la drammatizzazione sia giusta in relazione alle prospettive di Venezia, mentre non sarebbe giusta una drammatizzazione della discussione in relazione ai diversi testi proposti. Ad esempio, ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori sia migliorativo dell'emendamento presentato dalla Commissione, e che la valutazione di impatto ambientale - i colleghi della Commissione sanno che non invento ora questa opinione perchè l'ho sostenuta in quella sede - sia una procedura alla quale dobbiamo dare fiducia. La Commissione stessa sta esaminando in sede deliberante un disegno di legge concernente la procedura di valutazione di impatto ambientale ed in esso non c'è scritto che alla fine si decide di concerto tra il Ministro dell'ambiente e la regione interessata, ma che vi è una commissione tecnico-scientifica, composta con equilibrio e attenzione e poi una decisione responsabile del Ministero dell'ambiente, seguita dal dibattito politico.

A mio avviso, se non diamo fiducia alla valutazione di impatto ambientale per una questione di tale rilievo, non diamo neanche fiducia al disegno di legge, i cui primi firmatari sono il senatore Ronchi ed il sottoscritto, che stiamo esaminando in Commissione.

Per la verità, ripeto un'espressione usata in Commissione, non è il caso di fare una linea del Piave sulla dizione «d'intesa», ma credo sia meglio seguire le strade maestre e le procedure ordinarie per la valutazione di impatto ambientale su una questione di rilievo internazionale, e non locale, quale è quella di Venezia e nazionale quali sono quelle dell'Adriatico e del metano. Credo che a tal proposito debba essere assunta una responsabilità nazionale.

Paradossalmente, se ci trovassimo nella situazione opposta, e cioè che gli interessi economici degli operatori della costa fossero per l'escavazione del metano, dell'acqua e di altre materie che producono una maggiore subsidenza, daremmo alla comunità locale il potere

di decidere di affossare Venezia? Io dico di no, perchè vi sono anche questioni di principio e di pulizia dei testi legislativi!

Normalmente affidiamo la valutazione di impatto ambientale alla responsabilità di una commissione del Ministero dell'ambiente. In questo caso, per il contributo dato il Governo propone di integrare la commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale con esperti designati dal Servizio geologico nazionale, dall'Università di Padova, dalla regione Veneto e dal Consiglio nazionale delle ricerche; e questa a me pare una proposta ragionevole. Infatti, il cuore della decisione che il Parlamento adotta è la sospensione: noi oggi decidiamo di sospendere.

SPECCHIA. Allora, tanto vale aspettare!

GIOVANELLI. È questo il senso della discussione, e quindi sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo. Non nutro nessuna contrarietà nei riguardi dell'emendamento presentato dalla Commissione, che ho votato, e che non è sostanzialmente diverso da quello del Governo, anche se ritengo quest'ultimo proceduralmente più corretto.

Inoltre, sono favorevole al subemendamento presentato dal senatore Tabladini e contrario agli emendamenti che propongono il divieto di estrarre metano, non perchè mi senta di affermare che esso non deve essere prescritto, ma perchè una valutazione di questo genere il Parlamento non la può fare di punto in bianco sulla base di una preoccupazione sia pure fondatissima, quando ci sono i modi e i tempi per un approfondimento tecnico e scientifico nonchè i tempi politici per tornarci sopra e per non fare alcuna forzatura in tale direzione.

Posso infine aggiungere che, per quanto mi riguarda, se vi dovesse essere un solo dubbio concernente l'abbassamento del livello di Venezia sul mare e sull'interesse economico a proposito del metano, sceglierei naturalmente sempre la salvaguardia di Venezia. (*Applausi del Gruppo Progressisti-Federativo e del senatore Baccarini*).

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, cari colleghi, come già altri hanno sottolineato, davanti ai nostri occhi abbiamo delle proposte che fanno tutte riferimento alla sospensione delle attività di estrazione ma che poi sono diverse quanto alle competenze e a quale tipo di attività sospendere.

Vorrei ricordare, ai colleghi della Commissione innanzi tutto e poi ai colleghi presenti in Aula nonchè al senatore Giovanelli, che in Commissione abbiamo faticosamente raggiunto un'intesa pur essendo il Governo contrario anche alla sospensione. Questa intesa è stata raggiunta invitando un collega della Lega, che era decisamente favorevole all'idea del divieto, a modificare il suo intendimento per confluire sulla posizione raggiunta dalla Commissione. Do atto a quel senatore di avere responsabilmente condiviso la posizione della Commissione e a tutti i componenti della Commissione di avere fatto uno sforzo rinunciando a qualcosa perchè in esame erano due problemi tuttora presenti. Uno è quello relativo ai pericoli derivanti da

queste perforazioni per Venezia, l'altro è quello legato alla conversione del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda quest'ultimo problema ritengo che quanto più l'Aula sarà compatta e rispetterà un impegno assunto in Commissione non come singoli senatori ma come rappresentanti di tutte le forze politiche, tanto più sarà facile che queste valutazioni siano accettate anche dalla Camera. Se invece al Senato dovesse passare un testo diverso anche solo parzialmente da quello approvato in Commissione all'unanimità, alla Camera i problemi si riproporranno con il rischio che alla fine il decreto-legge non sia convertito in legge, decada e quindi non si abbia più alcuna sospensione, alcun provvedimento (perchè sotto questo aspetto il testo del decreto-legge non contiene alcun riferimento) per quanto riguarda la perforazione e i pericoli per Venezia. Quindi, vorrei fare sommessamente appello ai colleghi, con tutto il rispetto e il ringraziamento per il fatto che il Governo oggi, contrariamente alla giornata di ieri, condivide sostanzialmente il merito delle richieste di tutti e con tutto il rispetto per l'emendamento proposto dal senatore Tabladini, di votare l'emendamento della Commissione che, lo ripeto, è il frutto di un faticoso compromesso raggiunto al fine di risolvere le questioni legate una alla città di Venezia e l'altra alla conversione in legge del decreto-legge.

Per quanto ci riguarda, non solo per un rispetto formale dei patti e degli impegni ma anche perchè riteniamo che quella sia la migliore soluzione possibile, voteremo a favore dell'emendamento della Commissione. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia e del senatore Peruzza)*

DONISE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONISE. Signor Presidente, do atto al Governo e in particolare al sottosegretario di Stato per l'ambiente, professor Gerelli, così com'è stato rilevato in precedenza anche dal senatore Giovanelli, di aver mostrato, rispetto a toni e contenuti ascoltati in precedenti occasioni in Aula, una responsabile e seria attenzione al problema di Venezia e della laguna veneta.

Pertanto, oggi la più serena discussione consente, io credo, una decisione non solo appropriata e consapevole ma anche largamente unitaria del Senato.

Hanno detto bene i colleghi senatori Casadei Monti, Baccarini ed anche il senatore Tabladini con il suo emendamento relativo ai tempi: affidiamoci alla conoscenza scientifica rigorosa per una decisione che tenga conto sì delle ricerche e dei progetti dell'Agip, ma che sia anche attenta a salvaguardare la vita della città di Venezia. Di una città e di una laguna che, nella loro lunga storia, hanno saputo, con un'aspra lotta, raggiungere un equilibrio armonico tra uomo e natura, soprattutto - vorrei sottolinearlo - in virtù dell'esercizio di un'alta opera di buon governo delle classi dirigenti e delle istituzioni della Repubblica veneta.

Io credo che, da questo punto di vista, il testo proposto dalla Commissione, oltre ad essere nel merito più chiaro e preciso, compia anche una scelta politica importante, che manca nell'emendamento del Governo e che io invece ritengo debba essere presente nella decisione del

Senato e nell'orientamento di un Gruppo come quello dei Progressisti-Federativo: la scelta cioè di concordare con la Regione Veneto una decisione. La decisione riguarda contemporaneamente la comunità nazionale e una comunità locale che noi vogliamo abbia, sempre più, competenza e capacità di Governo, soprattutto sui temi concernenti il governo del territorio e le decisioni di politica ambientale.

Per questi motivi, quindi, voterò l'emendamento proposto e accolto già in Commissione. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

LASAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, volevo molto brevemente ricordare un fatto estremamente semplice: stiamo parlando di Venezia, di una città che, per duemila anni, si è difesa e ha rappresentato una delle più grandi e gloriose storie del nostro paese e stiamo discutendo anche di un emendamento che ha presentato la Commissione all'unanimità, che dà ragione, per quel che riguarda il Gruppo Forza Italia, a tutti i senatori che sono intervenuti sino ad ora.

Non c'è un conflitto, stiamo parlando di procedere ad una valutazione di impatto ambientale e di attuare una ricerca sui giacimenti, però, vorrei riportare qui l'idea di Venezia, di una città che credo possa scomparire a seguito di un errore estremamente semplice commesso da quest'Aula.

Mi auguro pertanto che tutti voteranno per non commettere quell'errore. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FANTE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sugli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101 in quanto intendo sostenere l'emendamento 2.0.16 della Commissione. Nell'esprimere il mio parere, volevo innanzi tutto rivolgermi al Governo, nella persona del sottosegretario all'ambiente, professor Gerelli. Il Governo, a differenza di un mese e mezzo fa, ha inteso avvicinarsi alle posizioni espresse dal Parlamento, dimostrando una certa sensibilità. Inoltre, vorrei ricordare e sottolineare al professor Gerelli che questa moratoria «metano» non deve significare la sconfitta dell'immagine aziendale dell'Agip, bensì una presa di posizione responsabile anche dell'Agip che l'ha dimostrato con le sue ricerche, la sua prospezione ed i suoi elaborati.

Quindi l'emendamento proposto dalla Commissione, votato all'unanimità (e lei lo sa benissimo in quanto era presente), prevede la partecipazione a questa valutazione della regione Veneto e del Ministero dell'ambiente che lei qui rappresenta. Non si può sottacere che la regione Veneto ha presentato una proposta di legge di iniziativa regionale che così recita nell'introduzione: «La regione del Veneto ritiene doveroso, nell'interesse della tutela ambientale del proprio territorio, esclu-

dere qualsiasi danno derivante dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi». Questo la regione ritiene di escludere; il provvedimento prosegue poi: «Le città di Venezia e di Chioggia» - e ricordo anche il Delta del Po - «non possono essere esposte al rischio di subire ulteriori abbassamenti del suolo, con l'aumento del fenomeno acqua alta per dannose azioni entropiche».

Questo disegno di legge di iniziativa regionale è stato votato favorevolmente da 38 consiglieri su 38. Se il problema diventa anche nazionale o internazionale, come affermava il senatore Giovanelli, è bene che da questo Parlamento sia approvato con il massimo consenso l'emendamento che si avvicina a quello proposto dal Governo ma che fa rilevare la presenza del Ministero dell'ambiente, quindi del Governo, e anche della regione.

Propongo pertanto di modificare il subemendamento presentato dal senatore Tabladini, a parte là dove si propone di sospendere le attività di perforazione, che, a mio avviso, in quanto facenti parte della ricerca, possono costituire un'ulteriore accrescimento delle conoscenze di questo pericolo della subsidenza. Invito i presentatori a modificare il termine proposto nella seconda parte dell'emendamento: anzichè prevedere il termine di 180 giorni, sarei favorevole ad una estensione di detto termine a 12 mesi. In conclusione sarei favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione modificato dal subemendamento del senatore Tabladini con questa correzione del termine.

Chiedo in ogni caso al senatore Tabladini se accetta la mia proposta di modifica.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, lei accoglie la proposta di modifica avanzata testè dal relatore?

TABLADINI. Non ho difficoltà a modificare il termine previsto da 180 giorni in «12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; anzi, un termine più lungo può risultare più utile per procedere alle necessarie prospezioni al fine di fornire maggiori sicurezze alla città di Venezia. Sono certamente favorevole ad ogni misura che possa garantire maggiormente Venezia. (*Applausi dei senatori Baccarini e Fabris*).

PRESIDENTE. Senatore Fante, la prego di pronunciarsi anche sui restanti emendamenti.

FANTE, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.102 nonchè sull'emendamento 2.0.150, presentato dal Governo.

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere del Governo è ovviamente negativo su tutti gli emendamenti relativi al fenomeno della subsidenza, ad eccezione dell'emendamento presentato dal Governo. Sono emersi nel corso del dibattito alcuni commenti anche positivi, dei quali ringrazio; vorrei soltanto osservare che il mutato atteggiamento del Governo riguardo a questo tema, così come è stato più volte rilevato, in parte può derivare dall'osservanza del vecchio adagio «È del saggio mutar consiglio», ma deriva anche dal fatto che la propo-

sta iniziale sulla quale il Governo si era espresso con una certa evidenza, era assai più massimalista di quella attualmente avanzata e assai meno argomentata di quanto non accada oggi. Quindi più massimalista ed estesa, che richiama forse una reazione un po' estrema, ed assai meno argomentata. Inoltre, sembrava ignorare le attività di monitoraggio che, tra l'altro, per il fenomeno della subsidenza ed altri, sono già in opera.

L'emendamento presentato dal Governo è equilibrato e la fiducia nell'attività riguardante la valutazione di impatto ambientale e la relativa commissione, integrata come da noi indicato, credo sia ben riposta, come già alcune valutazioni riferite ad importanti questioni ambientali hanno rilevato. Il rapporto fra il Governo e la regione veneta è istituzionalmente corretto ed equilibrato e non è pensabile che il Governo, in maniera dialettica, non sia in grado di valutare un fenomeno di importanza nazionale, anzi mondiale, quale quello riguardante la città di Venezia.

In conclusione, ripeto che il Governo esprime parere ovviamente favorevole sul proprio emendamento e contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Armani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.101, presentato dal senatore Armani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.16/1, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori, con la modifica tendente a sostituire le parole: «180 giorni» con le altre: «12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.16, nel testo emendato, presentato dalla Commissione.

È approvato. (*Applausi dei senatori Fabris, Pieroni e Carcarino*).

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 2.0.102 e 2.0.150 sono preclusi.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 3, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 1995,» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina».

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisce all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco».

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni».

2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360,

sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera *d*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale».

6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «documentate necessità» sono sostituite dalle seguenti: «accertate necessità».

1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile».

3.100

RONCHI, FALQUI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «documentate necessità» sono sostituite dalle seguenti: «accertate necessità».

1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile».

3.101

CARCARINO, PERUZZA

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità"».

3.104

PERUZZA

Al comma 1-bis, dopo le parole: «sono inseriti i seguenti» inserire i seguenti periodi: «Il conduttore entro 60 giorni dalla notifica della non applicabilità della sospensione per documentate necessità del locatore, ove ritenga che tale documentazione non sia veritiera, può denunciare il fatto al Pretore, e la costituzione di parte civile nel relativo procedimento penale sospende l'esecuzione. Il Pretore con la susseguente sentenza può disporre, quale risarcimento in forma specifica, il ripristino del rapporto di locazione».

3.103

FABRIS, ROBUSTI, PEDRAZZINI, PERIN, REGIS,
PAGLIARINI, SERRA, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati, il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere a favore degli aventi diritto mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto».

3.102

RONCHI, FALQUI

Invito i presentatori ad illustrarli.

RONCHI. Do per illustrati gli emendamenti 3.100 e 3.102.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 3.101, da me presentato insieme al collega Peruzza, è stato già approvato dall'Assemblea, e si riferisce alla attestazione della necessità del proprietario... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Carcarino non riesce ad esprimersi.

CARCARINO. No, signor Presidente, riesco ad esprimermi.

PRESIDENTE. Non riusciamo a sentirla.

CARCARINO. Ci sono parole che sono più numerose della mia voce, evidentemente.

In questo emendamento proponiamo innanzi tutto di sostituire le parole: «documentate necessità» con le seguenti: «accertate necessità», all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'attestazione della necessità del proprietario di rientrare in possesso dell'alloggio locato si basava fino a ieri sulla produzione di un semplice atto notorio. Tale prassi impediva qualsiasi intervento di verifica dello stato di necessità ed otteneva l'effetto di trasformare automaticamente migliaia e migliaia di sfratti per finita locazione in sfratti per supposta necessità.

Numerosi sono stati i casi denunciati di false attestazioni fatte dai proprietari in relazione alla necessità di rientrare in possesso dell'alloggio; quest'ultimo, una volta liberato grazie allo sfratto, spesso eseguito con l'ausilio della forza pubblica in situazioni umane disperate, rimane per molti mesi vuoto per poi essere venduto o affittato a condizioni vantaggiosissime, magari a non residenti.

Lo stesso comune di Venezia per i casi che ho citato ha provveduto a denunciare alla magistratura gli autori dei falsi atti notori. Il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti ritiene tuttavia che questo fenomeno non possa essere affrontato soltanto con il ricorso alla magistratura. Occorre a nostro avviso introdurre un meccanismo snello, grazie al quale sia possibile verificare l'esistenza dello stato di necessità del proprietario prima di procedere allo sfratto dell'inquilino.

L'emendamento da noi proposto va a favore, prima ancora degli inquilini, di quei proprietari che hanno realmente bisogno dell'abitazione ma che sono meno furbi di altri, che invece non hanno remore a produrre falsi atti notori, e quindi non riescono a rientrare in possesso degli alloggi. (*Brusio in Aula*). Signor Presidente, chiederei a chi non ha interesse di ascoltare quanto sto dicendo, e che personalmente ritengo interessante, di darmi almeno la possibilità di continuare.

PRESIDENTE. Senatore Marini, la prego di sedersi al suo posto e di non parlare, oppure di uscire dall'Aula se intende farlo.

CARCARINO. Con il nostro emendamento intendiamo individuare con chiarezza al comma 1-ter l'iter procedurale che va attuato dal pretore per giungere all'accertamento dell'effettiva necessità. Con queste semplici e giuste ragioni, che sottopongo alle senatrici e ai senatori, chiedo il voto favorevole dell'Assemblea.

PERUZZA. Do per illustrato l'emendamento 3.104.

FABRIS. Ritiro l'emendamento 3.103.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FANTE, *relatore*. Per quanto concerne gli emendamenti 3.100 e 3.101, tra loro identici, mi rendo conto che essi riguardano un problema sollevato in sede di Commissione, la necessità cioè di limitare la furbizia di alcuni proprietari che richiedono lo sfratto. Tuttavia è stato più volte rilevato sempre in sede di Commissione che ciò aggraverebbe i tempi per la valutazione di legittimità nel richiedere lo sfratto. Esprimo quindi parere contrario.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 3.104 e 3.102.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dai senatori Ronchi e Falqui, identico all'emendamento 3.101, presentato dai senatori Carcarino e Peruzza.

È approvato.

FABRIS. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Si intende quindi assorbito l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Peruzza.

Ricordo che l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

RONCHI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Propongo che il seguito della discussione, a partire dall'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto legge, venga rinviato alla seduta di giovedì 25 maggio.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, questo decreto, con le modifiche già approvate, deve essere convertito in legge dalla Camera dei deputati entro il 31 maggio, perchè altrimenti abbiamo lavorato per nulla. Ricordo che abbiamo previsto la sessione pomeridiana di oggi proprio al fine di concludere l'esame di questo provvedimento. Propongo allora, signor Presidente, di ritirare eventualmente tutti gli emendamenti rimanenti (probabilmente tranne uno della Commissione), ma di concludere questa sera l'esame del provvedimento, magari rinunciando anche alle dichiarazioni di voto. Avevamo infatti previsto - ripeto - questa seduta al fine di terminare l'esame del decreto-legge. I miei emendamenti sono tutti ritirati, questo per chiarezza; probabilmente ne rimarrà uno presentato dalla Commissione, ma chiedo agli altri colleghi di fare altrettanto, in modo che sia necessario soltanto esaminare quell'emendamento della Commissione e poi procedere alla votazione finale. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Progressisti-Federativo*).

PRESIDENTE. Sulla proposta e sull'invito del senatore Ronchi, chiedo di conoscere il parere degli altri Gruppi, anche perchè sarebbe prevista sugli emendamenti la votazione per appello nominale mediante procedimento elettronico e, di conseguenza, occorrerebbe la sussistenza del numero legale.

SURIAN Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURIAN. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia è disponibile a rinunciare alla dichiarazione di voto finale, purchè venga appro-

vata la conversione del decreto-legge in esame, che altrimenti non giungerebbe in tempo alla Camera dei deputati. Siamo quindi disponibili a ritirare tutti gli emendamenti da noi presentati, pur di giungere alla votazione finale sul provvedimento.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale - l'ho già detto in Commissione e l'ho ripetuto poco fa in Aula - vuole che questo decreto sia convertito. Perchè ciò avvenga dobbiamo concludere entro stasera i nostri lavori, per dare il tempo alla Camera dei deputati di fare la sua parte. Siamo quindi d'accordo con quanto proposto dal senatore Ronchi, e quindi sul ritiro di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. In relazione a quanto proposto dal senatore Ronchi chiedo al relatore se intende accogliere l'invito e quindi ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.4.

FANTE, *relatore*. No, signor Presidente, gli emendamenti non sono ritirati.

PRESIDENTE. Pertanto, siccome per questi emendamenti è necessario procedere con il voto per appello nominale mediante procedimento elettronico, ritengo sia impossibile andare avanti.

GIOVANELLI. Ritirate gli emendamenti: altrimenti decade il decreto!

FANTE, *relatore*. Non è possibile!

PRESIDENTE. Il Governo intende ritirare i propri emendamenti?

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo mantiene gli emendamenti 6.101 e 6-bis.1.

PRESIDENTE. Non mi pare che io possa accettare una situazione pasticciata. Se c'è un pronunciamento di questo tipo debbo rinviare la seduta. Comunque posso sospendere i nostri lavori per tre minuti in maniera tale che i senatori abbiano il tempo per fare un'ultima riflessione, ma non di più.

Sospendo, pertanto la seduta per tre minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,12, è ripresa alle ore 20,15).

Onorevoli senatori, riprendiamo i nostri lavori. Debbo riformulare le stesse domande rivolgendomi ovviamente al relatore. Senatore Fante, intende ritirare i suoi emendamenti?

FANTE, *relatore*. Signor Presidente, dobbiamo prendere una decisione, forse coraggiosa, proprio nell'interesse di questo decreto-legge di

cui io, quale relatore, avevo auspicato l'approvazione in serata. Quindi, invito i colleghi ad approvare solo l'emendamento 5.1; ritiro tutti gli altri emendamenti presentati dalla Commissione. (*Applausi del senatore Specchia*).

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, intende ritirare i suoi emendamenti?

CARCARINO. Signor Presidente, condivido quanto ha dichiarato il relatore Fante, Pertanto anch'io ritiro gli altri due emendamenti, con molto rammarico, per l'interesse delle città di Venezia e Chioggia.

PRESIDENTE. Il senatore Ronchi ha già annunciato di ritirare i propri emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, sono formate in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

2-quater. All'area del comprensorio denominato «Ex Forte di Bron-dolo», come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.

2-quinqües. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il compendio demaniale denominato "Ex scalo di S. Marta e di S. Basilio" individuato al foglio 14 con i mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 2747, 2741, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266,

1270, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito, parte in proprietà al comune di Venezia per essere destinato anche alle finalità di cui al comma 2 e alle funzioni urbane di residenza e servizi, verso un corrispettivo fissato dall'ufficio tecnico erariale per il cui pagamento potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità; parte alle università veneziane, in concessione perpetua ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4. Con successiva convenzione lo Stato, l'università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto universitario di architettura di Venezia e il comune di Venezia determinano entro tre mesi i mappali da assegnare a ciascuno dei destinatari e il prezzo del trasferimento in proprietà».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2-quinquies.

5.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2-quinquies, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Il compendio demaniale denominato «Ex scalo di S. Marta e di S. Basilio» per una parte è trasferito in proprietà al Comune di Venezia per essere destinato anche alle finalità di cui al comma 2 ed alle funzioni urbane di residenza e servizi, e per le restanti parti è assegnato alle università veneziane in concessione perpetua ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4. Il trasferimento deve garantire la possibilità di attracco alle banchine di navi passeggeri per l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori sino a quando l'autorità portuale lo riterrà necessario. Con successiva conversione, lo Stato, l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Istituto universitario di architettura di Venezia ed il comune di Venezia individuano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i mappali da assegnare a ciascuno dei destinatari ed il prezzo del trasferimento in proprietà, in misura corrispondente alla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, per il cui pagamento potranno essere utilizzate le somme assegnate al Comune per le finalità sopra indicate. La Convenzione è approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

5.100

CARCARINO, PERUZZA, FARDIN

Dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente:

«2-sexies. Per soddisfare le esigenze degli Uffici giudiziari, il complesso immobiliare Manifattura tabacchi di proprietà dello Stato è trasferito in proprietà al comune di Venezia sulla base del corrispettivo, da devolversi all'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale. La consegna materiale dell'immobile è subordinata alla cessazione dell'attività produttiva in corso. L'Amministrazione comunale di Venezia provvederà a sue spese, nel termine ulteriore di due anni, alla necessaria ristrutturazione e alla consegna dell'immobile all'Amministrazione della giustizia, con contestuale restituzione da parte di quest'ultima al Demanio degli immobili denominati Fabbriche nuove e Fabbriche vecchie di Rialto, attualmente destinati a uffici giudiziari».

5.4

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.100 e 5.4 sono stati ritirati. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.1.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5-bis del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

«3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

«3. Per il finanziamento di iniziative riguardanti la verifica e il controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994 da parte del Ministero dell'ambiente. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato».

6.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante si procede, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, mediante procedura aperta con ricorso all'asta pubblica, ovvero mediante procedura ristretta con ricorso alla licitazione privata».

6.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dal comma 1, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata "Ufficio speciale per Venezia" la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate e ha sede a Venezia».

6.100

RONCHI, FALQUI

Ricordo che gli emendamenti 6.2 e 6.100 sono stati ritirati.
Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 6.101.

FANTE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6-bis.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.

2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6-bis.1

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, rimanendo impregiudicati i diritti, le facoltà e le potestà conseguenti alle convenzioni già stipulate».

6-bis.2

ARMANI, BINAGHI, CAPPELLI, PODESTA,
ROSSO, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO, MASI-
SIERO, DELL'UOMO

Avverto che l'emendamento 6-bis.2 è stato ritirato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 6-bis.1.

FANTE, relatore. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6-bis.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Avverto che il rappresentante del Governo ha ritirato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Per le celebrazioni del centenario della nascita del cinema, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1995 a favore della Biennale di Venezia, da destinare alla Mostra internazionale di arte cinematografica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995 al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero delle finanze (Amministrazione dei Monopoli di Stato)».

6-bis.0.100 CRESCENZIO, TERZI, ALBERTI CASELLATI, ARMANI, BRATINA, LOMBARDI-CERRI, MANARA, ROSSI, ORLANDO, PAGANO, PAPPALARDO, FALOMI, VALLETTA, PERUZZA, BASTIANETTO, FARDIN, FABRIS, SURIAN, CARCARINO, GIOVANELLI, PINTO, SPECCHIA, NAPOLI, MANIS, MATTEJA, LASAGNA, BRAMBILLA, FALQUI, ELLERO, D'IPPOLITO-VITALE

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Onorevoli colleghi, rinvio la votazione finale, che, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dovrà essere nominale con scrutinio simultaneo, alla seduta di domani mattina, con l'intesa che non vi saranno dichiarazioni di voto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la 1^a Commissione permanente ha negato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per quanto riguarda il decreto-legge n. 1730. La discussione ed il voto da

parte dell'Assemblea sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente avranno luogo nel corso della seduta di domani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELFINO, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 24 maggio 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Comunicazioni del Governo sulla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato di Maastricht.

II. Seguito della discussione della mozione n. 60 sui più recenti avvenimenti nei territori della ex Jugoslavia.

III. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite (1730) (*Voto con la presenza del numero legale*).

IV. Votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1685) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

V. Ratifiche di accordi internazionali.

La seduta è tolta alle ore 20,20.

Allegato alla seduta n. 167**Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Gruppo Progressisti-Federativo ha apportato la seguente modifica alla composizione delle Commissioni permanenti:

10ª Commissione: il senatore Carpi continua ad appartenervi quale rappresentante del Gruppo Progressisti-Federativo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 456-863-1288. - «Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile» (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti*) (1740) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1617. - «Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)» (1741) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 725-753. - Deputati PARISI; VALENSISE ed altri. - «Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva» (1742) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ZACCAGNA. - «Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari» (1743);

DELFINO. - «Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Garessio-Ceva» (1744);

DELFINO. - «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» (1745).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Fardin ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1727.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ROCCHI ed altri. - «Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica» (1557), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 12ª e della 13ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

ZACCAGNA ed altri. - «Disposizioni per la protezione delle opere di disegno industriale» (1668), previ pareri della 1ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

PEDRIZZI ed altri. - «Adeguamento dei termini per versamenti nel primo semestre dell'anno 1994» (1635), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ALBERICI ed altri. - «Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido» (487), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PEDRIZZI ed altri. - «Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita» (1673), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), il senatore Carnovali ha presentato la relazione sul disegno di legge: SALVATO ed altri. - «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali» (131) e sul disegno di legge: DANIELE GALDI ed altri. - «Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo» (562).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Campo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00060 *p.a.*, dei senatori Migone ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Podestà ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00597, dei senatori Guerzoni ed altri; il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00649, del senatore Gei.

Mozioni

SMURAGLIA, SALVI, BARBIERI, CAVAZZUTI, DE GUIDI, GUERZONI, BUCCIARELLI, FORCIERI, DE LUCA, DANIELE GALDI, GRUOSSO, PELELLA, CHERCHI, LARIZZA, SCIVOLETTO, BRUNO GANERI, PAPPALARDO, SCRIVANI, ANGELONI, CRESCENZIO, BRATINA. - *Il Senato,*

considerato che il problema della occupazione è tra quelli prioritari ed ha bisogno, quindi, di essere affrontato con energia ed efficacia; rilevato:

che il problema ha un carattere mondiale, ma soprattutto investe in maniera decisiva i paesi dell'Unione europea; peraltro, esso si prospetta in termini particolarmente gravi per l'Italia, non solo perchè il tasso di disoccupazione si è attestato ormai al di sopra del 12 per cento e, dunque, al di sopra della media dei paesi dell'Unione europea, ma anche perchè esso è concentrato soprattutto in specifiche fasce di popolazione e in specifiche aree territoriali;

che la situazione attuale deriva da cause così profonde e remote, oltre a quelle contingenti, da imporre il riconoscimento del carattere anche strutturale della disoccupazione italiana, con specificità negative rispetto al quadro complessivo (pur esso negativo) dell'Unione europea così rendendosi evidente che il problema non si risolve nell'esigenza di contenimento di un fenomeno critico, ma richiede soprattutto rilancio e sviluppo per creare nuove ed effettive opportunità di lavoro;

che da ciò scaturisce la conseguenza che ad una simile situazione non si può porre riparo soltanto con rimedi parziali, frammentari, dettati dall'emergenza; il fenomeno si combatte con una vera e propria strategia, che comporta un ventaglio di scelte e di soluzioni a lungo, medio e breve periodo;

che molto di ciò è finora mancato nella politica dei governi che si sono succeduti negli anni in Italia; anche dal ricorrente grido di allarme che viene sollevato da varie parti circa la gravità della situazione non scaturiscono mai indicazioni precise, puntuali e soprattutto strategiche;

che continua a dominare il campo la convinzione che un *mixing* di flessibilità, di *deregulation* e/o di sostegno alla libertà dei mercati potrebbe essere da solo sufficiente a sconfiggere il fenomeno e a rilanciare l'occupazione e fra i tanti che hanno riconosciuto l'insufficienza di que-

ste soluzioni parziali non si può non ricordare non solo il libro bianco di Delors, ma anche i ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo, che ha rilevato (risoluzioni n. 164 e n. 165 del 15 aprile 1994) che le politiche di deregolamentazione praticate da alcuni paesi, come gli USA e il Giappone, «non costituiscono esempi da seguire, tenendo conto della precarietà dei posti di lavoro creati e del regresso delle conquiste sociali che sarebbe comportato dalla applicazione di politiche similari in Europa»;

che, in realtà, non esiste «la» soluzione dei problemi occupazionali italiani, ma occorre combinare vari tipi di strumenti nel quadro di un unitario disegno strategico (interventi macroeconomici e microeconomici, politiche dirette del lavoro e politiche industriali e monetarie, iniziative interne ed iniziative internazionali);

che a tutto questo occorre porre mano se non si vuole che la situazione si aggravi ulteriormente e si perdano anche le occasioni fornite dalla ripresa economica;

che occorre, in sintesi:

coniugare un'efficace e nuova politica industriale con la formazione di un adeguato capitale umano e con una permanente azione di aggiornamento e di riqualificazione;

incentivare la modifica della specializzazione dell'industria italiana, creando le condizioni perchè una parte notevole dell'apparato produttivo sia posta in grado di realizzare innovazioni «localizzate»;

espandere il settore dei servizi (servizi alle imprese, servizi alle persone);

razionalizzare il settore distributivo, anche in direzioni e dimensioni tali da soddisfare rilevanti bisogni sociali;

intervenire anche sui fattori esogeni, facendosi sostenitrice - l'Italia - di una politica di coordinamento forte tra i sistemi economici e le politiche industriali e del lavoro dell'Unione europea;

puntare sul rilancio di grandi infrastrutture europee e di grandi infrastrutture all'interno del nostro paese, nonchè su una politica di recupero ambientale e dei beni culturali, capace - al tempo stesso - di garantire uno sviluppo sostenibile, un riequilibrio delle condizioni di vita e la creazione di nuove occasioni di lavoro; il tutto in un contesto di difesa del valore della nostra moneta e nel quadro di un'efficace politica di riduzione del debito pubblico e di contenimento della spesa pubblica;

che ovviamente, nel quadro generale delle citate iniziative, deve collocarsi una politica attiva del lavoro, all'interno della quale la flessibilità assuma un carattere positivo, e governato, attinente alla organizzazione della produzione e del lavoro, in un quadro di mantenimento delle necessarie garanzie;

che vanno, dunque, riorganizzati e ristrutturati (in senso regionalista) gli strumenti di governo del mercato del lavoro, va realizzata una politica di riordino e ristrutturazione degli orari e dei tempi di lavoro e di vita, vanno definiti gli schemi giuridici entro cui possono inserirsi i lavori atipici e le figure nuove dei lavori moderni, vanno razionalizzati e riordinati la politica degli incentivi e l'intero sistema degli ammortizzatori sociali, vanno infine create le condizioni per un rilancio dello stato sociale, sotto un profilo nuovo, sulla base della riforma delle strutture

pubbliche esistenti e della creazione di un sistema di servizi e di soddisfacimento dei bisogni fondato anche sul pullulare di generose e solidali iniziative di cui il nostro paese è così ricco, ma alle quali viene dato così scarso sostegno,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro il mese di giugno, il rapporto annuale sull'occupazione previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, con la specifica indicazione delle misure che si ritiene necessario adottare per consolidare e allargare la base occupazionale, nel contesto complessivo già indicato e specificato nel predetto accordo;

a delineare una politica di pieno inserimento nell'Unione europea e di valorizzazione delle direttrici unitarie dell'Unione stessa sotto il profilo della politica industriale e delle politiche espansive e nel quadro di un progetto realistico di rinnovo delle grandi infrastrutture europee;

a presentare al Parlamento un documento programmatico da cui risultino:

le misure che si intende adottare per accelerare la crescita, lo sviluppo tecnologico, la ricerca e la formazione anche al fine di sfruttare le nuove opportunità tecnologiche, della società dell'informazione;

le linee dello sviluppo sostenibile che si intende perseguire in Italia (agricoltura biologica, produzione pulita, trasporti pubblici su ferro, impiego corretto dell'energia, riparazione, utilizzo e riciclaggio dei materiali, recupero e risanamento dell'ambiente);

un programma di rilancio dello stato sociale attraverso strumenti capaci di modificare e migliorare le strutture pubbliche, ma al tempo stesso di utilizzare e valorizzare le organizzazioni e le strutture private, con particolare riferimento a quelle «no profit»;

a sottoporre al confronto con le forze sociali e quindi al Parlamento una strategia di politica attiva del lavoro, che sia capace di garantire il superamento delle attuali inadeguate strutture di governo del mercato, in un quadro di riforme organiche e di consolidamento delle garanzie, affrontando i temi più qualificanti per la realizzazione di una politica di reale sviluppo dell'occupazione giovanile e femminile, per il riequilibrio delle discrepanze oggi esistenti fra le varie zone geografiche del paese, per la realizzazione di condizioni effettive di uguaglianza e di pari opportunità;

a predisporre e sottoporre a forze sociali e Parlamento un programma di investimento e rilancio del capitale umano, che preveda la ristrutturazione del sistema della formazione professionale e dell'aggiornamento permanente, in stretto rapporto con rinnovate strutture della scuola dell'obbligo e con gli strumenti di preparazione e ricerca delle università;

a promuovere una conferenza nazionale sull'occupazione, in cui - in un serrato confronto tra tutte le parti e forze interessate, valutando anche il crescente fenomeno dell'immigrazione - si cerchi finalmente di delineare una strategia per contenere il fenomeno della disoccupazione e per puntare, nel medio e lungo periodo, su una espansione dei posti di lavoro, fino al raggiungimento di regimi assai prossimi a quelli di piena occupazione, che dovrebbero rappresentare l'obiettivo primario di ogni paese.

(1-00083)

MULAS, MACERATINI, MARTELLI, PEDRIZZI, PACE, MOLINARI, BEVILACQUA, RECCIA, MOLTISANTI, CUSIMANO. - Il Senato,

premessi:

che in data 18 maggio 1995 è stato compiuto in Sardegna l'ennesimo rapimento, che ha portato a cinque le persone attualmente nelle mani dell'anonima sequestri;

che tali perduranti eventi raggiungono, all'incolmabile danno umano, danni economici, diretti ed indiretti, di notevole portata per l'intera Sardegna;

che, dopo l'abbandono del territorio isolano da parte delle forze sussidiarie dell'esercito, la piaga sociale dei sequestri ha subito una recrudescenza allarmante,

che le premesse innanzi esposte impongono tempestivi provvedimenti,

impegna il Governo:

a porre in essere tutti i possibili deterrenti per l'eliminazione di tale piaga sociale;

a potenziare l'impiego delle forze dell'ordine, con l'uso di sistemi moderni di lotta, prevedendo anche il ripristino della forza sussidiaria dell'esercito;

a prevedere l'inasprimento delle pene repressive del sequestro di persona e dei reati connessi.

(1-00084)

Interpellanze

FORCIERI. - *Al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza e integrazione sociale delle persone handicappate, il nostro paese ha compiuto passi avanti nel cammino di dare garanzia di pieno riconoscimento della dignità umana delle persone disabili, secondo quanto affermato peraltro nelle finalità iscritte nella stessa legge;

che a tre anni dall'entrata in vigore della legge in discussione non risulta essere stata compiuta in sede parlamentare una verifica complessiva della sua attuazione;

che, in particolare, la norma fissata dal comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, che regola la fruibilità di tre giorni di permesso mensile, retribuiti, per consentire l'assistenza alle persone con *handicap* in situazione di gravità è interpretata dall'INPS, da ultimo con la circolare n. 80 del 24 marzo 1995, e dal Ministro per la funzione pubblica con la circolare n. 90543/7/488 del 26 giugno 1992, in modo rigido, nel senso che i permessi non possono essere frazionabili a ore;

che tale interpretazione crea notevoli ostacoli a una redistribuzione del tempo, complessivamente fruibile nel mese, che consenta un'assistenza più razionale alla persona handicappata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di presentare al più presto in Parlamento un bilancio sull'applicazione della legge-quadro sull'assistenza e se intenda prendere, nel merito della questione particolare esposta, le opportune iniziative perchè, soprattutto

qualora non vi siano ostacoli da parte del datore di lavoro, si possa usufruire dei permessi mensili frazionabili a ore.

(2-00262)

MACERATINI, MARINELLI, FISICHELLA, MAGLIOZZI, SCALONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.*

- Premesso:

che tra le forze dell'ordine la polizia di Stato è quella che reca l'ordinamento più recente, legge 1° aprile 1981, n. 121, e quindi maggiormente vicino, per i compiti della pubblica sicurezza, alle tematiche sociali e ai principi costituzionali della Repubblica italiana;

che con la suddetta legge del 1981 il Parlamento ha voluto affermare come punti salienti della riforma la smilitarizzazione, il riconoscimento del diritto di organizzazione sindacale, ma soprattutto il principio della professionalità per la formazione del personale della polizia di Stato;

che proprio in ottemperanza al suddetto principio di professionalità la legge n. 121 del 1981 e il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1982, n. 341, dispongono che l'assunzione dei commissari della polizia di Stato avvenga per due canali, dei quali quello prioritario è la formazione interna presso il corso quadriennale dell'Istituto superiore della polizia (prima sezione) e quello secondario è il pubblico concorso aperto ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche (seconda sezione);

che gli orfani e tutti gli appartenenti alla polizia di Stato, in possesso del diploma di scuola media superiore, hanno come unico accesso al ruolo direttivo solo il suddetto corso quadriennale, struttura di altissimo livello universitario, che è stato punto di riferimento culturale e formativo anche per l'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

che il Ministero dell'interno, senza specificarne i motivi, non ha bandito a tutt'oggi il concorso per l'XI corso quadriennale dell'Istituto superiore di polizia mentre le accademie dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, paralleli istituti di istruzione, esplicano una continua e regolare attività pur avendo per la carriera degli ufficiali differenziati canali di reclutamento;

che la mancata attivazione dei corsi quadriennali comporterebbe lo spreco di denaro pubblico per inattività della struttura con conseguente *malagestio* di personale altamente specializzato per la formazione di quadri direttivi;

che il Ministero dell'interno, con tale mancanza, si priverebbe della sua unica struttura di livello universitario proprio quando l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, pungolate dall'esperienza della polizia di Stato, hanno finalizzato i rispettivi istituti di istruzione al conseguimento del diploma di laurea con un ulteriore quinto anno integrativo;

che l'eventuale trasformazione della prima sezione dell'Istituto superiore di polizia in un corso biennale per il solo personale del ruolo degli ispettori, in vista della creazione di un ruolo speciale dei commissari, sarebbe gravissima poichè minerebbe alla base lo spirito della riforma del 1981 compromettendo i livelli complessivi di efficienza delle forze di sicurezza;

che tale trasformazione creerebbe infatti una deleteria dequalificazione del ruolo dei commissari, una preclusione di accesso al ruolo direttivo per tutto il personale della polizia di Stato in possesso del solo diploma di scuola media superiore, una ingiusta chiusura verso gli orfani della polizia di Stato e non ultimo un onerosissimo aumento dei costi per lo Stato, che gli stessi esperti del Ministero del tesoro hanno valutato in centinaia di miliardi;

che proporre nell'impiego civile esperienze militari è sicuramente azione grave e pericolosa in contrasto con i principi della riforma del 1981;

che l'eventuale creazione di un ruolo speciale di commissari privi del diploma di laurea specifico porterebbe nella polizia di Stato due alternative entrambe deleterie:

a) la triste esperienza degli ufficiali *paria*», che attualmente affligge l'Arma dei carabinieri, dove circa 40 fra ex sottufficiali ed ufficiali raffermati di complemento, muniti del diploma di scuola media superiore, transitano annualmente nella carriera degli ufficiali senza però essere «assoggettati all'onere del comando», cioè non possono mai assumere un comando provinciale dell'Arma nè una compagnia se in concorrenza con un ufficiale del ruolo normale;

b) una assurda via privilegiata per i ruoli speciali che gioverebbero dello stesso trattamento economico, della stessa effettiva progressione in carriera, senza l'incombenza dell'occupazione delle qualifiche apicali, dei ruoli normali, pur non avendone la stessa preparazione giuridica e professionale;

che la pubblicazione del bando di concorso dell'XI corso quadriennale dovrebbe avvenire prima dell'estate per consentire le normali procedure tecniche di selezione;

che il Ministero competente potrebbe riservare all'interno del predetto concorso un'aliquota del 30 per cento dei posti disponibili agli appartenenti alla polizia di Stato ed aumentare la già esistente riserva a favore degli orfani e dei caduti della polizia di Stato;

che con tali iniziative si amplierebbe l'idoneità del corso quadriennale dell'Istituto di polizia a realizzare concretamente i postulati di cui agli articoli 3, 34 e 52 della Costituzione ed inoltre continuerebbe l'adeguata preparazione universitaria e professionale dei direttivi in vista degli impegni comunitari di Schengen e della lotta alla micro e macro criminalità, che sempre più richiedono, soprattutto nel contesto europeo, una polizia italiana altamente qualificata,

si chiede di sapere:

se analoghi provvedimenti vengano adottati per tutti gli istituti di istruzione delle forze di polizia e quindi anche nei confronti delle accademie dei carabinieri e della Guardia di finanza e in caso negativo perchè;

se non si ritenga di intervenire urgentemente affinché il Ministero dell'interno proceda con immediatezza alla pubblicazione del bando di concorso per l'XI corso quadriennale dell'Istituto superiore di polizia;

se non si ritenga di intervenire affinché venga esclusa ogni possibile istituzione di un ruolo speciale dei commissari della polizia di Stato ovvero ogni possibile dequalificazione dei funzionari del Ministero dell'interno.

(2-00263)

CUSUMANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che con la legge 29 marzo 1995, n. 95, è stato convertito il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26;

che l'articolo 4 della citata legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede che «al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento...»;

che l'adozione del previsto regolamento è essenziale ai fini della costituzione delle predette società miste, le quali nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali potrebbero svolgere un ruolo fondamentale per il miglioramento dei servizi della qualità della vita, nonché per l'efficienza economico-finanziaria degli stessi enti locali;

che lo stesso articolo 4 prevede che il predetto regolamento sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,

si chiede di conoscere:

se sia stato predisposto il regolamento in questione e lo stato della procedura per la sua formale adozione;

se vi siano ostacoli o ritardi, precisandone la natura, per la celere definizione della procedura in questione;

se non si ritenga funzionale agli obiettivi della legge inserire nel regolamento di cui trattasi una disposizione che favorisca il ruolo di promotori delle società affidatarie di servizi da parte degli istituti di credito;

se non si ritenga indifferibile, urgente e quindi prioritaria l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 4 della citata legge 29 marzo 1995, n. 95.

(2-00264)

SALVI, CHERCHI, PREVOSTO, BERTONI, CADDEO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i quattro sequestri di persona in corso e i tentativi di sequestro fortunosamente andati a vuoto denotano una situazione di grave emergenza sul piano della criminalità nella regione Sardegna;

che risulta evidente, pur riconoscendo i risultati ottenuti negli anni scorsi dalle forze preposte, che l'insieme del sistema di prevenzione, di indagine e di repressione di questo brutale crimine è attualmente largamente inadeguato come implicitamente ammesso dallo stesso Ministro dell'interno nella risposta in Commissione del 18 maggio 1995 all'interrogazione 3-00630 e come pubblicamente denunciato anche dalla procura distrettuale di Cagliari che lamenta altresì l'insufficienza dei propri organici;

che è vivo lo sconcerto nell'opinione pubblica sarda e nazionale per quanto è già accaduto e per quanto potrebbe accadere; particolarmente rilevanti appaiono le responsabilità dei Ministri in indirizzo,

gli interpellanti chiedono di conoscere,

quali misure anche straordinarie siano state adottate dal Governo per pervenire alla positiva soluzione dei sequestri di persona in corso;

le valutazioni del Governo in ordine alla recrudescenza di una forma di criminalità che lo stesso Ministero dell'interno classificava appena qualche tempo fa come drasticamente circoscritta seppure non completamente estirpata;

quali misure siano state adottate per rendere efficaci i sistemi di prevenzione, di indagine e di repressione.

(2-00265)

PASSIGLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

se risponda a verità che, secondo quanto riportato dalla stampa, l'onorevole Silvio Berlusconi si sia recato a casa del Guardasigilli per un incontro privato;

in caso negativo, quali incontri vi siano eventualmente stati tra il Guardasigilli e l'onorevole Berlusconi, in quali date e relativamente a quale oggetto;

in caso affermativo, in quale data sia avvenuto tale incontro, se esso sia stato preceduto o seguito da altri incontri con l'onorevole Berlusconi o altri esponenti di Forza Italia e quale sia stato l'oggetto di tale incontro;

se, in questa delicata fase che vede l'onorevole Berlusconi protagonista di alcune vicende giudiziarie e la magistratura requirente che lo ha sottoposto ad indagine, oggetto di un'azione disciplinare promossa dal Ministro Guardasigilli, questo ritenga corretto e confacente al suo stato di Ministro di grazia e giustizia incontrare un indagato e quindi sottoporre ad azione disciplinare i giudici che lo indagano.

(2-00266)

Interrogazioni

LAURICELLA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che a poche settimane dalla conclusione anche all'estero delle attività scolastiche previste per il 1994-95 il Ministero degli affari esteri non ha ancora provveduto alla emanazione dei decreti sulla ripartizione dei finanziamenti delle attività scolastiche italiane all'estero (capitolo 3577, tabella 6, del bilancio del Ministero degli affari esteri);

che con l'ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1995 veniva impegnato il Governo a rivedere, in sede di Consiglio dei ministri, le deroghe inerenti la non obbligatorietà della spesa sul capitolo 3577 del Ministero degli affari esteri per le iniziative scolastiche italiane all'estero;

che tale omissione danneggia fortemente i ragazzi italiani residenti all'estero - soprattutto quelli della fascia scolastica dell'obbligo - e in molti paesi potrebbe risultare definitivamente preclusa la possibilità di fruire dei corsi di lingua e cultura italiana con la cessazione delle attività degli enti che sino ad ora si sono fatti carico (peraltro sollecitati dalle stesse autorità diplomatiche e consolari italiane) di gestire i corsi di lingua e cultura per i figli degli emigrati;

che gli enti gestori di tali servizi didattici soprattutto in Svizzera e Germania, ma anche in altri paesi europei e in quelli oltreoceano, dove

numerose sono le comunità italiane e forte è la domanda di iniziative scolastico-formative in lingua italiana proveniente sia dai genitori che parte dei ragazzi, hanno dovuto anticipare ingenti risorse finanziarie ricorrendo a pesantissime esposizioni bancarie dirette e sovente personali, per dar seguito alle iniziative scolastiche programmate di concerto con la amministrazione italiana, gli uffici scuola dei consolati, gli organismi sociali e rappresentativi della nostra emigrazione (Comites locali e Consiglio degli italiani all'estero),

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda procedere con la massima sollecitudine nella determinazione della deroga atta a consentire lo sblocco dei fondi previsti nel capitolo 3577, tabella 6, del bilancio del Ministero degli affari esteri per il 1995, disponendo l'emanazione dei relativi decreti attuativi, dando nel contempo le più ampie assicurazioni agli enti gestori, ai loro rappresentanti, al personale docente impegnato, in alcuni casi anche senza retribuzione, e ai connazionali che non intendono far venir meno per i loro figli il diritto ad una istruzione supportata dall'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

(3-00655)

MACERATINI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - (Già 4-03859)

(3-00656)

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che secondo un articolo del quotidiano «la Repubblica» del 19 maggio 1995 l'onorevole Berlusconi avrebbe più volte fatto visita al Ministro di grazia e giustizia, professor Mancuso, nello scorso mese di aprile, l'interrogante chiede di sapere se il fatto sia vero o meno e se questo risulti dai rapporti della scorta dell'ex Presidente Silvio Berlusconi.

(3-00657)

STEFANI, TABLADINI, COPERINI, BASTIANETTO, BEDONI, BOSCO, BOSO, BRAMBILLA, BRIGANDI, BUSNELLI, CARINI, CARNOVALI, CECCATO, FANTE, FRIGERIO, GIBERTONI, LOMBARDI-CERRI, LORENZI, MAFFINI, MANFROI, MARCHINI, PAINI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, REGIS, ROBUSTI, ROVEDA, SCAGLIONE, SERENA, SERRA, TERZI, VISENTIN, WILDE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che i controllori di volo dell'aeroporto di Roma-Fiumicino stanno portando avanti un'agitazione dai contenuti non meglio definiti;

che, a seguito di ciò, motivi inconsistenti o pretestuosi costringono gli aerei in fase di atterraggio ad essere messi nel circuito di attesa per tempi molto lunghi, che raggiungono anche l'ora;

che tale situazione, oltre a provocare inutili disagi ai passeggeri ed arrecare notevoli danni economici all'Alitalia, contribuisce a creare un'immagine negativa alla nostra compagnia di bandiera, soprattutto nei confronti dei turisti stranieri,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se e quali misure intenda adottare per fare rientrare questo stato di agitazione.

(3-00658)

PIERONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che le associazioni dei genitori AGE, CGD e AGESC e il rappresentante della CGIL Scuola nell'osservatorio permanente sui libri di testo hanno lanciato una vibrata protesta per gli aumenti annunciati dalle case editrici sui libri stessi, aumenti che oscillano fra il 5 e il 22 per cento, di gran lunga eccedenti il tasso di inflazione programmata;

che le famiglie italiane già spendono in media 400.000 lire l'anno per l'acquisto dei testi della scuola dell'obbligo e 700.000 per quelli delle scuole superiori;

che ci si trova di fronte a un tipico caso di mercato protetto, poichè le famiglie sono costrette ad acquistare quei libri e non altri e le case editrici possono conoscere con largo anticipo il numero delle copie che saranno vendute, evitando perciò di gravare sui costi il normale rischio di impresa;

che il Ministero della pubblica istruzione non ha diramato in materia alcuna circolare e ha convocato l'osservatorio sui prezzi solo il 9 maggio 1995, troppo tardi, cioè, per intervenire su una situazione già largamente compromessa,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accogliere le richieste per un incontro urgente in materia;

quali atti intenda porre in essere per evitare che si dia corso agli aumenti annunciati.

(3-00659)

MARTELLI, MULAS. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il quotidiano «L'Unione sarda» del 17 maggio 1995 riporta la notizia secondo la quale il Ministro dei trasporti ha scelto il nuovo presidente dell'autorità portuale di Cagliari «previa intesa con la regione sulla base di tre nomi forniti dagli enti pubblici la cui competenza coincide in tutto o in parte col territorio portuale»;

che il Ministro dei trasporti, disattesa l'indicazione della camera di commercio e quella concorde dei comuni di Cagliari, Sarroch e Capoterra (pur di differenti estrazioni politiche), ha nominato presidente dell'autorità portuale di Cagliari l'esperto designato dalla provincia sul quale si è pronunciata favorevolmente la regione sarda che pure, in quel momento, non era a conoscenza delle altre designazioni nè era stata ancora interpellata dal Ministero;

che l'esperto designato dalla regione è persona notoriamente molto vicina - se non organica - al PDS, per aver ricoperto - su designazione dell'allora PCI - l'incarico di assessore regionale ai trasporti;

che la nomina, per la scelta del nome e per le modalità con cui è avvenuta, rivela una chiara operazione di lottizzazione partitica che per-

tanto non tiene conto nè delle effettive competenze, nè dei più rilevanti interessi dei comuni interessati territorialmente all'autorità portuale;

che il Ministro ha riferito informalmente al primo firmatario della presente di aver avuto indicazioni unicamente sul nome designato dal presidente della giunta regionale sarda,

si chiede di sapere:

quali criteri di obiettiva valutazione dell'esperienza abbiano suggerito al Ministro in indirizzo la nomina dell'autorità portuale di Cagliari;

se e quale giudizio di raffronto tra i candidati abbia esposto la regione a giustificazione dell'anticipata intesa sul nome indicato dalla sola provincia di Cagliari.

(3-00660)

LADU, TAMPONI, DIANA, PALUMBO, PINTO. - *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le valutazioni e gli intendimenti del Governo circa il gravissimo fenomeno — acuitosi improvvisamente nelle ultime settimane — dei sequestri di persona in Sardegna.

(3-00661)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARTELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Premesso che lo scrivente, allarmatissimo per la recrudescenza dei rapimenti in Sardegna, ha già presentato, in data 16 maggio 1995, l'interrogazione 4-04317;

constatato che il giorno 18 maggio 1995 è stato attuato in Sardegna un altro rapimento di persona;

considerato:

che si dovrebbe evitare di tornare ai tristi mesi del 1972 durante i quali furono effettuati ben venti rapimenti di persona;

che finora ben poco è stato fatto per tentare di arginare questa orribile piaga,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno intendano intraprendere per ritrovare le persone in mano ai rapitori e per impedire altri rapimenti;

inoltre, qualora ritenessero la pena di morte pratica inattuabile, se non ritengano di poter prendere in considerazione, come pena per i colpevoli di rapimenti, i lavori forzati o comunque l'obbligo di lavori di pubblica utilità per una durata non inferiore ai venti anni.

(4-04404)

FALQUI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno dato via libera ad un altro prepensionamento che si prevede debba essere utilizzato da 1.500 ferrovieri ai quali verranno concessi 7 anni di maggior anzianità;

che la legge prevede che le Ferrovie dello Stato possano accedere ai fondi di prepensionamento solo nel caso di esuberi di personale;

che non sembra assolutamente il caso di parlare di esuberi di personale in quanto le Ferrovie dello Stato, a seguito della ristrutturazione dell'azienda, hanno proceduto ad una drastica riduzione dell'organico di servizio;

che per queste ragioni macchinisti, manovratori e ferrovieri sono costretti ad assicurare all'azienda molte ore di lavoro straordinario per poter permettere una minima regolarità dei servizi;

che la carenza di personale, avvertita anche dalla stessa azienda, influisce pesantemente sulla efficienza del servizio e sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti (si veda nel mese di maggio nel solo ex compartimento di Firenze gli incidenti di Città della Pieve e della stazione di Santa Maria Novella a Firenze);

che sembra assurdo che, in concomitanza di questo provvedimento di prepensionamento, la stessa azienda accolga invece le domande di mantenimento di servizio per altri 5 anni di coloro che hanno già raggiunto l'età pensionabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario esaminare nel merito la legittimità e l'opportunità del prepensionamento deciso dalle Ferrovie dello Stato;

se non ritenga opportuno garantire che la ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato assicuri sempre l'efficienza del servizio nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

(4-04405)

RONCHI, FALQUI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che l'accordo settore navigazione Ferrovie dello Stato-organizzazioni sindacali del 13 marzo 1995 prevede sulla relazione Continente-Sicilia un incremento del 5 per cento per il segmento gommato pesante, un incremento del 10 per cento del traghettamento di ferrocisterne, il mantenimento inalterato del traghettamento dei carri nel settore merci, il consolidamento e l'ulteriore incremento del trasporto veloce dei passeggeri e in particolare il rilancio del trasporto del gommato leggero;

che sulla relazione Sicilia-Continente la struttura dell'offerta prevede l'utilizzazione di 4 navi a 4 binari, con 36 coppie di corse giornaliere, oltre la previsione di acquisto di 3 mezzi veloci nuovi monocarena e il noleggio di una nave bidirezionale per il trasporto del gommato pesante entro l'estate del corrente anno;

che, a fronte di una riduzione dei costi di personale del 4 per cento, l'incremento dei volumi di traffico e dei ricavi è stato nel 1994 dell'1 per cento per le autovetture, del 19 per cento per gli autocarri e del 30 per cento per gli autotreni;

che la società Ferrovie dello Stato non ha adempiuto l'accordo di assunzione di nuove 40 unità di personale da immettere nel personale addetto alla navigazione nello Stretto di Messina, penalizzando gli equipaggi e compromettendo il normale esercizio delle navi;

che è stata comunicata dalle stesse Ferrovie dello Stato la decisione di trasferire la nave traghetto «Villa» dallo Stretto di Messina alla Sardegna per i mesi che vanno da giugno a settembre;

che contro tali decisioni sono stati proclamati agitazioni e scioperi da parte del personale della navigazione delle Ferrovie dello Stato, mentre reazioni notevoli sono venute dalla città di Messina, il cui primo cittadino ha portato personalmente la propria solidarietà ai lavoratori in lotta, chiedendo un incontro (finora non accordato) all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e al Ministro dei trasporti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto premesso e dei disagi del trasporto pubblico sullo Stretto di Messina;

se intenda intervenire al più presto presso la società Ferrovie dello Stato per la revoca della decisione di spostamento su altra rotta della nave traghetto «Villa»;

se intenda convocare un incontro con la partecipazione del sindaco di Messina per il trasporto pubblico e la connessa occupazione sullo Stretto di Messina.

(4-04406)

BEDIN, GREGORELLI, LAVAGNINI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la signora Maria Teresa Crisante, nata a Celano (L'Aquila) il 29 dicembre 1954, residente a San Benedetto dei Marsi in via Po 3, iscritta nelle liste dei disoccupati della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Avezzano come filatrice ed impiegata d'ordine, già dipendente della Albatros spa fino al 20 ottobre 1993, è attualmente titolare dell'indennità di mobilità dal 9 novembre 1993 al 9 novembre 1995;

che la suddetta è madre di Alessandro, bambino con invalidità civile al 100 per cento in corso di riabilitazione motoria e scolare,

si chiede di conoscere:

se tale impegno possa essere considerato come lavoro socialmente utile e quindi parificato alle utilizzazioni e ai progetti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 451 del 1994;

in caso affermativo, se la signora Crisante, con la cessazione dell'indennità di mobilità, essendo totalmente impegnata nella cura di un familiare disabile, possa accedere gratuitamente alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici;

in caso negativo, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per porre rimedio ad una situazione di grave ingiustizia sociale qual è quella emblematicamente rappresentata dal caso in questione.

(4-04407)

MAGLIOZZI, PEDRIZZI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il 22 aprile 1995 si è riunita in Roma l'Assemblea nazionale forense, sotto il patrocinio del Consiglio nazionale forense e dell'organismo unitario con la partecipazione di oltre 2 mila avvocati quali delegati dei 154 ordini forensi territoriali, in rappresentanza di circa 70 mila esercenti la professione forense;

che dal 22 aprile 1995, e, successivamente all'ulteriore assemblea nazionale forense del 6 maggio 1995, l'avvocatura italiana ha indetto l'astensione su tutto il territorio nazionale dei propri componenti dalle

udienze amministrative, tributarie, civili e penali (con esclusione di quelle con i detenuti) per protestare per l'introduzione delle modifiche al codice di procedura civile e del «giudice di pace»;

che tale protesta - protrattasi per ben 35 giorni - attiene sostanzialmente, per quanto concerne la novella al codice di procedura civile, al rigido regime delle preclusioni incompatibile con la previsione di termini ordinatori per la fissazione delle udienze e all'impiego di magistrati onorari per le cosiddette «sezioni stralcio» destinate a smaltire l'arretrato, mentre per ciò che riguarda il «giudice di pace» la protesta attiene alla conclamata carenza di organico e strutture (in molte città italiane mancano ancora le sedi, le suppellettili, il personale ausiliario e ben 1.300 magistrati) e la plateale incompetenza e non professionalità di circa l'85 per cento dei nuovi «magistrati»;

che l'astensione forense è stata unanime sull'intero territorio determinando, di fatto, la paralisi di tutte le attività giudiziarie;

che all'assemblea nazionale forense del 6 maggio 1995 il vice presidente del Consiglio nazionale forense ha rappresentato l'esistenza di contatti di studio in corso con non meglio precisate compagini del Ministero di grazia e giustizia, volti a studiare possibili correttivi in sede di conversione del decreto-legge n. 121 del 1995;

che il prossimo 28 maggio 1995 si terrà una nuova assemblea nazionale forense, la quale - sulla base degli eventuali risultati conseguiti dalle citate intese con le componenti governative - deciderà se procrastinare ulteriormente lo stato di agitazione;

che, non avendosi notizie di eventuali progressi nei contatti tra rappresentanze forensi e organismi governativi in ordine alle problematiche da cui è scaturita la protesta dell'avvocatura, si profila l'elevatissima possibilità di una proroga dello stato di agitazione i cui effetti - tenuto conto della lunga astensione pregressa - porteranno verosimilmente al blocco di ogni attività giudiziaria sull'intero territorio nazionale;

che - in considerazione del ruolo prioritario della funzione giurisdizionale per garantire la tenuta del tessuto democratico e sociale - la prosecuzione dell'agitazione forense si avvia a divenire sempre più insostenibile per l'amministrazione della giustizia e per la tutela dei diritti dei cittadini;

che, pertanto, appare non rinviabile un univoco e formale interessamento da parte del Ministero competente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di riferire sulle eventuali iniziative adottate per esaminare le ragioni della protesta dell'avvocatura nazionale e quali provvedimenti legislativi siano eventualmente allo studio, tenendo conto dell'imminente ulteriore assemblea nazionale forense indetta per il prossimo 28 maggio.

(4-04408)

PINTO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che, a quanto è dato conoscere, la bozza dell'orario ferroviario estivo 1995 prevede la soppressione della fermata alle ore 3.24, presso la stazione ferroviaria di Vallo della Lucania - Castelnuovo (Sa), dell'espresso n. 895 per Reggio Calabria;

che dalle ore 22 sino alle ore 6.40 nessun altro convoglio per passeggeri verso il Sud transita e ferma nella predetta stazione;

che, in conseguenza, quanti per ragioni di lavoro hanno necessità di trovarsi sul lontano luogo dello stesso, privati della possibilità di utilizzare il treno n. 895 e privi altresì di ogni altro mezzo di trasporto, o si vedranno costretti a rinunciare al lavoro o per assicurare puntualità all'inizio della propria attività dovranno impegnare l'intera notte,

l'interrogante chiede di conoscere se non si possa, in via eccezionale e con l'urgenza che il caso merita, ripristinare la fermata, presso la stazione ferroviaria di Vallo della Lucania, alle ore 3.24 del treno n. 895 per Reggio Calabria.

(4-04409)

PINTO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che dal mese di aprile 1995 è stata chiusa al traffico, in conseguenza di movimento franoso, la strada statale n. 488 nel tratto definito «Retara» di pertinenza dell'ANAS;

che il predetto provvedimento, assunto con carattere di mera provvisorietà e per attuazione di urgenti ed idonee misure di risanamento del piano stradale e dell'area circostante, si è invece protratto nel tempo, nè sono visibili segnali di tempestivi interventi;

che tutto ciò ha determinato vivissimo, concreto e grave disagio in particolare ai cittadini di Stio, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Moio della Civitella nonché di altri comuni della comunità montana del Calore Salernitano, che, privi di questa fondamentale arteria, sono costretti a lunghi, disagiati e pericolosi percorsi alternativi che rendono in concreto non praticabili le quotidiane attività;

che il giorno 19 maggio 1995 i rappresentanti di dette comunità locali si sono riuniti in Stio con la presenza di funzionari dell'ANAS, ribadendo tutti l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori che consentano l'immediata riapertura dell'arteria,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere e concretamente fare attuare dall'ANAS per assecondare la viva e giusta istanza di tanti amministratori locali e di cittadini per la riapertura della strada statale n. 488 - tratto «Retara».

(4-04410)

BONAVITA, CHERCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che negli anni 1978, 1979 e 1980, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 285 del 1977, furono assunti circa 7.000 giovani; il Ministero del lavoro, in particolare, procedette all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro per 12 mesi con la qualifica di impiegati di terza categoria per poter sopperire alla mancanza di personale nelle sezioni di collocamento, negli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e negli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

che buona parte di detto personale, fin dal primo giorno di lavoro, si è trovato a dover svolgere autonomamente tutte le mansioni che

per legge svolgeva il titolare del posto in seno alle sezioni di collocamento o negli uffici provinciali o regionali del lavoro;

che in ogni caso lo svolgimento delle mansioni superiori avveniva in assenza di ordini di servizio o di incarichi *ad personam* ed inoltre, poichè detto personale ricopriva posti privi di titolarità, era sempre tenuto all'applicazione di tutte le direttive e disposizioni contenute nelle circolari e negli ordini di servizio, nonché di tutte le disposizioni legislative vigenti riguardanti gli uffici del Ministero del lavoro;

che, successivamente, l'iniziale contratto di 12 mesi venne rinnovato per altri 12 mesi con retribuzione al 50 per cento per poter pagare i corsi di formazione che i giovani dovettero frequentare; nel 1981 il contratto fu trasformato a tempo indeterminato previo superamento di esami di idoneità, consistenti in prove scritte e orali, con bando di concorso pubblico al quale parteciparono anche concorrenti esterni e altri dipendenti del Ministero del lavoro;

che negli anni successivi furono banditi dal Ministero del lavoro diversi concorsi per livelli superiori al quinto senza però rispettare quanto stabilito dall'articolo 26-*quinquies* della legge n. 33 del 1980 che prevedeva la riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso fino ad esaurimento del soprannumero;

che con circolare n. 75/83 dell'8 giugno 1983 il Ministro indicava i «criteri per l'utilizzazione dei dipendenti non di ruolo assunti in applicazione della legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni»; la circolare, tra l'altro, recitava: «Agli impiegati non di ruolo di terza categoria è formalmente attribuibile la reggenza di sezioni di collocamento, di fatto svolta»; la citata circolare, che sembrava preludere al riconoscimento ufficiale della professionalità del quinto livello, fu ampiamente disattesa dalle direzioni provinciali;

che la formazione delle graduatorie avvenne soltanto qualche anno dopo e, a partire dal 1° giugno 1985, detto personale venne inquadrato, in posizione soprannumeraria, al quarto livello;

che nel 1989, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, il personale ministeriale venne reinquadrato nei livelli superiori; mentre il personale assunto *ex lege* n. 285 del 1977 veniva inquadrato, con decorrenza 1° giugno 1985, al quinto livello con la qualifica di «operatore amministrativo», anche i nuovi vincitori di concorso di quinto livello hanno potuto beneficiare degli effetti della legge sopra citata e venivano perciò inquadrati al sesto livello dopo neanche un mese di lavoro effettivamente prestato; è da notare che gli impiegati assunti *ex lege* n. 285 del 1977 sono rimasti comunque inquadrati tra gli impiegati esecutivi, mentre l'inquadramento al sesto livello ha comportato per i nuovi assunti il passaggio da impiegati esecutivi a impiegati di concetto;

che successivamente, nel 1991, gli impiegati *ex* settimo livello, reinquadrati nel 1989 all'ottavo livello, venivano ulteriormente inquadrati al nono livello; a tal proposito bisogna ricordare che i responsabili di sezioni di collocamento *ex lege* n. 285 del 1977 di quarto livello svolgevano per legge tutte le mansioni inerenti il collocamento nello stesso modo in cui erano svolte dagli impiegati di settimo livello con gli stessi obblighi e le stesse responsabilità; l'unico incarico

peculiare degli impiegati di settimo livello era unicamente il riepilogo delle statistiche zonali;

che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 gli assunti *ex lege* n. 285 del 1977 di quinto livello, che in molti casi avevano avuto fino ad allora la titolarità di uffici e di servizi, si sono visti revocare incarichi ed è stato vietato a tutti di continuare ad apporre la firma su atti e documenti con rilevanza esterna, disconoscendo loro l'innegabile professionalità acquisita svolgendo il loro lavoro in completa autonomia;

che il decreto legislativo n. 29 del 1993 sopra citato, articoli 56 e 57, ha così vanificato qualsiasi possibilità di riconoscimento giuridico ed economico per le mansioni superiori svolte per tanti anni precludendo anche la possibilità di eventuali riconoscimenti futuri con l'abrogazione dell'articolo 74 e dei commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 4 della n. 312 del 1980;

che l'autorizzazione del 1993 del Ministero del lavoro ad avviare le procedure per bandire concorsi per l'assunzione di 300 unità di ottavo livello e 1.461 unità di sesto livello è la dimostrazione palese di come non si voglia riconoscere l'innegabile professionalità del personale assunto *ex lege* n. 285 del 1977;

che a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 marzo 1993, n. 7, sono ancora una volta gli impiegati *ex lege* n. 285 del 1977 a subire per primi gli effetti negativi delle nuove disposizioni; infatti, poichè in soprannumero, saranno i primi ad essere sottoposti alle procedure di mobilità;

che il 14 maggio 1994 è stato pubblicato sul bollettino del Ministero del lavoro un concorso per titoli per 1.000 posti del sesto livello riservato esclusivamente ai contrattisti assunti quattro anni fa con contratto di diritto privato e per un periodo di 12 mesi; detto personale è stato poi assunto in ruolo a tempo indeterminato al sesto livello;

che altri Ministeri hanno provveduto alla sistemazione del soprannumero e al riconoscimento della professionalità (ad esempio concorso interno per titoli presso il Ministero delle finanze, decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287), anche in casi di meno eclatante ingiustizia;

che il personale assunto *ex lege* n. 285 del 1977, inquadrato al quinto livello del Ministero del lavoro, richiama l'attenzione sull'urgenza di una immediata risoluzione del problema della professionalità acquisita svolgendo per legge, e quindi anche senza ordini di servizio, mansioni superiori ascrivibili, a seconda dei casi, al sesto o all'ottavo livello,

si chiede di sapere quali provvedimenti ed iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per far fronte all'ingiusta situazione, in premessa meglio descritta, in cui si trovano gli impiegati assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 presso le sezioni di collocamento, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

(4-04411)

DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Considerato:

che, a seguito della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Presidente del Consiglio dei ministri,

in data 1° dicembre 1993, ha emanato una direttiva riguardante le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e i tirocini per portatori di *handicap*;

che il punto 7 di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce una norma transitoria che prevede, per le amministrazioni pubbliche, le assunzioni delle persone portatrici di *handicap* che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formativo per almeno due anni;

tenuto conto:

che il blocco delle assunzioni ha sospeso ogni possibile sviluppo del rapporto già esistente nell'amministrazione pubblica con i ragazzi disabili in tirocinio;

che nessun tirocinio mirato è stato avviato dalla regione Lazio, considerata la totale mancanza di alternative da proporre a ragazzi eventualmente dimessi dal Centro di formazione professionale (CFP);

che, infine, interrompere oggi un tirocinio già ben avviato - in attesa che maturi il punteggio nelle liste del collocamento per poi essere avviati ad un'attività magari non adatta - significa non tenere in considerazione la formazione già acquisita, l'impegno dei ragazzi e il lavoro delle famiglie e degli operatori che hanno dedicato e dedicano cure, attenzioni, sacrifici quotidiani per aiutarli a socializzare e a conquistare un minimo di indipendenza,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario estendere la sanatoria già prevista dalla norma transitoria del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 1993, punto 7.

(4-04412)

ROCCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che l'Istat (Istituto nazionale di statistica) nel settembre scorso ha comunicato ai propri dipendenti (circa 2.200) l'intenzione di realizzare una sede unica di lavoro nell'area Tuscolano-Anagnina;

che tale decisione è stata contestata dal personale e dalle organizzazioni sindacali che hanno notificato, in data 24 novembre 1994, un atto di diffida rivolto all'Istat e sottoscritto da oltre 1.000 dipendenti, con il quale si sostiene che la decisione dell'Istat, oltre ad essere assolutamente priva di motivazioni tali da giustificare un notevole sacrificio per l'erario (circa 200-300 miliardi), creerebbe notevoli disagi per il personale, che per raggiungere la sede «unica» sarebbe costretto a fare uso di un proprio mezzo di trasporto oppure dovrebbe usufruire di diversi mezzi pubblici di collegamento, con lunghi tempi di percorrenza e - atteso che le sedi di via Balbo 16, di via De Pretis 74/b e di viale Liegi 11 continuerebbero ad essere adibite ad uffici pubblici - il problema della mobilità ne risulterebbe accentuato;

che l'attuale organizzazione logistica dell'Istat è di tipo decentrato, con sedi ben strutturate e dalle ampie superfici allocate in diverse parti della città e soddisfa pienamente il buon funzionamento dell'amministrazione e le esigenze del personale che, nel corso degli anni, ha stabilito la propria dimora nei pressi delle sedi medesime;

che un'apposita commissione tecnica ha suggerito al presidente dell'Istat, professor Alberto Zuliani, tre stabili da adibire, eventualmente, a sede unica dell'Istat:

1) edificio classificato L/2 (industriale artigianale), di proprietà della srl Coeni, sito al n. 1548 di via Tuscolana (di fronte agli stabilimenti Cinecittà), con superfici inferiori del 31 per cento rispetto a quelle richieste dall'Istat;

2) edificio classificato M/2 (uffici privati), realizzato da circa 10 anni (a tutt'oggi non ha trovato alcuna collocazione sul mercato), di proprietà della Serileasing srl; l'edificio si trova oltre il grande raccordo anulare, a più di 1 chilometro dall'ultima stazione della linea A della Metropolitana; è assolutamente nulla la possibilità di raggiungere a piedi tale edificio; la superficie risulta inferiore di oltre il 30 per cento rispetto a quella richiesta dall'Istat, però la società si è dichiarata disponibile ad edificare in zona confinante ulteriori immobili per circa 130.000 metri cubi; lo stabile di proprietà della Serileasing era stato già offerto all'Istat nell'aprile del 1994 dalla società Tradital di Milano, nella persona dell'attuale amministratore della Metropolis spa;

3) edificio classificato M/2 (uffici privati) di proprietà della Carcaricola srl, sito dopo il grande raccordo anulare, lungo l'autostrada Roma-Napoli; la superficie complessiva risulta inferiore di circa il 30 per cento rispetto a quella richiesta dall'Istat;

che la presidenza dell'Istat ha deciso di accertare presso i competenti uffici del comune di Roma la possibilità di cambio di destinazione d'uso, essendo l'istituto di statistica un ente pubblico;

che, sull'argomento, in data 29 marzo scorso, si è svolta, nell'aula magna della sede centrale dell'Istat di Via Balbo 16, un'affollatissima assemblea del personale nel corso della quale tutto il personale dello stesso Istat ha contestato, con un'ampia esposizione delle ragioni, la decisione dell'ente di statistica di realizzare una sede unica oltre il grande raccordo anulare,

l'interrogante chiede di sapere:

se a tutt'oggi l'Istat abbia richiesto il cambio di destinazione d'uso per gli immobili *sub* 1) e *sub* 2);

se risulti che, con convenzione datata 8 maggio 1991 stipulata tra il comune di Roma e la società Rea Italchimica Trieste, la società medesima sia stata autorizzata ad edificare su terreno confinante con quello su cui sorge lo stabile della società Serileasing (località Tor di Mezza Via) immobili per complessivi 130.000 metri cubi;

se i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla suddetta convenzione siano stati eseguiti nei termini e con le modalità contrattualmente previsti oppure se siano state concesse proroghe ovvero se la stessa convenzione non debba considerarsi decaduta, giusta il disposto del comma 3 dell'articolo 23 della convenzione medesima;

se risulti che la società Serileasing versi in grave crisi a causa della perdurante immobilizzazione dello stabile suddetto, sul quale sono stati accessi numerosi mutui ipotecari con un esborso di oltre 3 miliardi di soli interessi e per ultimo ulteriori mutui ipotecari per complessivi 70 miliardi di lire dei quali 50 concessi dalla Banca nazionale del lavoro, 10 dall'Efibanca e 10 dall'Ince;

se risulti che, in caso di locazione dello stabile da parte dell'Istat, la proprietà della società Serileasing sarebbe interessata all'acquisto di un terreno confinante con il medesimo stabile, pari a 51.000 metri quadrati, destinato a servizi privati di proprietà del comune di Roma e la cui vendita per asta pubblica, fissata per il giorno 16 maggio scorso, sarebbe andata deserta per mancanza di offerte;

se risulti che la proprietà della citata società Serileasing, in caso di positivo esito della trattativa avviata con l'Istat, si sia dichiarata disponibile alla acquisizione delle due sedi di proprietà dello stesso Istat allocate in zone prestigiose: viale Liegi, 11-13 e via De Pretis 74/b.

(4-04413)

IMPOSIMATO, SMURAGLIA, CORVINO, DI BELLA, PREVOSTO, CHERCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che lo scrivente, senatore Imposimato, ha già presentato interrogazione al Ministro del lavoro (3-00215 del 20 settembre 1994), che qui si riproduce integralmente:

«Premesso:

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 5 agosto 1994, ha disposto la revoca del dottor Romolo Vitale da amministratore della cooperativa «Terra di lavoro», con la nomina di un nuovo amministratore nella persona del dottor Enea Pigrini;

che il provvedimento appare assolutamente ingiustificato e penalizzante poiché esso è stato emanato a circa un anno dall'arresto del dottor Romolo Vitale, che si proclama innocente del reato di false comunicazioni sociali; infatti il provvedimento cautelare era stato revocato sette giorni dopo la sua emissione dal giudice per le indagini preliminari e poi annullato, in sede di appello, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 26 ottobre 1993; lo stesso tribunale annullava anche alcune misure interdittive originariamente imposte dal giudice per le indagini preliminari;

che inoltre il Consiglio di Stato, con ordinanza del 29 luglio 1994, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti prefettizi del 30 settembre e dell'8 ottobre 1993, con i quali il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione della cooperativa «Terra di lavoro» venivano sospesi dalle loro funzioni;

che, infine, l'ispezione formale disposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'aprile 1992, si è conclusa con un parere positivo sulla gestione e sulla organizzazione della cooperativa;

che tali elementi, completamente ignorati nel provvedimento di revoca dell'amministratore dottor Romolo Vitale, risultano invece documentalmente e producono gravissimo danno agli amministratori revocati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per revocare il provvedimento del 5 agosto 1994 di revoca del dottor Romolo Vitale, in quanto viziato da palesi, evidenti, clamorose illegittimità e omissioni che danneggiano il dottor Vitale e gli amministratori della cooperativa «Terra di lavoro»;

se fosse a conoscenza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria e del Consiglio di Stato che, rendendo giustizia al dottor Vitale, lo reintegrano nelle sue funzioni»;

che il decreto di revoca del consiglio di amministrazione da parte del Ministro *pro tempore* Clemente Mastella appare, alla luce dei fatti accertati, destituito di fondamento;

che la revoca venne disposta sulla base della denuncia di Michele Di Sette e Francesco Martucci, in seguito arrestati (si veda giornale di Caserta del 28 gennaio 1995) per usura ed estorsione su ordine del pubblico ministero Carmine Renzulli;

che il Martucci è stato rinviato a giudizio per calunnia continuata;

che esiste un serio pericolo che venga venduto l'immobile sede della cooperativa,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro del lavoro non intenda ripristinare la legalità riesaminando immediatamente il provvedimento di revoca del consiglio di amministrazione della cooperativa «Terra di lavoro», reintegrando il consiglio di amministrazione nel pieno delle sue funzioni.

(4-04414)

IMPOSIMATO, CORVINO, DI BELLA, PELELLA, PAGANO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la situazione dei cani randagi a Maddaloni, Caserta, Santa Maria Capua Vetere è drammatica per l'incuria e l'abbandono in cui gli animali sono lasciati da coloro che avrebbero il dovere di aiutarli con cura e amore;

che non è più tollerabile la condizione di sofferenza e di privazione in cui vivono i cani, per i quali è insufficiente il canile di Maddaloni, a via Napoli, di proprietà di Vincenzo Di Musso, nel quale vengono portati molti cani randagi della zona;

che, secondo la legge 14 agosto 1991, n. 282, ogni comune deve avere un canile nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie che invece non verrebbero rispettate;

che i veterinari responsabili della USL n. 16 di Maddaloni debbono intensificare il controllo del buon funzionamento del canile comunale;

che i cani verrebbero spesso castrati anziché essere sterilizzati;

che nel suddetto canile comunale l'assessore all'ecologia del comune di Santa Maria Capua Vetere farebbe ricoverare i cani di quella città,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si sia a conoscenza delle iniziative urgenti che i sindaci di Caserta, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere intendano adottare per creare dei canili comunali accoglienti e conformi alle leggi;

se non si intenda prestare la dovuta attenzione ai cani abbandonati evitando che essi siano maltrattati, castrati e talvolta uccisi e provvedendo invece alla loro sterilizzazione;

quanti siano i processi penali pendenti presso la procura circondariale di Caserta per maltrattamento di animali.

(4-04415)

BEVILACQUA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che nei giorni scorsi alcuni organi di stampa hanno diffuso notizie riguardanti la probabile soppressione del centro meccanografico postale di San Pietro Lametino di Lamezia Terme, l'interrogante chiede di sapere se tali siano le intenzioni dell'Ente poste italiane e, in caso di risposta affermativa, quali siano i motivi della decisione e dove si sia programmato di ubicare il suddetto centro meccanografico postale.
(4-04416)

IMPOSIMATO, DI BELLA, CORVINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che l'Associazione nazionale magistrati del TAR sta operando da anni per moralizzare l'azione di alcuni TAR tra cui quello della Campania;

che, proprio rispetto a quest'ultimo organo, sarebbero stati emessi - secondo notizie di stampa - avvisi di garanzia nei confronti di alcuni magistrati per reati connessi all'esercizio delle funzioni;

che, a parte ciò, in molti magistrati del TAR della Campania esisterebbe una situazione di disagio per lo stato di confusione generale in cui versa il predetto TAR;

che una tale situazione era stata denunciata da un magistrato del TAR, dottor Guerriero, che avrebbe rilevato una serie di irregolarità gestionali denunciate al consiglio di presidenza della magistratura amministrativa;

che, a parte ciò, appare allarmante il numero degli arbitrati ricevuti dal dottor Francesco Brignola, da parte della regione Campania, che lo stesso - secondo quanto risulta agli interroganti - sembra favorire, omettendo di decidere con tempestività sul problema della validità o meno del bando di concorso per la nomina dei *manager* delle ASL (Aziende sanitarie locali).

gli interroganti chiedono di conoscere:

se risulti quali siano le irregolarità del TAR della Campania denunciate dal magistrato Guerriero dello stesso TAR;

ove tali irregolarità risultassero accertate, se delle stesse irregolarità il Presidente del Consiglio non ritenga di informare il procuratore della Repubblica di Napoli e il procuratore regionale della Corte dei conti.

(4-04417)

CASTELLANI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che la Corte dei conti con sentenza n. 62502 del 22 giugno 1989 riconobbe per la prima volta ai dipendenti del comparto scuola, collocati a riposo durante la vigenza del contratto 1982-1984, il diritto all'intero beneficio economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, ai fini pensionistici;

che tutto questo avveniva perchè l'amministrazione nel liquidare le pensioni non ricomprendeva l'intero aumento economico stabilito dal contratto vigente all'epoca, ma solo le parti effettivamente maturate al momento del collocamento a riposo;

che successivamente, a seguito di contrasti giurisprudenziali tra diverse delegazioni regionali della Corte dei conti, le sezioni riunite hanno emesso la decisione n. 9-10-11/QM del 2 dicembre 1994 solo parzialmente favorevole alle richieste dei pensionati perchè, se da un lato viene riconosciuto il diritto ai pensionati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983 anche nel caso siano stati collocati a riposo prima della fine del triennio 1982-1984, dall'altro viene limitato il diritto medesimo alla permanenza in servizio alla data di inizio degli effetti economici e cioè al 1° gennaio 1983;

che si tratta di una interpretazione non condivisibile perchè non assegna alcuna valenza alla decorrenza giuridica dell'accordo contrattuale che, in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, è stabilito al 1° gennaio 1982, mentre la decorrenza economica è procrastinata al 1° gennaio 1983 soltanto per collegare senza soluzione di continuità l'accordo in questione con quello del 1981 (decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981) che aveva scaglionato i miglioramenti economici al 1° febbraio 1981, al 1° febbraio 1982 e al 1° febbraio 1983;

che, del resto, il collocamento a riposo del personale della scuola, per esigenze connesse all'anno scolastico, viene sempre a cadere nel mese di settembre di ogni anno, per cui difficilmente può conciliarsi con le aspettative degli interessati che spesso vedono le decorrenze economiche degli aumenti contrattuali differite al 1° gennaio di ogni anno per evidenti esigenze contabili e finanziarie della pubblica amministrazione;

che, nel caso sopra prospettato, verrebbe anche ad evidenziarsi una profonda ed ingiusta disparità di trattamento tra coloro che, collocati a riposo in vigenza giuridica del contratto, non traggono alcun beneficio rispetto a coloro che sono stati collocati a riposo in vigenza economica del medesimo contratto, quando la differenziazione tra il giuridico e l'economico è dovuta soltanto ai problemi di cassa dello Stato, e quindi in ogni caso non può incidere negativamente sugli interessi legittimi dei pubblici dipendenti, che insorgono evidentemente con la validità giuridica del contratto medesimo,

si chiede di conoscere:

quanto sia quantificabile in termini numerici ed economici il fenomeno sopra lamentato con riguardo ai collocati a riposo nell'anno 1982;

se sia nelle intenzioni del Governo porre rimedio alla disparità di trattamento sopra evidenziata anche con apposito provvedimento che chiarisca, in via definitiva, la portata complessiva della differenziazione della decorrenza giuridica da quella economica dei contratti dei pubblici dipendenti, che in ogni caso non può essere penalizzante soltanto per quanti vengono collocati a riposo nel periodo di sola vigenza giuridica del contratto.

(4-04418)

GIOVANELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che con legge n. 236 del 1993 sono stati stanziati 3 miliardi per l'Emilia-Romagna al fine di redigere e sostenere un piano d'area per le zone dell'Appennino colpite da una grave crisi occupazionale;

che la regione Emilia-Romagna ha, in base alla legge n. 236 del 1993, predisposto un piano d'area per la zona di Busana (Reggio Emilia) ove si è verificata la chiusura di una azienda di macellazione avicola che occupava circa 150 addetti e che costituiva la principale possibilità di occupazione per i lavoratori nei 5 comuni del crinale appenninico reggiano;

che detto piano, adottato dalla giunta regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 2874 del 28 giugno 1994, è stato trasmesso al Ministero del lavoro per la firma del Ministro;

che, con richiesta dell'agosto 1994, il Ministero del lavoro chiedeva all'Agenzia regionale dell'impiego di esprimere parere su detto piano;

che la stessa Agenzia regionale dell'impiego, rispondendo nel novembre 1994 alle richieste ministeriali, con sua nota su «Studio delle ricadute occupazionali del programma di intervento per il comprensorio dell'Appennino», esprimeva il parere che detto piano avrebbe potuto originare un'occupazione superiore a quella perduta in seguito alla chiusura dell'azienda di macellazione avicola in questione;

che negli oltre due anni intercorsi dall'approvazione della legge n. 236 del 1993 è proseguito, a seguito delle perdite occupazionali, lo svuotamento delle zone del crinale di famiglie giovani con tutte le conseguenze legate al depauperamento di una zona montana già estremamente fragilizzata dalla costante emigrazione dal dopoguerra ad oggi, l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in proposito;

se e quando ritenga di attivare con la sua firma la conclusione dell'iter per l'attuazione del piano.

(4.04419)

DEGAUDENZ. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che in questi giorni si sta consumando l'atto finale di una tragedia umana che ha avuto inizio oltre un secolo fa nel Trentino e che si sta concludendo in Bosnia, a qualche decina di chilometri da Banja Luca;

che due giorni fa gli abitanti di Stivor, piccolo villaggio di 500 persone, tutte di origine trentina, hanno avuto l'intimazione di lasciare libere le case ed andarsene dal villaggio entro pochissimi giorni;

che gli abitanti di Stivor sono la terza e la quarta generazione di una carovana, partita dal Trentino, ed in particolare dalla Valsugana, nel 1882, in seguito alle disastrose alluvioni che nella zona avevano messo sul lastrico decine di famiglie;

che l'allora imperatore Francesco Giuseppe (il Trentino era parte integrante dell'impero d'Austria-Ungheria), aveva concesso la possibilità ai poveri sventurati di spostarsi in una nuova terra, da colonizzare e recuperare all'agricoltura, situata nelle aree bosniache tolte all'impero ottomano;

che gli emigranti trentini si insediarono in una zona a circa 50 chilometri da Banja Luca, al di fuori delle normali strade di collegamento e fondarono il villaggio di Stivor, ancora oggi caratterizzato da una economia esclusivamente agricola;

che la vita dei nuovi coloni è sempre stata difficile, tanto è vero che ancora oggi l'agricoltura è organizzata e gestita con tecnologie piuttosto primitive; le difficoltà economiche hanno sempre costretto gli uomini a percorrere di nuovo la via dell'emigrazione stagionale, prevalentemente in Russia, durante gli anni del socialismo reale;

che sul finire degli anni Sessanta, dopo quasi un secolo di pressochè totale mancanza di relazioni con la terra di origine, si stabilirono contatti tra gli abitanti di Stivor (che ancora oggi parlano il dialetto arcaico della Valsugana) ed il Trentino; cominciarono, così, le prime migrazioni stagionali di ritorno: gli uomini venivano e vengono ancora a svolgere lavori da muratore, carpentiere, operaio generico, eccetera;

che col tempo qualcuno ha trasferito anche la famiglia e si stanno consolidando presenze significative di famiglie in Valsugana;

che per la legge italiana essi sono extracomunitari perchè, pur avendo cognomi, lingua ed abitudini trentine, sono figli di terza e quarta generazione e quindi possono chiedere la cittadinanza italiana solo dopo che si sono verificate le condizioni previste per tutti gli extracomunitari; una ulteriore difficoltà è data dal fatto che, al tempo dell'emigrazione dei loro antenati, il Trentino non era territorio italiano;

che con l'inizio della guerra fratricida in Bosnia tutti gli uomini in età da lavoro hanno cercato di spostarsi nel Trentino per non essere coinvolti nelle ostilità e per procurare sostentamento alle famiglie, rimaste a Stivor a presidio delle loro modeste case di abitazione, dello scarso bestiame e di quelle poche terre che garantiscono il sostentamento;

che a Stivor sono rimaste solo le donne, i bambini e gli anziani: in totale circa 230 persone, gli uomini sono in prevalenza nel Trentino; non possono rientrare per non essere inquadrati nell'esercito serbo-bosniaco e non possono più ricongiungersi con i loro cari perchè non c'è più nessuna autorità civile che sia in grado di fornire un passaporto ufficiale; non solo: alla scadenza dei passaporti rilasciati dalla ex Jugoslavia non c'è più possibilità di rinnovarli;

che in queste condizioni chi si presenta alla frontiera viene respinto perchè non in possesso di documenti validi;

che la situazione è particolarmente pesante e senza vie di uscita stante l'attuale normativa nazionale italiana;

che ci si trova nella paradossale realtà di vedere nostri connazionali in un gravissimo stato di bisogno, che non possono essere aiutati perchè per la «legge Martelli» sono extracomunitari e come tali vengono respinti al mittente se trovati senza documenti validi; peraltro, i documenti non possono essere rilasciati perchè la situazione di guerra non garantisce sovranità, diritti civili e possibilità di avere certificati che abbiano un qualsiasi riconoscimento ufficiale;

che a tutto ciò in questi giorni si è aggiunto, a quanto risulta da notizie acquisite attraverso canali di fortuna, l'ultimo atto di queste drammatiche vicende: l'intimazione da parte dei militari serbo-bosniaci di lasciare libere le case ed i terreni in ottemperanza alla espressa volontà di perseguire a tappeto la «pulizia etnica»;

che entro pochi giorni donne, bambini ed anziani (230 persone circa) dovranno abbandonare i luoghi in cui sono nati ed andarsene

chissà dove, senza risorse, senza la vicinanza dei mariti o dei parenti in grado di affrontare le emergenze;

che in Italia possono, forse, entrare come profughi, ma non è dato sapere attraverso quali vie di comunicazione ciò sarà possibile: la via del mare è preclusa perchè c'è il fronte con la Croazia; probabilmente dovranno spostarsi verso l'Ungheria senza mezzi, senza denaro e senza speranza;

che la guerra nella ex Jugoslavia - è stato detto - rappresenta uno scandalo nella civile Europa, uno scandalo che deve scuotere le coscienze ma che, finora, non ha scosso nulla se non l'interesse giornalistico e televisivo per un certo spettacolo;

che quando, però, lo scandalo coinvolge nostri connazionali che rischiano la vita lontani dai loro congiunti, il Governo italiano non può «chiamarsi fuori» e ritenere di aver fatto tutto ciò che è possibile fare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che in Bosnia, ed in particolare a Stivor nella zona di Banja Luca, sono in corso azioni di sgombero coatto della popolazione civile residente che non sia di origine serba;

ove non si abbiano notizie in merito, quando intenda acquisirle ed attraverso quali canali ufficiali;

se non ritenga di dover intervenire a livello diplomatico ufficiale, anche a livello di Comunità europea, per far cessare questi comportamenti disumani e contrari alle più elementari regole di civiltà;

se non intenda attivare tutti i mezzi diplomatici e materiali per poter garantire una dignitosa accoglienza di questi nostri sfortunati connazionali;

se non ritenga necessario rivedere con la massima celerità le norme che riguardano il recupero della cittadinanza italiana da parte di coloro che, discendendo da italiani (ancorchè di nazionalità diversa prima del 1918), chiedono di poter rientrare nella terra dei padri non certo per scelta «turistica», ma per assoluta necessità legata alla sopravvivenza.

(4-04420)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'ufficio postale di Montegranaro (Ascoli Piceno), che serve un territorio vasto dove operano circa 700 aziende, spesso non riesce a far fronte in tempi congrui alle numerose richieste di servizi;

che si rilevano lunghissime code agli sportelli-cassa, e non solo nei giorni di riscossione delle pensioni ma anche per i quotidiani adempimenti;

che sono circa 18 gli impiegati postali che teoricamente dovrebbero essere in servizio nell'ufficio di Montegranaro, invece a quanto sembra o per ferie, o per malattia, o per distaccamenti in altre sedi, si ritrovano in circa 13 unità per un bacino di utenza di 14.000 abitanti, con l'aggravante del servizio aggiuntivo di posta veloce, che ha sede a Montegranaro ma è fruito anche dai cittadini dei centri limitrofi di Monte San Giusto, Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare e altri;

che il sindaco e l'assessore ai servizi sociali di Montegranaro hanno scritto alla direzione provinciale e locale delle poste e telegrafi, evidenziando che il cumulo delle variegate utenze che vengono versate presso gli sportelli è di tale entità da richiedere alla direzione delle poste un potenziamento in termini di personale dell'ufficio stesso o la previsione dell'apertura di un distaccamento postale su cui dirottare alcuni servizi;

che gli amministratori comunali già in passato si sono occupati della questione, data anche l'ubicazione scomoda per molti, soprattutto per gli anziani che vanno a riscuotere la pensione, dell'unico ufficio postale; una delle proposte del comune è di adibire il vecchio ufficio postale, sito in centro, proprio a questo servizio;

che nella già citata lettera alla direzione provinciale e locale delle poste e telegrafi il sindaco e l'assessore ai servizi sociali di Montegranaro scrivono tra l'altro che la vecchia sede postale, oggetto di copiosa e pregressa corrispondenza con la precedente amministrazione comunale, si trova attualmente in totale stato di abbandono con conseguente degrado ambientale, mentre potrebbe assolvere alla carenza sopra descritta o essere comunque destinata a centro di coordinamento postale;

che lo scrivente ha già evidenziato nelle interrogazioni 4-03259 del 16 febbraio 1995, 4-03802 del 22 marzo 1995, 4-03834 del 29 marzo 1995, 4-03973 del 4 aprile 1995, 4-04123 del 27 aprile 1995, 4-04147 del 2 maggio 1995 e 4-04254 del 10 maggio 1995 - tutte ancora prive di risposta - altri significativi esempi di disservizi relativi alle poste italiane, numerosi dei quali riguardano le Marche,

si chiede di sapere:

se e come si intenda intervenire perchè le Poste diano adeguata e sollecita risposta alle esigenze sopra descritte dell'utenza di Montegranaro, ripetutamente evidenziate dall'amministrazione comunale;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per far cessare l'attuale incapacità delle poste italiane di adempiere ai propri compiti istituzionali.

(4-04421)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che lo scrivente ha già evidenziato nelle interrogazioni 4-03259 del 16 febbraio 1995, 4-03802 del 22 marzo 1995, 4-03834 del 29 marzo 1995, 4-03973 del 4 aprile 1994, 4-04123 del 27 aprile 1995, 4-04147 del 2 maggio 1995 e 4-04254 del 10 maggio 1995 - tutte ancora prive di risposta - significativi esempi di disservizi relativi alle poste italiane;

che molti degli esempi segnalati nelle interrogazioni suelencate riguardano le Marche e i collegamenti tra questa regione e la capitale;

che una busta regolarmente affrancata, contenente un invito di un certo rilievo, spedita il 6 maggio 1995 dal comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) è pervenuta a Roma allo scrivente soltanto il 18 maggio, in pratica quattro giorni dopo la data oggetto dell'invito,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per far cessare l'attuale incapacità delle poste italiane di adempiere ai propri compiti istituzionali.

(4-04422)

MAIORCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che, a norma dell'articolo 54 della Costituzione, tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore;

che l'azione punitiva della magistratura in diverse parti d'Italia non ha fatto, ancora, recepire a moltissimi operatori della pubblica amministrazione lo spirito della suddetta norma, peraltro trasposta nelle leggi che riguardano i diritti ed i doveri dei pubblici impiegati;

che, pertanto, si apprende quotidianamente dalla stampa nazionale e locale di delitti commessi contro il retto svolgimento dell'attività amministrativa dello Stato perpetrati da funzionari investiti del pubblico potere e cioè, secondo gli articoli 357 e 358 del codice penale, da impiegati dello Stato o di altro ente pubblico che esercitino una funzione pubblica, legislativa, amministrativa o giudiziaria nonché da tutti coloro che, comunque, esercitino, in via permanente o temporanea, gratuita o retribuita, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria, e da tutti coloro, impiegati pubblici o meno, che comunque prestino un pubblico servizio;

che particolarmente i delitti che riguardano la concussione, la corruzione, l'abuso d'ufficio e l'interesse privato in atti d'ufficio vengono perpetrati da impiegati della carriera dirigenziale e cioè da quelli che hanno poteri decisionali, di propulsione e di coordinamento, i quali, pertanto, per le funzioni esercitate, costituiscono all'esterno la vera immagine dell'amministrazione che rappresentano;

che, nonostante l'azione della magistratura giunga a volte alla fase del rinvio a giudizio per la presumibile colpevolezza del reo, nessun provvedimento viene di norma adottato da parte dell'amministrazione nei confronti del funzionario incriminato;

che, pur non potendo l'imputato essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, secondo l'articolo 27 della Costituzione, la posizione processuale del medesimo di presumibile trasgressore del dovere di rettitudine sminuisce, certamente, la fiducia dell'amministrazione nei suoi confronti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio non ritenga di emanare le opportune direttive alle pubbliche amministrazioni affinché, in presenza di casi del genere, venga attentamente valutata la possibilità, ove non ricorrano le condizioni per l'adozione di rigorosi provvedimenti, di disporre, quanto meno, l'assegnazione temporanea al funzionario di altre funzioni essendo l'assolvimento dei compiti originari certamente lesivo del prestigio dell'amministrazione. L'intervento, in tal senso, rafforzerebbe, inoltre, l'azione moralizzatrice dell'autorità giudiziaria.

(4-04423)

SERENA. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che nel 1988 su richiesta del comune di Montebelluna (Treviso) veniva approvata la realizzazione di una discarica a Busta per tre stralci e che in data 13 settembre 1988 la regione Veneto (parere regionale n. 356) ha inserito nel piano regionale detto progetto;

che nel giugno 1993 ha cominciato ad operare il Consorzio bacino Treviso Tre;

che nel gennaio 1994 si sono avuti i dati definitivi del grave inquinamento della falda dovuto ai primi due stralci della discarica; nel maggio 1994 è stata avviata da parte del Bacino Treviso Tre la gara per la nuova discarica senza provvedere all'individuazione e all'approvazione del sito come sarebbe stato opportuno;

che la commissione tecnica regionale per l'ambiente alla quarta udienza del 16 maggio 1995, convocata con preavviso inferiore alle 24 ore, ha approvato il progetto per la costruzione della discarica di prima categoria nella zona di Busta nel comune di Montebelluna, dopo che le prime due udienze non avevano dato alcun esito e dopo che nella terza udienza (del 2 maggio 1995), dopo votazione, la commissione tecnica regionale per l'ambiente non aveva autorizzato la discarica;

che il comune di Montebelluna sta intraprendendo azioni per bonificare il sito di Busta inquinato dalla precedente discarica, anche usufruendo dello stanziamento apposito di lire 160 milioni della regione (deliberazione della giunta n. 6783 del 28 dicembre 1994) e che il sito a detta di tecnici ed esperti è «ecologicamente fragile»;

che nel comune di Riese Pio X è in costruzione una discarica per rifiuti di categoria 2B e che detta discarica potrebbe essere riconvertita anche per la ricezione di rifiuti solidi urbani, anche in attesa di studiare soluzioni alternative;

che vi sono 25 comuni della provincia di Treviso interessati alla discarica, tra cui grossi centri come Montebelluna, Castelfranco Veneto, Trevignano, per una utenza di circa 185.000 persone,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda intervenire al più presto per bloccare l'avvio di ogni lavoro per la discarica di Busta, aderendo alle richieste legittime del comune di Montebelluna;

se corrisponda al vero che la società «France Déchets» - vincitrice della gara d'appalto indetta dal Consorzio Treviso Tre - si accingerebbe a pagare lire 2.700.000.000 per l'affitto di tre anni dei circa 30.000 metri quadrati su cui sorgerebbe la discarica in questione, posto che il prezzo per l'esproprio di tale terreno non può essere superiore ai 150 milioni e che ovviamente tali costi si riverseranno sulla collettività.

(4-04424)

ROMOLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che il decreto-legge n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, ha abolito la «tassa speciale erariale» per i possessori di autoveicoli fuoristrada, prevista dalla legge n. 202 del 1991, si chiede di sapere in quali tempi ed in quali forme si intenda provvedere alla restituzione di quanto già versato, a titolo di pagamento della suddetta tassa, dai possessori di fuoristrada prima del 24 marzo 1995.

(4-04425)

CORRAO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere se il Ministro intenda consentire l'autorizzazione alle corse ai cavalli ad Alcamo (Trapani) che da secoli si svolgono in occasione della festa della Patrona Maria Santissima dei Miracoli.

La tradizione esalta i valori della cultura contadina che, in opposizione alla feudalità, si riappropriava della città per riaffermare i diritti delle classi subalterne e la libertà dei ceti rurali, nella saldatura dei sentimenti di religiosità. La manifestazione, per il suo alto significato, potrebbe svolgersi nella riaffermazione dei valori storico-culturali e nel più diffuso rispetto della legalità.

(4-04426)

TERRACINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che, come ampiamente riportato dagli organi di stampa, la situazione dell'ordine pubblico nel centro storico di Genova si è nuovamente aggravata a causa della grave rissa che il 7 maggio 1995 si è verificata tra extracomunitari e che ha provocato feriti anche tra le forze dell'ordine;

che episodi analoghi si sono verificati ad Albenga e a La Spezia dove invece gli scontri sono stati fra cittadini italiani ed extracomunitari;

considerato:

che nel centro storico di Genova nel luglio del 1993 erano avvenuti gravissimi fatti di ordine pubblico che hanno indotto l'allora questore dottor Carnimeo a prendere drastici provvedimenti di sorveglianza e prevenzione, mentre in tempi più recenti la vigilanza delle forze dell'ordine si è notevolmente allentata, tanto che il controllo di intere zone del nucleo più antico della città di Genova è totalmente in mano alla malavita;

che il risanamento del centro antico di Genova, vero e proprio gioiello artistico di elevato valore culturale, passa senza dubbio alcuno attraverso il ristabilimento dell'ordine pubblico e la garanzia della sicurezza del cittadino che attualmente è assai poco tutelato,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini che abitano e lavorano in zone della città di Genova e della Liguria, nelle quali si è installata una grossa comunità di cittadini stranieri molti dei quali privi di permesso di soggiorno e dediti ad attività illecite.

(4-04427)

ANGELONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la direzione nazionale Telecom prosegue unilateralmente nell'attuazione del suo progetto di ristrutturazione aziendale, rifiutando il confronto con le organizzazioni sindacali e le varie richieste fatte per una sospensione dei trasferimenti di migliaia di dipendenti fino a un chiarimento della situazione;

che, in particolare, la Telecom di Ancona da dicembre 1994 ha praticamente messo in mobilità 27 persone, trasferendole in sedi fuori regione, in maniera pretestuosa attraverso ordini di trasferta regolarmente reiterati alle stesse persone;

che il 3 maggio 1995 il pretore di Ancona condannava l'azienda per comportamento antisindacale ordinando l'immediato rientro in sede dei lavoratori «con sistemazione in compiti attinenti alle loro professionalità, in attesa di un confronto serio con il sindacato»;

che l'azienda non reintegrava i lavoratori nei loro impieghi, pur richiamandoli in Ancona, tenendoli in sede senza alcun incarico;

che dopo una settimana l'azienda avvertiva il sindacato regionale che 16 lavoratori su 27 sarebbero stati nuovamente inviati in trasferta, ignorando un accordo nazionale siglato il 13 aprile 1995 con le segreterie nazionali unitarie che prevedeva entro il 31 maggio il rientro di tutti i lavoratori Telecom trasferiti nelle sedi di appartenenza;

che i dipendenti di Ancona e le organizzazioni sindacali sono ormai in agitazione da diversi mesi e hanno avanzato più volte le loro proposte senza essere mai stati ascoltati;

che il lavoro che molti dipendenti di Ancona si trovano a svolgere in sedi fuori regione può essere comunque svolto tramite via informatica anche nella sede di Ancona, date le potenzialità di carattere tecnico-strumentale della Telecom stessa;

che questa situazione sta creando grossi disagi ai lavoratori, soggetti ad una continua tensione psicologica, provata anche da recenti e tragici episodi di cronaca,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare il comportamento tenuto dalla dirigenza Telecom in merito ai trasferimenti;

se non ritenga che nelle politiche di gestione del personale i lavoratori debbano essere tutelati anche dal punto di vista psicologico e come giudichi il comportamento della dirigenza Telecom rispetto ai fatti sopra esposti.

(4-04428)

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il 25 maggio 1995, e non solo, i cieli di Roma sono stati trasformati in parcheggi mobili per una flotta di aerei in arrivo su Fiumicino;

che tale situazione era stata determinata da una rivendicazione sindacale selvaggia dei controllori di volo;

che tale azione non era stata preavvisata, costringendo gli aeromobili a rimanere sospesi in aria per quasi un'ora;

che tale comportamento ha creato disagi ai passeggeri con destinazione Roma ed ancor più a quelli che dovevano proseguire, in coincidenza, per altre destinazioni;

che tali comportamenti, oltre che arrecare danno economico alle compagnie, comportano fenomeni di rilevante inquinamento atmosferico;

che questo modo di agire ravvisa un ben più grave fatto che si può assimilare al reato di sequestro di persone che vengono forzatamente trattenute a bordo di un velivolo, anche in condizioni di apprensione e di stress per chi non è abituato a volare,

l'interrogante chiede di sapere se tali manifestazioni sindacali siano conformi alle disposizioni di legge in materia e se non si ravvisi il fatto grave, oltre il lecito, per cui si rendano necessarie misure disciplinari.

(4-04429)

MANCONI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il decreto ministeriale del 1° febbraio 1991, all'articolo 5, e le conseguenti delibere della giunta regionale delle Marche n.1335 del 1992 e n. 163 del 1994 stabiliscono che «debbono considerarsi esenti dal pagamento della quota di partecipazione le prestazioni ritenute di prevalente interesse di tutta la collettività»; in particolare la delibera regionale del 1992 specifica che nel quadro della tutela della salute femminile debbano essere totalmente gratuite le seguenti prestazioni volte alla prevenzione dei tumori:

- 1) pap-test e colposcopia (dai 20 ai 65 anni);
- 2) mammografia (dai 45 ai 65 anni);
- 3) tutte le prestazioni specialistiche e di laboratorio correlate alla prevenzione oncologica;

che il Centro donna «Flavia Guiderocchi», associazione che si batte per i diritti delle donne e in particolare per il diritto alla salute, ha denunciato il fatto che le USL di Ascoli Piceno e di Amandola, a differenza del resto della regione, non tengono conto del decreto e delle successive delibere regionali; ad Ascoli sono gratuiti solo pap-test e colposcopia mentre si pagano *ticket* elevati per mammografie ed esami di laboratorio,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno - per salvaguardare il diritto alla salute e per contribuire all'attuazione di una seria politica basata sulla prevenzione - che le predette USL attuino immediatamente la legge, consentendo a tutte le donne tra i 45 e i 65 anni di effettuare gratuitamente gli esami diagnostici alla mammella.

(4-04430)

PERIN. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Per sapere se risponda al vero:

che i nuovi funzionari diplomatici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo addetti al coordinamento delle sezioni dell'unità tecnica centrale si facciano supportare da personale amministrativo assegnato agli esperti unità tecnica centrale, sebbene la nuova norma (comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 543 del 1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994) abbia prescritto che il funzionario diplomatico preposto all'unità tecnica centrale possa farsi coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni da un indeterminato numero di diplomatici e non da esperti dell'Unità tecnica centrale;

che con delibera n. 135 del 1993 si attribuiscono alla segreteria e al nucleo di valutazione tecnica del comitato direzionale compiti che in base alla legge n. 49 del 1987 (articoli 9, 12, 14 e 27) devono essere assegnati ad altri organi, come l'unità tecnica centrale che dovrebbe essere l'unico in grado di valutare le attività in corso all'estero e nel pieno diritto di recarsi in missione nei paesi concernenti, al fine di comparare oggettivamente i risultati ottenuti e quelli programmati, nonché l'impatto e gli effetti indotti dall'intervento;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri avrebbe omissso di predisporre norme proprie alternative per la gestione di attività di cooperazione in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (come consentito espressamente dall'articolo 4 della legge 23

dicembre 1993, n. 559, oltre che dall'articolo 9 del regolamento 12 aprile 1988, n. 177, di esecuzione della legge n. 49 del 1987);

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri avrebbe omesso di individuare, contrariamente a quanto consentito dalla legge sulla trasparenza (*ex* articolo 7 della legge n. 241 del 1990) il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'iniziativa di cooperazione, attribuendo la responsabilità del procedimento precitato a questo o quel funzionario o esperto;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo avrebbe assunto un numero inferiore di dipendenti necessari al servizio di cooperazione, impiegando 10 miliardi per il costo del personale di cooperazione, sebbene il *budget* annuale per il finanziamento della Direzione generale per la cooperazione fosse di 70 miliardi;

che gli esperti dell'unità tecnica di cooperazione sarebbero stati mantenuti *contra legem* negli uffici territoriali (oltre che negli uffici I, XI, XIII, XIV ed altri) negando loro il supporto del personale ausiliario e tecnico-amministrativo, secondo quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 49 del 1987);

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri avrebbe negato agli esperti dell'unità tecnica centrale la titolarità di ciascuno dei compiti loro assegnati dall'articolo 12 della legge n. 49 del 1987 adducendo come pretesto l'inefficienza dello strumento della normativa primaria vigente, alle carenze della quale dovrebbe supplire la normativa secondaria che permetterebbe di individuare i vari soggetti a cui spettano le distinte responsabilità legali, tecniche e amministrative, concernenti le varie fasi della scelta dei progetti, degli esecutori, dei controlli, eccetera;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si sarebbe opposta alla stabilizzazione del rapporto di lavoro degli esperti dell'unità tecnica centrale, sebbene la precarietà del rapporto di lavoro dei predetti esperti pregiudichi l'indipendenza di giudizio tecnico e nonostante l'attività di cooperazione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo necessiti di un contingente stabile di tecnici, proporzionato alle iniziative;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero affari esteri avrebbe dirottato i finanziamenti destinati ai paesi emergenti sul canale multilaterale (senza nessuna garanzia che l'aiuto giunga prevalentemente al beneficiario finale come invece potrebbe essere garantito con il bilaterale, grazie ai controlli previsti dalla normativa vigente), in assenza di una rendicontazione che permetta di stabilire i nessi esistenti tra i risultati dei precedenti stanziamenti e l'eventuale erogazione di quelli successivi;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo avrebbe imputato alla legge n. 49 del 1987 il ricorso alla trattativa privata, con conseguente classificazione di progetti ordinari come aiuti straordinari (utili a salvare vite umane nel breve periodo), senza tuttavia menzionare il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge (responsabile di tale disfunzione e comunque abrogato dall'articolo 3 della legge n. 412 del 1991 che prevedeva l'affidamento dei progetti in parola a società private, dietro motivata richiesta del paese beneficiario, indipendentemente dalla classificazione di tali progetti in ordinari o straordi-

nari, lasciando peraltro alle società predette la facoltà di redigere i progetti (capitolati, prezzi e norme contrattuali), secondo il proprio tornaconto;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo celebrerebbe sia al Governo sia al Parlamento che l'incapacità di creare un'efficiente struttura amministrativa di cooperazione dipenderebbe non soltanto da alcuni funzionari diplomatici che non avrebbero saputo o voluto attuare la normativa vigente, ma anche da taluni comitati d'affari che, ravvisandovi una pericolosa concentrazione di fonti di prova per gli inquirenti, punterebbero a smantellare l'unità tecnica di cooperazione, aspirando probabilmente all'istituzione di una struttura *ex novo* per rifarsi una verginità ormai infranta;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo perseguirebbe l'obiettivo di svolgere in seno alla Direzione stessa le prime fasi del ciclo dei progetti di cooperazione fino alla sua negoziazione (elaborazione della politica di cooperazione - che compete al Parlamento -, programma degli stanziamenti e negoziato sui singoli progetti), affidando a professionisti privati o ad enti esterni tutte le altre fasi del progetto (incluse la progettazione, la valutazione, la gestione e il controllo delle iniziative), rendendo in tal modo poco trasparenti le responsabilità dei funzionari della carriera diplomatica, mettendoli al riparo dalle interferenze dei tecnici che in qualche misura, sulla base del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 49 del 1987, coadiuvano il loro lavoro nelle attività tecnico-paradiplomatiche di cooperazione con i paesi emergenti;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri proporrebbe al Governo norme tendenti ad eliminare l'unità tecnica centrale nonché a stravolgere la legge n. 49 del 1987 per il tramite di decreti governativi di cui alla delega parlamentare invero concessa (*ex* articolo 1 della legge 17 febbraio 1994, n. 121), allo scopo di riorganizzare d'urgenza le strutture di cooperazione esistenti e distribuire più chiaramente le relative responsabilità tra politici, diplomatici, tecnici e funzionari amministrativi.

(4-04431)

VALLETTA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la signora Amelia De Pasquale, nata a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 22 aprile 1962, è stata riconosciuta orfana di caduto sul lavoro con sentenza n. 318/1992 dal pretore di Brindisi, essendo il padre deceduto per infortunio sul lavoro il 1° dicembre 1984, e, pertanto, già fortemente penalizzata per il tardivo riconoscimento;

che in data 3 marzo 1992 la De Pasquale chiese l'iscrizione nell'elenco degli orfani di caduti sul lavoro presso l'ufficio del lavoro di Isernia per l'avviamento obbligatorio al lavoro essendo da sempre disoccupata;

che tale iscrizione fu chiesta con retrodatazione al 1° dicembre 1984 (data del decesso del padre) stando il principio della retroattività delle sentenze alla data dell'evento controverso;

che l'ufficio del lavoro di Isernia dapprima la iscrisse con decorrenza dal 23 agosto 1990 (data dell'iscrizione della interessata nelle liste del collocamento ordinario) e successivamente, dopo circa due anni, le

negò ogni retrodatazione iscrivendola con decorrenza dal 3 marzo 1992, e adducendo a giustificazione di tale provvedimento motivi pretestuosi;

che il diniego della retrodatazione suddetta ha comportato il mancato avviamento al lavoro presso la USL di Isernia cui avrebbe avuto diritto per ordine di graduatoria;

che inutilmente l'interessata ha prodotto ripetute istanze, petizioni, ricorsi all'ufficio e ricorsi gerarchici al Ministero, non ottenendo mai risposta;

che l'Avvocatura dello Stato nel costituirsi dinanzi al TAR del Molise, cui l'interessata è stata costretta a ricorrere, ha sostenuto l'avvenuto e persistente riconoscimento dal 23 agosto 1990, tesi non vera,

si chiede di sapere la ragione di quanto sopra, che ha sapore di accanimento, e cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per rimediare all'ingiustizia subita dall'interessata, sia pure con il semplice riconoscimento della integrale retrodatazione di iscrizione, considerando che a undici anni dalla morte del padre ancora non riesce a vedersi riconosciuto il diritto al lavoro.

(4-04432)

DE NOTARIS, RONCHI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il comune di Roccafranca (Brescia) risulta essere ente convenzionato per l'accoglimento di obiettori di coscienza in servizio civile;

che il piano di impiego per gli obiettori prevede l'utilizzo degli stessi in attività di supporto ai servizi sociali ed assistenziali, attività integrative per animazione culturale ed interventi di sostegno per la tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale;

che risulta agli interroganti che gli obiettori di coscienza in servizio civile presso tale ente abbiano ricevuto programmi settimanali di servizio con le seguenti attività: «montaggio e smontaggio seggi elettorali», «cimitero», «cassonetti»;

che per le attività definite «cimitero» si intende la sostituzione del guardiano del cimitero del paese, mentre con il termine «cassonetti» si intende lo svuotamento degli stessi e la pulizia delle strade;

che vi è una palese e grave differenziazione tra il programma formale degli obiettori e quello effettivamente attuato settimanalmente, da cui si evince una chiara sostituzione di personale ed un impiego degli obiettori in attività irregolari; risulta, infatti, che il distretto militare di Brescia sia a conoscenza della situazione e che abbia effettuato una ispezione in loco, da cui ha avuto conferma di quanto sopra descritto,

si chiede di sapere:

per quali ragioni non si sia già provveduto all'immediata sospensione della convenzione tra il Ministero della difesa e il comune di Roccafranca;

se non si ritenga opportuno provvedere inoltre all'immediato trasferimento degli obiettori in servizio ad altro ente, onde evitare ulteriori cadute di immagine dell'amministrazione pubblica dovute all'impiego improprio ed illegale degli obiettori in servizio civile da parte dell'amministrazione di Roccafranca.

(4-04433)

DE NOTARIS. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la signora Anna Scaburri, nata a Chiuduno (Bergamo) il 2 gennaio 1932, ha presentato il 30 aprile 1994 domanda per l'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della legge n. 295 del 1990;

che la signora Scaburri è stata sottoposta a visita di controllo dalla competente commissione sanitaria il 5 ottobre 1994 ed è stata riconosciuta «invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3»;

che la signora Scaburri sostiene che nel corso di tale visita sono state prese in visione documentazioni risalenti al giugno 1992, senza tenere conto di altri documenti comprovanti delicati interventi chirurgici avvenuti nel settembre 1993;

che nel febbraio 1995 la signora Scaburri è stata sottoposta a mastectomia secondo Madden e a svuotamento del cavo ascellare,

si chiede di sapere se non si ritenga che, alla luce delle condizioni sanitarie e dei numerosi interventi chirurgici subiti, alla signora Scaburri debba essere riconosciuto un grado di invalidità superiore a quello definito dalla commissione sanitaria che ha esaminato la sua domanda di invalidità in data 5 ottobre 1994.

(4-04434)

DE NOTARIS. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che alcuni distretti militari della regione militare nord-ovest hanno inviato in queste settimane una circolare riguardante l'assistenza sanitaria al personale di leva agli enti convenzionati per l'accoglimento di obiettori in servizio civile;

che in tale circolare si comunica l'istituzione presso il comando della regione militare nord-ovest di una utenza telefonica (011-543103) attiva ventiquattro ore senza soluzione di continuità;

che a tale utenza telefonica «potranno fare capo tutti i militari obiettori di coscienza e/o loro familiari per rappresentare esigenze particolari per le quali ritengano opportuno un intervento medico, sia per il diritto all'assistenza, sia per l'aspetto medico-legale»; si specifica inoltre che «nell'ambito dei presidi militari sono istituite infermerie di presidio alle quali il predetto comando della regione militare nord-ovest comunicherà l'esigenza da soddisfare»;

si chiede di sapere:

se le sopra citate infermerie di presidio ed i presidi militari garantiscano orari di funzionamento sull'intero arco delle ventiquattro ore e senza soluzione di continuità;

da quanto personale e con quale qualifica sia formata un'infermeria di presidio;

su chi ricada la responsabilità di un'assistenza sanitaria o di un soccorso medico insufficiente dovuto al mancato funzionamento dell'infermeria di presidio.

(4-04435)

WILDE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in relazione alle interrogazioni 4-00348 e 4-02047 presentate dallo scrivente le rispettive risposte del 1º marzo 1995 e del 6 maggio 1995 non rispondono ai quesiti richiesti; infatti recepiscono e descri-

vono le proposte di variante fatte dall'amministrazione comunale di Sirmione, a tutt'oggi ancora in istruttoria presso la regione Lombardia e quindi non applicabili;

che nella risposta all'interrogazione 4-00348 del 1º marzo 1995 si conferma che per 5 strutture sono state avviate le procedure finalizzate al completamento dell'iter burocratico per l'ottenimento delle autorizzazioni ex legge n. 217 del 1983, per un totale di 159 unità immobiliari;

che nella risposta alla interrogazione 4-02047 del 6 maggio 1995 si afferma che le clausole imposte dall'articolo 57 della proposta di variante sono state introdotte per evitare speculazioni;

che si segnala che l'ICIAP risulta pagata per gli anni 1993 e 1994 solo per 4 strutture edilizie su 11;

che si conferma che la realistica decisione dell'amministrazione comunale risponde ad una esigenza turistica di carattere generale e quindi non destinata a soddisfare gli interessi di singoli;

che in realtà molte di queste strutture sono già abitate fin dagli anni Ottanta da cittadini residenti e non, quindi, per alcune strutture, non furono mai attuate le disposizioni relative alle convenzioni stipulate tra proprietari delle strutture alberghiere ed amministrazione comunale; per l'ennesima volta lo scrivente evidenzia che la proposta della norma relativa all'articolo 57 potrebbe di fatto essere una sanatoria di comportamenti illeciti precedentemente attuati grazie all'omissione dei controlli dell'amministrazione comunale, quindi le risposte suindicate richiederebbero ulteriori e precise conferme o smentite,

l'interrogante chiede di conoscere quanto segue:

quale tipo di speculazione si dovrebbe evitare con l'applicazione del predetto articolo 57, quando per molte di queste strutture la speculazione si è da tempo già attivata;

se si possano ravvisare omissioni di controllo da parte dell'amministrazione sirmionese e della regione, specialmente per il complesso SIS;

quali siano le date di inizio e fine dei lavori per i complessi SIS Sirmione due, Mepa di Pavoni e per la struttura di via Bagnera;

quali siano le motivazioni relative alla diffida dell'amministrazione comunale del 17 maggio 1994 rivolta ai proprietari dell'immobile «Serenella», SIS, immobile via Bagnera, Corona e Sobreco e quanti iter burocratici siano stati a tutt'oggi completati a seguito di tale diffida;

se le strutture suindicate siano state costruite rispettando le obbligatorie direttive contenute nelle condizioni sottoscritte nelle convenzioni tra amministrazioni e titolari delle concessioni e, in caso contrario, quali siano le motivazioni;

se si sia ottemperato alle incombenze relative al certificato di destinazione d'uso (legge n. 47 del 28 febbraio 1985) e se siano state rispettate le norme relative alle leggi di pubblica sicurezza e, in particolare, al decreto legislativo n. 480 del 1994.

(4-04436)

FALOMI, FORCIERI, BUCCIARELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che in tempi recenti - secondo quanto pubblicato in un articolo (non smentito) del quotidiano «la Repubblica» - il

ministro Mancuso ha incontrato l'onorevole Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio, tutt'ora indagato dalla procura di Milano;

se sia vero che l'incontro sarebbe avvenuto dopo la nomina del dottor Mancuso a Ministro di grazia e giustizia e prima che lo stesso avviasse le nuove ispezioni nei confronti del *pool* «Mani pulite».

Gli interroganti, non avendo ancora ricevuto sull'argomento risposta a precedenti interrogazioni, chiedono inoltre di conoscere le circostanze che hanno portato l'onorevole Maiolo a sapere in anticipo e a rivelare le decisioni del ministro Mancuso sul *pool* «Mani pulite».

(4-04437)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00587, del senatore Pains, sulla società Colmenetta srl, con sede legale in Milano, già assegnata per lo svolgimento alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00655, del senatore Lauricella, sulla ripartizione dei finanziamenti delle attività scolastiche italiane all'estero;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00659, del senatore Pieroni, sugli aumenti annunciati dalle case editrici sui libri;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00660, dei senatori Martelli e Mulas, sui criteri di nomina del presidente dell'autorità portuale di Cagliari.

La trasformazione dell'interrogazione 4-01599 in interrogazione a risposta orale in 9ª Commissione permanente (Cfr. resoconto sommario del 7 febbraio 1995) è stata revocata dal presentatore in data 3 maggio 1995.